

*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143<sup>o</sup> Numero 47**



# **GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 27 novembre 2002**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

## **CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

---

### SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **458.** Ordinanza 4 - 19 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Disposizioni legislative trasfuse in un testo unico successivo - Trasferimento della questione su questo ultimo.**

- D.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106.

**Rilevanza della questione - Difetto - Ammissione implicita negli argomenti del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione proposta.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134; d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

**Processo penale - Giudizio di appello - Diritto di difesa - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Mancata possibilità, per il giudice, di valutare la non manifesta infondatezza dei motivi di appello, ai fini dell'ammissione al patrocinio ovvero della revoca del beneficio ovvero dell'esclusione o della riduzione del compenso al difensore - Prospettata irragionevolezza, nonché disparità di trattamento (rispetto ai procedimenti civili, amministrativi e di volontaria giurisdizione) e asserito contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e con quello di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134; d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 24 .....

Pag. 15

N. **459.** Ordinanza 4 - 19 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché del giudice del luogo in cui risiede l'opponente - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di azione e difesa in giudizio e del principio di parità delle parti - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.

**Sanzioni amministrative - Giudizi di opposizione - Competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione - Difetto di motivazione in ordine ai parametri richiamati - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 11 e 25 .....

» 19

N. 460. Ordinanza 4 - 19 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Reati a citazione diretta - Scadenza dei termini di indagine - Rigetto della richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero - Ordine a quest'ultimo di formulare l'imputazione - Mancanza del previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.) (pena la nullità del decreto di citazione a giudizio) - Prospettata incidenza sul valido esercizio dell'azione penale e sul diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 24, 101 e 112 .....

Pag. 22

N. 461. Ordinanza 4 - 19 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Accertamenti sullo stato di ebbrezza del guidatore - Facoltà, anziché obbligo, degli organi accertatori di sottoporre il fermato all'accertamento secondo strumenti e procedure previsti - Difetto assoluto di motivazione dell'atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma .....

» 24

N. 462. Ordinanza 4 - 19 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza territoriale - Regola derogatoria - Mancata estensione ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - Questione già oggetto di vaglio di costituzionalità - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. civ., art. 30-bis (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420).
- Costituzione, art. 111 .....

» 26

N. 463. Ordinanza 4 - 19 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Matrimonio - Scioglimento - Diritto del coniuge titolare di assegno divorzile a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - Condizione temporale limitativa del diritto, secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità e di merito - Esclusione del diritto qualora il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio - Prospettato contrasto con il principio di egualianza e con quello di tutela della famiglia - Richiesta di indebita sentenza additiva - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 1<sup>o</sup> dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, primo comma (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
- Costituzione, artt. 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma .....

» 28

N. **464.** Ordinanza 4 - 19 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Prescrizione - Deroga al regime ordinario - Imprescrittibilità delle contribuzioni dovute dal 1<sup>o</sup> settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Prospettato contrasto con i principî della certezza del diritto e dell'affidamento, di egualanza e di ragionevolezza - Questione già oggetto di esame - Assenza di profili nuovi o diversi di censura - Manifesta infondatezza.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194. .... Pag. 32
- Costituzione, art. 3 ....

N. **465.** Ordinanza 18 - 19 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Cause di rimessione del procedimento - Mancata previsione del «legittimo sospetto» - Prospettato contrasto con la delega legislativa, volta ad inserire il legittimo sospetto tra le cause di rimessione e con il principio di imparzialità del giudice - Carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 45. .... » 34
- Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 2, n. 17 della legge 16 febbraio 1987, n. 81) e 111 ....

N. **466.** Sentenza 20 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rilevanza delle questioni - Motivazione addotta dal giudice rimettente - Plausibilità - Rigetto delle eccezioni di inammissibilità prospettate *ex adverso* - Ininfluenza di aspetti estranei al giudizio introdotto.**

**Radiotelevisione - Emissenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in ambito nazionale - Divieto di irradiare più del 20% dei programmi televisivi - Reti eccedenti il limite prescritto - Cessazione del regime transitorio, con obbligo di trasmettere i programmi esclusivamente via satellite o via cavo - Mancata previsione di un termine finale certo e non prorogabile (non oltre il 31 dicembre 2003) - Contrasto con il principio del pluralismo dei mezzi di informazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua.***

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, comma 7. ....
- Costituzione, artt. 3 e 21. ....

**Radiotelevisione - Emissenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in ambito nazionale - Periodo transitorio in deroga al prescritto limite di irradiazione dei programmi televisivi - Determinazione da parte dell'Autorità indipendente preposta a garanzia del settore delle comunicazioni - Prospettato contrasto con i principî di ragionevolezza, del pluralismo, della libertà di iniziativa economica e con il giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, artt. 2, comma 6, e 3, comma 6. .... » 38
- Costituzione, artt. 3, 21, 41 e 136 ....

N. 467. Sentenza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Minori invalidi civili - Indennità di frequenza di scuole di ogni ordine e grado - Mancata estensione della provvidenza ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido (di età inferiore ai tre anni) - Contrasto con i principi di solidarietà, di egualianza e di effettiva assistenza sociale - Illegittimità costituzionale *in parte qua.***

- Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38 ..... Pag. 58

N. 468. Sentenza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Pensioni, indennità e assegni corrisposti dall'INPS - Pignorabilità per crediti tributari, entro i limiti consentiti per i dipendenti pubblici (dall'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) - Esclusione - Ingustificato trattamento privilegiato, rispetto ai titolari di altre pensioni o rendite - Illegittimità costituzionale *in parte qua.***

- R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155), art. 128.
- Costituzione, art. 3 (e art. 53, primo comma) ..... » 61

## N. 469. Sentenza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Contratto - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie - Campo di applicazione - Esclusione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, per mancata equiparazione al consumatore - Prospettata irragionevolezza con effetto discriminatorio delle imprese predette, e con lesione del principio del giudice naturale e della libera iniziativa economica - Non fondatezza della questione.**

- Cod. civ., art. 1469-bis, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 41 ..... » 64

## N. 470. Sentenza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Intervento in giudizio - Soggetto che non era parte del giudizio *a quo* - Inammissibilità.**

**Termini della questione - Norma denunciata - Potere-dovere del giudice rimettente di procedere alla sua interpretazione.**

**Impiego pubblico - Emolumenti retributivi - Blocco (per l'anno 1993) - Applicabilità ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Compensi per lavoro straordinario - Retribuibilità in misura inferiore rispetto al compenso per lavoro ordinario - Prospettato contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione - Non fondatezza della questione.**

- D.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 36 ..... » 68

N. 471. Ordinanza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Esclusione del reato di guida in stato di ebbrezza (sotto l'influenza di alcolici o di stupefacenti) - Prospettata disparità di trattamento (rispetto alla contravvenzione per guida senza patente) - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 76

N. 472. Ordinanza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Intercettazione di comunicazioni tra presenti - Utilizzazione in via esclusiva, salvo deroga motivata, degli impianti installati nella procura della Repubblica - Prospettato eccesso di delega - Richiesta di un proprio avallo all'interpretazione privilegiata dal giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 2, numero 41, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) .....

» 78

N. 473. Ordinanza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale - Dichiarazioni del teste lette per le contestazioni - Inutilizzabilità ai fini della prova dei fatti in esse affermati - Prospettato contrasto con il principio del libero convincimento del giudice e con il principio di legalità - Questione già oggetto di esame - Assenza di argomenti nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma .....

» 81

N. 474. Ordinanza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Pene accessorie - Divieto di esercizio dell'attività commerciale conseguente a condanna a pena detentiva per determinati reati - Mancata limitazione a settori di attività strettamente connessi con la natura del reato commesso - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento - Richiesta di una sentenza additiva preclusa alla Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 2, lettera c).
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma .....

» 83

N. 475. Ordinanza 20 - 22 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Pena pecuniaria fissa, proporzionale alla quantità del prodotto - Ritenuta rigidità della pena, senza possibilità di valutare altri elementi - Prospettato contrasto con i principi di egualità, personalità della responsabilità penale e rieducazione del reo - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-bis (aggiunto dalla legge 19 marzo 2001, n. 92).
- Costituzione, artt. 3 e 27.

**Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Condizioni per la concessione del beneficio - Massimo di pena computabile - Mancata previsione di un «tetto» al ragguaglio della pena pecuniaria, in caso di pena ineseguita per insolubilità del condannato - Prospettata irragionevole disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. pen., art. 163.
- Costituzione, artt. 3 e 27 .....

Pag. 85

#### ATTI DI PROMOVENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 75. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Imposte e tasse - Norme della Regione Veneto in materia di tassa automobilistica regionale - Rinvio al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il recupero delle tasse dovute per l'anno 1999 - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa concorrente in materia tributaria - Incidenza sulla pretesa creditoria tributaria, con violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».**

- Legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *l*), e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117, comma terzo; legge 27 luglio 2000, n. 212.

**Imposte e tasse - Norme della Regione Veneto in materia di tassa di concessione per la ricerca e la raccolta di tartufi - Estinzione dei crediti, relativi alla predetta tassa e alle relative sanzioni ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, e conseguente previsione di non procedere alla loro riscossione - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria - Violazione del principio di egualità e ragionevolezza per la illogica discriminazione rispetto ai contribuenti non inadempienti - Conseguente disarmonia in ordine al necessario coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.**

- Legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117, comma terzo.

» 89

- N. 76. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale regionale e disposizioni in materia di personale dipendente - Previsione dell'inquadramento e della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure selettive riservate, di varie categorie di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato - Violazione del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Incidenza sui principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, artt. 3, comma 8, 11 e 13.
- Costituzione, artt. 3, 51, e 97, commi primo e terzo.

**Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale regionale e disposizioni in materia di personale dipendente - Previsione, per l'accesso alla categoria dirigenziale, di corsi di formazione manageriali, da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'Amministrazione regionale - Violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Incidenza sui principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, art. 8, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 51, e 97, commi primo e terzo .....

Pag. 91

- N. 77. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Consiglio regionale - Regione Molise - Gruppi consiliari - Contributi mensili per il relativo funzionamento - Aggiornamento, a decorrere dall'anno 1991, mediante applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT - Denunciata equivocità di interpretazione della norma nel senso di una possibile applicazione retroattiva - Conseguente contrasto con i principi di certezza del diritto e di unità dell'ordinamento giuridico, evocati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 368/1991) nei riguardi di leggi regionali retroattive - Incidenza sui principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di copertura finanziaria.**

- Legge Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 117 .....

» 93

- N. 502. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 6 marzo 2002.

**Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Divieto di ammissione al beneficio dei condannati all'ergastolo per taluni delitti, in mancanza della collaborazione con la giustizia - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, primo periodo, introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203) e successivamente modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356).
- Costituzione, art. 27, comma terzo .....

» 95

N. 503. Ordinanza del tribunale di Viterbo del 30 marzo 2002.

**Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito, assoluta o nei limiti del quarto dell'importo riscosso, per periodi anteriori al 1<sup>o</sup> gennaio 1996, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di importo rispettivamente pari o inferiore a 16 milioni di lire ovvero superiore - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261.
- Costituzione, artt. 3 e 38 .....

Pag. 105

N. 504. Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 1<sup>o</sup> luglio 2002.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Violazione dei principi di autonomia didattico-scientifica, di tutela del lavoro, di retribuzione adeguata - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Irragionevolezza - Violazione dei principi di tutela del lavoro e di retribuzione adeguata - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76 .....

» 107

N. 505. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Verona del 25 settembre 2002.

**Legge ed atti equiparati - Decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia - Mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alle sanzioni pecuniarie.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, artt. da 235 a 239 e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In via subordinata: reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Attribuzione della competenza al giudice dell'esecuzione - Mancanza di una valida delega a disciplinare la materia delle pene pecuniarie.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, artt. 237, 238 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In via ulteriormente subordinata: reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Attribuzione della competenza al giudice dell'esecuzione - Contrarietà ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge delega.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In via ancora subordinata: legge ed atti equiparati - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Omessa indicazione di criteri e di principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate.**

- Legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
- Costituzione, art. 76.

**Reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Attribuzione all'organo giudiziario, cui la legge attribuisce le funzioni di cognizione, anche di competenze e non pertinenti a quella funzione - Mancata applicazione della procedura di cui all'art. 667 (recte: 666), comma 4, cod. proc. pen. - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, artt. 237 e 238, come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 97, primo comma, e 111, comma secondo .....

Pag. 112

N. 506. Ordinanza del Tribunale di Pistoia del 20 settembre 2002.

**Processo penale - Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni - Ipotesi in cui l'udienza preliminare si sia tenuta e la nuova contestazione riguardi fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Trasmissione degli atti al pubblico ministero - Mancata previsione - Preclusione per l'imputato al giudizio abbreviato - Mancata equiparazione alla situazione processuale di chi sia stato raggiunto da una nuova contestazione dibattimentale, senza che si sia tenuta l'udienza preliminare per la imputazione originaria.**

- Codice di procedura penale, art. 521-bis, comma 1 .....

» 119

N. 507. Ordinanza del giudice di pace di Osimo del 10 luglio 2002.

**Circolazione stradale - Contestazione delle violazioni del codice della strada - Casi di materiale impossibilità della contestazione immediata - Inclusione dell'ipotesi in cui l'apparecchiatura di rilevazione della velocità consenta la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la regola legislativa che garantisce la possibilità del contraddittorio nell'immediatezza del fatto.**

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera *e*).
- Costituzione, art. 24, comma secondo; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1 .....

Pag. 122

N. 508. Ordinanza del giudice di pace di Osimo del 25 giugno 2002.

**Circolazione stradale - Contestazione delle violazioni del codice della strada - Casi di materiale impossibilità della contestazione immediata - Inclusione dell'ipotesi in cui l'apparecchiatura di rilevazione della velocità consenta la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la regola legislativa che garantisce la possibilità del contraddittorio nell'immediatezza del fatto.**

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera *e*).
- Costituzione, art. 24, comma secondo; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1 .....

» 124

N. 509. Ordinanza del giudice di pace di Osimo del 6 novembre 2002.

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111 .....

» 126

N. 510. Ordinanza del giudice di pace di Osimo dell'8 novembre 2001.

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111 .....

» 128

N. 511. Ordinanza del giudice di pace di Osimo dell'11 marzo 2002.

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111 .....

» 130

N. 512. Ordinanza del giudice di pace di Osimo del 3 aprile 2002.

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5. .... *Pag. 131*
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111 ....

N. 513. Ordinanza della Corte di cassazione del 27 settembre 2002.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Trattazione dell'udienza preliminare - Annullamento in dibattimento del decreto che dispone il giudizio - Incompatibilità del giudice ad assumere nuovamente la funzione di giudice dell'udienza preliminare nei confronti degli stessi imputati e per i medesimi fatti - Mancata previsione - Violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice.**

- Codice di procedura penale, art. 34. .... *» 132*
- Costituzione, art. 111 ....

N. 514. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Genova del 10 luglio 2002.

**Misure di sicurezza - Proscioglimento per infermità psichica di scarsa pericolosità sociale - Ricovero in casa di cura e di custodia - Mancata previsione - Applicabilità della libertà vigilata - Mancata previsione - Lamentato accertamento della pericolosità in base alla presunzione di maggiore pericolosità dei soggetti affetti da vizio totale di mente (per i quali è prevista la misura del ricovero in manicomio giudiziario) rispetto a quelli affetti da vizio parziale (per i quali sono previste le misure del ricovero in casa di cura e di custodia e della libertà vigilata).**

- Codice penale, art. 219, commi primo e terzo. ....
- Costituzione, art. 3. .... *» 135*

**Misure di sicurezza - Imputato incapace per infermità mentale - Ricovero in manicomio giudiziario - Applicabilità della libertà vigilata - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato minorenne non imputabile - Inadeguatezza della misura prevista ai fini della tutela della collettività.**

- Codice penale, art. 222. ....
- Costituzione, artt. 3 e 32 .... *» 135*

N. 515. Ordinanza della Corte di cassazione del 25 luglio 2002.

**Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori in mobilità assunti con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Benefici contributivi per il datore di lavoro - Inapplicabilità, stabilità con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai premi INAIL - Lesione dei principi di ragionevolezza e di egualianza, di certezza del diritto e di affidamento del cittadino.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, n. 6. ....
- Costituzione, art. 3, primo comma .... *» 136*



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 458

*Ordinanza 4 - 19 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Disposizioni legislative trasfuse in un testo unico successivo - Trasferimento della questione su questo ultimo.**

- D.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106.

**Rilevanza della questione - Difetto - Ammissione implicita negli argomenti del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione proposta.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134; d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.

**Processo penale - Giudizio di appello - Diritto di difesa - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Mancata possibilità, per il giudice, di valutare la non manifesta infondatezza dei motivi di appello, ai fini dell'ammissione al patrocinio ovvero della revoca del beneficio ovvero dell'esclusione o della riduzione del compenso al difensore - Prospettata irragionevolezza, nonché disparità di trattamento (rispetto ai procedimenti civili, amministrativi e di volontaria giurisdizione) e asserito contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e con quello di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134; d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

**Presidente:** Cesare RUPERTO;

**Giudici:** Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promossi con due ordinanze emesse il 19 settembre 2001 dalla Corte d'appello di Milano, iscritte al n. 969 e n. 970 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione delle parti private nel giudizio principale, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Sami Behare per le parti private nel giudizio principale e l'avvocato dello Stato Luigi Cri- scuolo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto in data 19 settembre 2001 (r.o. n. 969 e n. 970 del 2001), la Corte d'appello di Milano, Sezione IV penale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), «nella parte in cui non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati»;

che in entrambe le ordinanze la Corte remittente premette di essere chiamata a decidere su richieste di liquidazione di spese ed onorari avanzate, in relazione ai giudizi di appello conseguenti agli interposti gravami avverso sentenze del Tribunale di Monza, dai difensori di imputati ammessi in primo grado al patrocinio a spese dello Stato in quanto non abbienti, e ciò nonostante che i gravami stessi presentino «alcuni profili che potrebbero essere esaminati ai fini di valutarne la parziale manifesta infondatezza»;

che, in particolare, nella prima delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 969 del 2001) si precisa che, all'esito del giudizio di appello, è stata confermata la sentenza impugnata, mentre nella seconda ordinanza (r.o. n. 970 del 2001) si riferisce che la Corte ha assolto l'appellante da una imputazione, ha escluso la sussistenza di una circostanza aggravante con riferimento ad altra imputazione e ha rigettato gli ulteriori motivi di gravame;

che il giudice *a quo* osserva che l'art. 12 della legge n. 217 del 1990 impone al giudice di liquidare gli onorari senza che gli sia consentita una valutazione della non manifesta infondatezza, totale o parziale, del gravame proposto, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero di ridurre la liquidazione del compenso a fronte di motivi all'evidenza infondati;

che nelle ordinanze di rimessione si ricorda che l'art. 1 della legge n. 217 del 1990 assicura il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato «sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate» e che l'art. 15-bis della medesima legge, introdotto dall'art. 13 della legge n. 134 del 2001, consente il beneficio nei giudizi civili o amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione «quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate»;

che, ad avviso della Corte d'appello di Milano, se si può comprendere che nella fase delle indagini preliminari ed in quella del giudizio di primo grado la difesa dei soggetti non abbienti diversi dalla parte civile sia comunque assicurata a prescindere dalla fondatezza della linea difensiva, essendo i predetti sottoposti al procedimento penale indipendentemente dalla loro volontà, non sarebbe invece ragionevole che in tali procedimenti, in fase di gravame, venga a mancare una valutazione di non manifesta infondatezza ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che l'utilizzazione del pubblico danaro per finanziare impugnazioni manifestamente infondate e presentate a mero scopo dilatorio, oltre che violare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sarebbe del tutto irragionevole, anche perché nel giudizio di appello non esisterebbe una norma analoga all'art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, che nel giudizio di Cassazione consente di dichiarare la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, sicché non opererebbe il comma 2-bis dell'art. 12 della legge n. 217 del 1990, introdotto dalla legge n. 134 del 2001, che prevede la liquidazione del compenso per le sole impugnazioni coltivate che non siano dichiarate inammissibili;

che gli artt. 1 e 12 della legge n. 217 del 1990, non consentendo al giudice di valutare la non manifesta infondatezza del gravame al fine di ammettere al patrocinio a spese dello Stato ovvero di revocare il beneficio o ancora al fine di liquidare, escludere o ridurre il compenso contrasterebbero, quindi, con l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbero una disparità di trattamento rispetto all'azione civile per il risarcimento dei danni derivanti da reato e per le restituzioni, nonché rispetto alla difesa nei procedimenti civili o amministrativi e in quelli di volontaria giurisdizione;

che le disposizioni censurate contrasterebbero, infine, con l'art. 111 Cost., «sia per violazione della parità tra parte civile, imputato (e civilmente obbligato per la pena pecuniaria)» sia per la violazione del principio della ragionevole durata del processo che esse comporterebbero;

che in entrambi i giudizi si sono costituiti i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali nell'ambito dei quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale e hanno preliminarmente eccepito la irrilevanza della questione, essendo già intervenuta l'ammissione ed essendo rimasti inalterati i requisiti di reddito;

che inoltre, secondo le parti private, la sollecitata pronuncia di incostituzionalità comporterebbe una manipolazione del testo normativo di portata tale da eccedere i poteri di questa Corte;

che, nel merito, negli atti di costituzione si sostiene che la disciplina stabilita dagli artt. 15-bis e 12 della legge n. 217 del 1990 non comporterebbe alcuna illegittima disparità di trattamento nel procedimento penale rispetto a quanto stabilito nei procedimenti civili, amministrativi o di volontaria giurisdizione, ma si limiterebbe a trattare in modo differenziato fattispecie non omogenee;

che, sempre ad avviso delle parti private, sarebbe erronea la premessa interpretativa dalla quale muovono i remittenti nel considerare inoperante, nel giudizio di appello, il comma 2-bis dell'art. 12 della legge n. 217 del 1990, che esclude la liquidazione in presenza di impugnazioni inammissibili, giacché anche il giudizio di appello potrebbe chiudersi con una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen;

che non pertinente sarebbe poi il *tertium comparationis* evocato, in quanto la previsione di inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel solo giudizio di Cassazione si giustificherebbe alla luce del più circoscritto ambito di indagine, proprio del giudizio di legittimità;

che le parti private ricordano infine che il comma 2-bis dell'art. 12 della legge n. 217 del 1990 stabilisce che «il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona» e osservano come questa disposizione già consentirebbe al giudice di modulare, con riferimento a specifici parametri, il compenso da liquidare in relazione al pregio, alla qualità e al valore tecnico dell'opera prestata;

che, dopo avere posto in luce la estraneità dell'art. 97 Cost. all'esercizio della giurisdizione, le parti private rilevano che l'art. 111, quale diretta estrinsecazione del principio della inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del giudizio, renderebbe ragione, contrariamente a quanto ritenuto dai remittenti, della perfetta aderenza al dettato costituzionale del quadro normativo denunciato, mentre una pronuncia di accoglimento della questione avrebbe l'effetto di limitare la possibilità di *revisio prioris instantiae* per i non abbienti, a causa della loro prevedibile riluttanza a sostenere in appello una difesa sottoposta ad una valutazione di «meritevolezza» e determinerebbe, essa sì, un contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost;

che nei giudizi è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

che, nelle successive memorie, la difesa erariale ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto nelle ordinanze di rimessione, l'art. 12, comma 2-bis della legge n. 217 del 1990, il quale dispone che il compenso per le impugnazioni coltivate dalle parti è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili, sarebbe applicabile a tutti i giudizi di impugnazione e quindi anche al giudizio di appello;

che l'Avvocatura dello Stato asserisce poi che l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il quale limita al ricorso per Cassazione la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, sarebbe espressione di una scelta discrezionale del legislatore e che il diverso regime stabilito per l'appello troverebbe ragionevole spiegazione nelle differenze strutturali dei due procedimenti, come disciplinati dal codice di rito;

che sarebbe inoltre insussistente la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in quanto i giudizi civili, amministrativi e quelli di volontaria giurisdizione, oggetto di comparazione nelle ordinanze di rimessione, presentano tratti peculiari che giustificano la disciplina differenziata riservata dal legislatore al procedimento penale, che coinvolge valori diversi;

che, infine, secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbe da escludere che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli artt. 97 e 111 Cost., i cui precetti dovrebbero essere considerati di rango inferiore e recessivi a fronte della inviolabilità della libertà personale e della difesa in ogni stato e grado dei procedimenti.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che in entrambe le ordinanze di rimessione la Corte d'appello di Milano dubita, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), «nella parte in cui non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati»;

che tali norme sono state ora trasfuse, con modificazioni che non ne intaccano il contenuto e non rilevano in ordine alla presente questione di legittimità costituzionale, negli artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sui quali la questione deve intendersi trasferita;

che nell'ordinanza di rimessione n. 970 del 2001 la stessa Corte remittente afferma di avere assolto l'appellante da un'imputazione e di avere escluso, in riferimento ad altro reato, la sussistenza di una circostanza aggravante, rigettando gli ulteriori motivi di gravame;

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale sollevata con questa ordinanza deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, risultando dalle stesse affermazioni del giudice *a quo* che, nel caso di specie, i motivi di gravame erano tutt'altro che «palesemente infondati»;

che, quanto alla identica questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 969 del 2001, la diversità di disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti stabilita dal legislatore per il processo penale rispetto a quella dettata per i giudizi civili o amministrativi trova non irragionevole spiegazione nelle differenze esistenti tra questi tipi di giudizio e nell'esigenza di assicurare che la difesa nel giudizio penale non sia condizionata da motivi economici e non sia subordinata a valutazioni preventive di non infondatezza;

che è errato l'assunto della Corte remittente in base al quale l'art. 12, comma 2-bis della legge n. 217 del 1990 (ora trasfuso nell'art. 106 del d.lgs. n. 113 del 2002), il quale prevede che il compenso per le impugnazioni coltivate dalle parti è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili, non sarebbe applicabile al giudizio di appello, giacché anche questo giudizio può concludersi con una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 del codice di procedura penale;

che la previsione di un diverso regime per l'appello, che può essere dichiarato inammissibile solo nelle ipotesi espressamente contemplate dal citato art. 591 e non per manifesta infondatezza dei relativi motivi, rispetto al ricorso per Cassazione, del quale, per tale ragione, l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., consente la dichiarazione di inammissibilità, costituisce scelta non irragionevole che rientra nella discrezionalità del legislatore, in considerazione delle differenze strutturali dei due tipi di impugnazioni e del più circoscritto ambito del giudizio di legittimità;

che la questione è priva di fondamento anche in riferimento all'art. 97 Cost., giacché, come questa Corte ha più volte affermato, il principio del buon andamento si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per i profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione (v. da ultimo sentenza n. 115 del 2001; ordinanze n. 152 del 2000, n. 381 del 1999, n. 145 e n. 48 del 1998);

che deve inoltre escludersi che le disposizioni censurate ledano l'art. 111 Cost., dal momento che il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali che in esso sono coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa, che l'art. 24, secondo comma, proclama inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che non può essere condizionato, solo per il non abbiente, da una preventiva valutazione di meritevolezza, sia pure in fase di gravame;

che, d'altra parte, già esiste nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato una disposizione che consente al giudice di commisurare l'entità del compenso da liquidare al difensore del non abbiente alla qualità e al valore dell'assistenza tecnica prestata: l'art. 12, comma 2-bis della legge n. 217 del 1990 (ora trasfuso nel comma 1 dell'art. 82 del d.lgs. n. 113 del 2002), prevede infatti che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati in modo da non risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenendo conto, in particolare, della natura dell'impegno professionale e della concreta incidenza degli atti difensivi sulla posizione processuale della persona difesa;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri evocati dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ora trasfusi negli articoli 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza n. 970 del 2001;*

2) *Dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza n. 969 del 2001.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: MEZZANOTTE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1055

N. 459

*Ordinanza 4 - 19 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché del giudice del luogo in cui risiede l'opponente - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di azione e difesa in giudizio e del principio di parità delle parti - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.

**Sanzioni amministrative - Giudizi di opposizione - Competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione - Difetto di motivazione in ordine ai parametri richiamati - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 22.
- Costituzione, artt. 11 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: Cesare RUPERTO;*

*Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 3 e il 17 luglio, il 18 settembre e il 4 dicembre 2001 dal giudice di pace di Trino, il 7 febbraio 2002 dal giudice di pace di Varallo, l'11 dicembre 2001, l'8 (n. 2 ordinanze) e il 22 gennaio 2002 e il 12 febbraio 2002 dal giudice di pace di Trino, rispettivamente iscritte ai

numeri 936, 937 e 938 del registro ordinanze 2001 ed ai numeri 122, 220, 221, 222, 223, 224 e 225 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001 e numeri 13 e 20, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il giudice di pace di Trino e quello di Varallo hanno sollevato — in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111 della Costituzione — la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui attribuisce «al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis» la competenza sulle opposizioni avverso le sanzioni amministrative;

che le ordinanze sono state pronunciate nel corso di giudizi introdotti con ricorsi di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada;

che, in particolare, le opposizioni sono state proposte, nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 936, 938, 122 e 221, nei confronti di diversi comuni, contro cartelle esattoriali emesse dall'esattore comunale, per violazione accertata dalla polizia municipale; nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 220, 222, 223 e 224, nei confronti di diversi comuni, contro verbali di contestazione elevati dalla polizia municipale; e nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 937 e 225 nei confronti rispettivamente del Prefetto di Novara e di quello di Vercelli, contro verbali di contestazione elevati dalla polizia stradale;

che i rimettenti (che peraltro risultano essere la stessa persona fisica) — dando atto in ciascuna ordinanza che l'opponente è residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione contestata — ritengono che la circostanza rilevi al fine di sollevare la questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che, al riguardo, fanno espresso riferimento all'ordinanza del giudice di pace di Grosseto che aveva sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale — dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, con l'ordinanza n. 20 del 2002 — e di tale provvedimento di rimessione riproducono integralmente sia la motivazione che il dispositivo, nel quale sono invocati anche gli artt. 11 e 111 della Costituzione;

che i Giudici rimettenti — premesso che l'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1998, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ha riattribuito al giudice di pace la competenza per materia sulle «opposizioni alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22» — ritengono la questione non manifestamente infondata, in quanto la disciplina del giudizio di opposizione, «con particolare riguardo all'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione» privilegia il foro della amministrazione e rende «particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo diritto di difesa, in violazione degli art. 24 e 111, comma 2, della Costituzione»;

che infatti, secondo i rimettenti, l'attribuzione della competenza al foro della commessa violazione contrasta con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, «di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» non essendo al presunto responsabile garantita una posizione paritaria rispetto alla amministrazione;

che inoltre la regola di competenza territoriale (vantaggiosa per l'amministrazione, i cui funzionari sarebbero facilitati dalla vicinanza all'ufficio giudiziario nel reperimento delle prove e nell'attività processuale) si giustifica solo nelle controversie di opposizione rimaste di competenza del tribunale, mentre penalizza l'opponente nelle controversie per violazioni di minore gravità attribuite al giudice di pace;

che in ciascun giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memorie sostanzialmente di identico contenuto, affermando che la questione è inammissibile e comunque infondata nel merito, in quanto la discrezionalità legislativa, nella specie, non è stata esercitata in modo irragionevole, essendo la regola del *locus commissi delicti*, seguita dalla norma censurata, coerente ai principi processuali generali desumibili dagli artt. 20 del codice di procedura civile e 8 del codice di procedura penale.

Considerato che le ordinanze di rimessione propongono la medesima questione di legittimità costituzionale e, pertanto, i giudizi devono essere riuniti;

che la questione riguarda l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché a quello di residenza dell'opponente;

che, per quanto concerne la rilevanza, le ordinanze motivano sufficientemente, ponendo in rilievo come le opposizioni siano state tutte proposte in violazione della regola di competenza posta dalla norma impugnata, e pertanto non sussistono le ragioni per le quali altra volta la Corte ha dichiarato la medesima questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ordinanza n. 20 del 2002);

che — secondo i giudici rimettenti — la regola di competenza in esame viola gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che la violazione degli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. è rispettivamente prospettata sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di agire e difendersi in giudizio e del principio della parità delle parti;

che la questione è manifestamente infondata;

che, infatti, la scelta di radicare la competenza territoriale in materia di opposizione a sanzioni amministrative nel luogo della commessa violazione si risolve nell'applicazione del tradizionale criterio del *locus commissi delicti*, ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio e (almeno di norma) di facile applicazione (cfr. art. 20 cod. proc. civ. e art. 8, comma 1, cod. proc. pen.);

che tale scelta è espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale;

che siffatta discrezionalità incontra il solo limite della ragionevolezza (cfr. ordinanze n. 241 del 1993 e n. 126 del 1999 e sentenza n. 452 del 1997) e che, nella specie, questo limite è rispettato, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato, ivi si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata;

che, per le precedenti considerazioni, la scelta del legislatore non lede neppure il principio di parità delle parti, non essendo motivata — come ritiene il rimettente — dall'esigenza di favorire l'amministrazione che contesta la violazione;

che, in ordine agli artt. 11 e 25 della Costituzione, le ordinanze di rimessione non contengono alcuna motivazione, onde la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Trino e dal giudice di pace di Varallo, con le ordinanze in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Trino e dal giudice di pace di Varallo, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: BILE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1056

## N. 460

*Ordinanza 4 - 19 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Reati a citazione diretta - Scadenza dei termini di indagine - Rigetto della richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero - Ordine a quest'ultimo di formulare l'imputazione - Mancanza del previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.) (pena la nullità del decreto di citazione a giudizio) - Prospettata incidenza sul valido esercizio dell'azione penale e sul diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 24, 101 e 112.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di T.F. ed altra, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 2001, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha sollevato, in relazione agli articoli 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 552, comma 2, e 415-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta — in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini di indagine e non accolta dal giudice delle indagini preliminari —, il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l'imputazione, debba provvedere a tale adempimento ed alla successiva emissione del decreto che dispone il giudizio senza il previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per l'avvenuta scadenza del termine delle stesse;

che il giudice rimettente — premesso di essere stato investito dal pubblico ministero di una richiesta di archiviazione, avanzata dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari; di avere fissato, in esito all'opposizione proposta dal querelante, la relativa udienza camerale; e di dover comunque respingere, senza la necessità di ulteriori indagini, la richiesta medesima — muove dal rilievo che l'art. 415-bis cod. proc. pen. «pare, di fatto, precludere al giudice per le indagini preliminari il concreto esercizio dell'obbligo conferitogli dalla disposizione di cui al quinto comma dell'art. 409 cod. proc. pen.» e cioè l'ordine, al pubblico ministero, di formulare l'imputazione, nel caso di richiesta di archiviazione non accolta;

che infatti, secondo il giudice *a quo*, il mancato invio dell'avviso di conclusione delle indagini prima della relativa scadenza — adempimento la cui omissione provoca, a norma dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio — determinerebbe l'esercizio di un'azione penale «genetica-

mente viziata», poiché il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l'imputazione, sarebbe tenuto ad emettere il decreto di citazione a giudizio senza aver dato tempestivamente all'imputato l'obbligatorio avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen;

che risulterebbe pertanto violato l'art. 112 della Costituzione, in quanto il pubblico ministero verrebbe determinato «ad un esercizio dell'azione penale radicalmente nullo»;

che, inoltre, la normativa denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. priverebbe l'indagato «di un momento difensivo di assoluta rilevanza»; e, infine, risulterebbe lesa anche l'art. 101, secondo comma, della medesima Carta, in quanto il giudice — di fronte ad una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini di indagine — «non potrebbe adempiere al dovere di sollecitare l'esercizio dell'azione penale validamente esepibile»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione fonda la propria consistenza sulla premessa interpretativa secondo cui l'invio all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., configuri un obbligo in capo al pubblico ministero che prescinde dalle determinazioni che il suddetto organo ritiene di dover assumere in ordine all'esercizio dell'azione penale;

che, viceversa, la lettera della legge è chiara nell'affermare che l'avviso in questione deve essere notificato soltanto nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non debba «formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411» del codice di rito;

che, d'altra parte — posto che la funzione dell'avviso di cui al richiamato articolo 415-bis appare essere chiaramente quella di assicurare una fase di «contraddittorio» tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini — consegue che l'espletamento di quella fase e la garanzia di uno specifico *ius ad loquendum* dell'indagato in tanto si giustificano, in quanto il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale; altrimenti, infatti, si determinerebbe un anomalo «controllo» dell'indagato in vista di un'eventuale richiesta di archiviazione, non soltanto del tutto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura «anticipato» rispetto allo specifico scrutinio riservato al giudice per le indagini preliminari;

che quando — come nel procedimento *a quo* — ricorre una ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di «inazione» del pubblico ministero non possa trovare accoglimento;

che, pertanto, appare insussistente il preteso contrasto con l'art. 112 della Costituzione, in quanto nessuna nullità — per il mancato avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415-bis* — può conseguire ove la citazione diretta sia imposta dal giudice; e, parimenti, nessuna lesione al diritto di difesa può prospettarsi in tale situazione, in quanto tale diritto è, nella specie, congruamente assicurato nella sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione;

che neppure è violato, infine, l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché tale censura muove dall'erroneo presupposto di ritenere che la citazione diretta del pubblico ministero, emanata a seguito dell'ordine del giudice, sia nulla ove non preceduta dall'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen; sicché, venendo meno tale premessa, si dissolve alla radice la fondatezza della tesi del rimettente, secondo la quale il giudice sarebbe indotto all'accoglimento della richiesta di archiviazione, per non imporre al pubblico ministero l'esercizio di un'azione penale radicalmente nulla;

che la questione deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: FLICK*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1057

N. 461

*Ordinanza 4 - 19 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Accertamenti sullo stato di ebbrezza del guidatore - Facoltà, anziché obbligo, degli organi accertatori di sottoporre il fermato all'accertamento secondo strumenti e procedure previsti - Difetto assoluto di motivazione dell'atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: Cesare RUPERTO;*

*Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 2002 dal giudice di pace di Sondrio, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, il giudice di pace di Sondrio, con ordinanza emessa il 20 marzo 2002 e depositata il 25 marzo 2002, ha sollevato, su eccezione della difesa dell'opponente, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede l'obbligo a carico degli organi accertatori di sottoporre il fermato all'accertamento secondo gli strumenti e procedure previste dal regolamento, e ove non prevede, a fronte della richiesta del fermato e nel caso in cui non sia particolarmente difficoltoso, la possibilità di effettuare il prelievo ematico»;

che nell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* si limita a rilevare che il giudizio su cui è chiamato a decidere «non può essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimità costituzionale e che la stessa non si ritiene manifestamente infondata»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile «per difetto assoluto di motivazione» o, comunque, manifestamente infondata.

Considerato che il remittente omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto assoluto di motivazione sia in ordine al requisito della rilevanza che a quello della non manifesta infondatezza.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Sondrio, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: MEZZANOTTE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1058

## N. 462

*Ordinanza 4 - 19 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza territoriale - Regola derogatoria - Man-  
cata estensione ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - Questione già oggetto  
di vaglio di costituzionalità - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. civ., art. 30-bis (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420).
- Costituzione, art. 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2002 dalla Corte di appello di Campobasso nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Di Nardo ed altra e Lloyd Italico S.p.a., iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso — nel corso di un giudizio d'appello avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Isernia nella controversia di risarcimento di danni da circolazione stradale, promossa da un magistrato esercitante le funzioni nel distretto della Corte medesima e da sua moglie nei confronti di una società di assicurazioni e di altri — ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui non ha previsto l'applicabilità della disciplina, da esso dettata per l'individuazione del giudice competente nelle cause in cui è parte un magistrato, anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore;

che il giudice rimettente rileva, con interpretazione non implausibile, che, non contenendo la legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti magistrati) — il cui art. 9 ha introdotto l'art. 30-bis cod. proc. civ. — disposizioni relative ai processi pendenti all'atto della sua entrata in vigore, il giudizio *a quo* è sottratto all'operare della nuova disciplina, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., (secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda);

che, tuttavia, ad avviso del rimettente, la regola di competenza espressa dall'art. 30-bis cod. proc. civ., risponderebbe «ad un'esigenza di rango costituzionale, quale certamente è quella di assicurare, con la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, assoluta trasparenza alla funzione giurisdizionale, la quale nelle cause in cui è parte un magistrato, sarebbe offuscata, se alla sua trattazione e decisione fosse deputato un ufficio giudiziario del distretto, in cui quel magistrato esercita le proprie funzioni»;

che l'art. 111 della Costituzione prescrive che ogni processo deve svolgersi davanti ad un giudice terzo ed imparziale e tale preцetto deve essere soddisfatto in tutte le fasi del processo e non solo con riferimento al momento dell'instaurazione del giudizio, come dimostrerebbe la circostanza che lo stesso art. 30-bis cod. proc.

civ. ha previsto il venir meno della competenza del giudice, adito in applicazione della regola di competenza derogatoria, se nel distretto individuato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, la parte magistrato sia venuta ad esercitare le funzioni «posteriormente alla sua chiamata in giudizio»;

che il legislatore, in tal modo, avrebbe mostrato di reputare il principio della terzietà ed imparzialità del giudice durante il corso del giudizio prevalente su ogni altro e, particolarmente, su quello della *perpetuatio* della giurisdizione e della competenza esistente al momento della domanda, dettato dall'art. 5 cod. proc. civ.;

che — dovendo, dunque, ritenersi che anche il giudizio *a quo* ancorché in corso all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 30-bis cod. proc. civ., dovrebbe continuare a svolgersi davanti a giudice terzo ed imparziale — il giudice rimettente, «per valutazione *ex ante* fatta dal legislatore» non sarebbe più in possesso dei requisiti di terzietà ed imparzialità;

che, d'altro canto, avendo l'art. 30-bis cod. proc. civ., risolto «non solo e non tanto un problema di mera competenza territoriale, quanto piuttosto salvaguardata l'essenza stessa del processo che, se non costantemente governata da un giudice terzo ed imparziale, non è un processo ma una sua finzione» si dovrebbe ritenere che il processo debba trasmigrare dal giudice divenuto incompetente, per avere perduto quei requisiti, al giudice provvisto degli stessi, senza che possano esservi d'ostacolo eventuali preclusioni processuali, non diversamente da quanto accadrebbe per l'ipotesi, di cui all'art. 30-bis, secondo comma, del codice di procedura civile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione, in quanto già decisa in tal senso da questa Corte con l'ordinanza n. 216 del 2001.

Considerato che la questione della mancata estensione dell'art. 30-bis del codice di procedura civile ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della norma che l'ha introdotto (art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, Disposizioni per i procedimenti riguardanti magistrati) è stata già esaminata da questa Corte e decisa con l'ordinanza n. 216 del 2001, nel senso della manifesta infondatezza;

che in tale ordinanza — che il giudice rimettente mostra, peraltro, di non conoscere, ancorché essa sia stata pronunciata anteriormente al provvedimento di rimessione — la suddetta questione è stata esaminata anche alla stregua del parametro costituzionale invocato dalla Corte di appello ed in riferimento anche alle ragioni da essa prospettate;

che, conseguentemente, la questione proposta dall'ordinanza in epigrafe deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: BILE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1059

## N. 463

*Ordinanza 4 - 19 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Matrimonio - Scioglimento - Diritto del coniuge titolare di assegno divorzile a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge - Condizione temporale limitativa del diritto, secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità e di merito - Esclusione del diritto qualora il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio - Prospettato contrasto con il principio di egualianza e con quello di tutela della famiglia - Richiesta di indebita sentenza additiva - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 1<sup>o</sup> dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, primo comma (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
- Costituzione, artt. 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1979 (*recte:* 1970), n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promossi dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Orvieto, rispettivamente con ordinanze del 21 luglio 2001 e del 20 marzo 2002, iscritte al n. 946 del registro ordinanze 2001 e al n. 230 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001 e n. 21, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio relativo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, il Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1979 (*recte:* 1970), n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui «secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze nonché titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora detto trattamento sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa e non anche in caso di maturazione dell'indennità nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio»;

che il giudice remittente precisa che, nel procedimento *de quo*, la moglie separata consensualmente (in base a decreto di omologazione del 21 luglio 1992), nel costituirsi in giudizio come convenuta, ha chiesto oltre alla corresponsione dell'assegno divorzile anche l'attribuzione, in base alla norma impugnata, di una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal marito;

che lo stesso giudice soggiunge che nel corso del giudizio non è emersa alcuna contestazione in merito alla attribuzione alla convenuta dell'assegno, nella misura determinata nell'udienza presidenziale o in altra da definire, mentre l'attore si è opposto al riconoscimento del diritto della moglie (con la quale vigeva il regime della comunione legale dei beni) ad ottenere la richiesta quota di trattamento di fine rapporto, avendo egli riscosso tale provvidenza nel luglio 1996 e, cioè, circa due anni prima della proposizione dell'attuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (presentata nel maggio 1998);

che, secondo il giudice remittente, tale ultima deduzione è conforme alla interpretazione che dell'impugnato art. 12-bis, primo comma, hanno fornito sia la Corte di cassazione nella sentenza n. 5553 del 1999 sia la giurisprudenza di merito, affermando che esso deve essere inteso nel senso che il diritto in questione sorge solo qualora il trattamento di fine rapporto sia maturato al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa e non anche quando — come è avvenuto nel caso di specie — la relativa maturazione e riscossione si siano verificate prima del suddetto momento;

che tale indirizzo ermeneutico, ancorché possa considerarsi, nel silenzio della norma, rispettoso della reale intenzione del legislatore — essendo in sintonia con l'art. 4, decimo comma, della stessa legge n. 898 del 1970, il quale consente di anticipare gli effetti patrimoniali della pronuncia costitutiva di divorzio facendo, appunto, riferimento al momento della proposizione della relativa domanda — porta tuttavia, ad avviso del remittente, a dei risultati insoddisfacenti;

che il Tribunale di Trani, dopo aver ricordato che sia la richiamata sentenza della Corte di cassazione sia la precedente sentenza della stessa Corte n. 7249 del 1995 hanno affermato che il diritto di cui si discute può essere riconosciuto anche con lo stesso provvedimento attributivo dell'assegno divorzile, sostiene che in tale ultima decisione è stato, fra l'altro, ritenuto, che se l'indennità di fine rapporto è maturata in costanza di separazione personale dei coniugi essa è, di regola, subordinata al regime della comunione legale e che, ove non sia in tutto o in parte utilizzata, rientra *ex art. 177, lett. c)*, del codice civile, nella c.d. comunione *de residuo*;

che in base a tale ultima statuizione mentre, nella ipotesi di maturazione del trattamento di fine rapporto durante la separazione, al momento dello scioglimento della comunione dei beni (coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o l'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale) la parte di indennità di fine rapporto eventualmente non consumata è attribuibile a ciascun coniuge per la metà, viceversa in caso di maturazione dell'indennità dopo lo scioglimento della comunione ma prima della introduzione del giudizio di divorzio l'altro coniuge non può avanzare al riguardo alcuna pretesa, salvo restando la sua facoltà di chiedere una conseguente modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ;

che, secondo il remittente, quest'ultima eventualità non consente, tuttavia, di superare il prospettato dubbio di legittimità costituzionale, sia perché ai fini della valutazione della complessiva situazione patrimoniale del coniuge obbligato — rilevante *ex art. 710 cod. proc. civ.* — si deve considerare che, nella maggior parte dei casi, la riscossione dell'indennità in argomento è accompagnata da un peggioramento della posizione reddituale dell'interessato conseguente al suo pensionamento, sia perché la facoltà di agire per la revisione delle statuizioni patrimoniali è riconosciuta dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 anche al coniuge divorziato cui viene attribuito il beneficio di cui si discute;

che il giudice remittente osserva che la denunciata violazione degli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione sarebbe rappresentata dalla disparità di trattamento che si viene a creare — quando la maturazione dell'indennità di fine rapporto avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o l'omologazione del decreto di separazione consensuale — a seconda che la data di tale maturazione sia antecedente o successiva alla proposizione della domanda di divorzio, in quanto solo nel primo caso il coniuge beneficiario dell'assegno rimarrebbe privo di qualsiasi diritto rispetto alla suddetta indennità, senza alcuna razionale giustificazione e con il rischio di speculazioni da parte del coniuge debitore, il quale potrebbe appositamente anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro rispetto al divorzio;

che, per quel che riguarda l'ipotizzato contrasto con l'art. 38, primo comma, della Costituzione, il giudice remittente rileva che, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 23 del 1991, l'istituto disciplinato dalla norma impugnata — che presenta connotati sia di tipo assistenzialistico sia di tipo compensativo del contributo dato dal beneficiario «alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune ad entrambi» i coniugi — è espressione del principio, assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo cui per effetto della separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio;

che il Tribunale di Trani — dando conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le questioni sollevate in relazione ad un certo indirizzo ermeneutico emerso in giurisprudenza in ordine al significato di una norma sono ammissibili nel caso in cui, assunto tale indirizzo come diritto vivente, se ne chieda la verifica della conformità alla Costituzione e sono viceversa inammissibili se risultino surrettiziamente rivolte ad ottenere dal Giudice delle leggi una revisione della contestata interpretazione — sostiene che la presente questione rientra nella prima delle suddette ipotesi in quanto l'interpretazione censurata, oltre ad essere quella maggiormente aderente al dettato normativo, è stata seguita dalla Corte di cassazione nelle «uniche due decisioni» emesse sull'argomento (le quali, per la parte che qui interessa, non sono tra loro contrastanti) ed è stata adottata anche dalla giurisprudenza di merito, parte della quale è giunta addirittura ad affermare che il diritto in questione sorgerebbe solo dopo la sentenza di divorzio;

che il remittente afferma, infine, che dalle premesse in fatto sopra riportate si desume la rilevanza della sollevata questione;

che, nel corso di altro giudizio relativo alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, il Tribunale di Orvieto, dopo aver emesso la sentenza di divorzio ed aver attribuito alla ex moglie l'assegno divorzile, dovendo ancora pronunciarsi sulla domanda da questa avanzata in merito alla assegnazione di una quota dell'indennità di fine rapporto riscossa dall'ex marito nel maggio 1999 (e quindi prima della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentata nel dicembre 2000), ha in pari data sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 12-bis, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione (sentenze n. 5533 del 1999, *recte*: n. 5553 del 1999 — nonché n. 3294 del 1997 e n. 7249 del 1995), prevede che il diritto in esso contemplato sia riconoscibile solo quando — a differenza di quanto accaduto nella specie — la corresponsione dell'indennità di fine rapporto avvenga dopo la sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

che, dopo aver precisato che nelle richiamate decisioni la diversità di disciplina tra le due ipotesi considerate viene giustificata sul rilievo che per il periodo precedente alla suddetta sentenza opera il principio della piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del coniuge che riscuote il trattamento di fine rapporto, il giudice remittente sostiene che la violazione del principio di egualianza deriverebbe dal fatto che la norma così interpretata verrebbe a far dipendere il diritto in oggetto da una circostanza — l'antecedenza della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto — che è indipendente dalla volontà del soggetto cui il diritto potrebbe essere attribuito e sulla quale questi non può in alcun modo influire;

che, d'altra parte, la decisività attribuita alla suddetta circostanza porrebbe la norma anche in contrasto con l'art. 31 della Costituzione, in quanto essa non agevolerebbe l'adempimento dei compiti relativi alla famiglia;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con atti di contenuto analogo, una dichiarazione di manifesta inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi promossi dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Orvieto riguardano sostanzialmente la medesima questione di legittimità costituzionale e, pertanto, possono essere riuniti;

che entrambi i giudici remittenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente assunto come «diritto vivente», prevede il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio;

che la qualificazione del suddetto orientamento giurisprudenziale come «diritto vivente» non appare arbitraria in quanto esso, come sottolineato dai remittenti e, più diffusamente dal Tribunale di Trani, non trova riscontro, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, nella sola sentenza della Corte di cassazione n. 5553 del 1999 — che si è specificamente occupata del problema in oggetto — ma anche in altre pronunce della Corte di legittimità non in contraddizione con quella citata, nonché in una copiosa giurisprudenza di merito;

che, pertanto, non può essere accolta l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale, non avendo l'indirizzo ermeneutico in contestazione i predetti connotati, la questione proposta sarebbe puramente interpretativa e, per tale motivo, manifestamente inammissibile;

che la separazione personale costituisce una fase del rapporto coniugale che può protrarsi nel tempo senza mai approdare allo scioglimento del matrimonio (o alla cessazione dei suoi effetti civili) ed è reversibile (v. sentenza n. 23 del 1991 e ordinanza n. 491 del 2000);

che lo scioglimento del matrimonio ha, pertanto, caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale;

che, d'altra parte, l'istituto di cui all'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 — introdotto dalla riforma del 1987 per fornire un ulteriore riconoscimento «al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune» ad entrambi i coniugi, nell'intento di attribuire maggiore protezione al coniuge economicamente più debole (v. sentenza n. 23 del 1991) — per come è stato strutturato presuppone, per la determinazione sia dell'*an* che del *quantum debeatur*, la configurabilità del credito già al momento della percezione della indennità di fine rapporto da parte del coniuge obbligato;

che, pertanto, l'estensione al coniuge separato della misura patrimoniale in oggetto comporterebbe l'emissione da parte di questa Corte di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono le attuali censure, con evidente e indebita intromissione nella sfera di attribuzioni riservata alla discrezionalità del legislatore;

che la questione è, quindi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: AMIRANTE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1060

## N. 464

Ordinanza 4 - 19 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Prescrizione - Deroga al regime ordinario - Imprescrittibilità delle contribuzioni dovute dal 1<sup>o</sup> settembre 1985 al 30 giugno 1991 - Prospettato contrasto con i principi della certezza del diritto e dell'affidamento, di eguaglianza e di ragionevolezza - Questione già oggetto di esame - Assenza di profili nuovi o diversi di censura - Manifesta infondatezza.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza del 19 dicembre 2001 dal Tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra la Banca Antoniana Veneta S.r.l. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di una controversia di natura previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il recupero di somme in precedenza versate, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), «nella parte in cui dispone la deroga al regime ordinario della prescrizione dei crediti contributivi»;

che nell'ambito del medesimo giudizio *a quo*, instaurato con ricorso del 21 luglio 1997 e poi sospeso a seguito della proposizione di alcune questioni di legittimità costituzionale da parte del medesimo odierno remittente, questa Corte è già intervenuta con la sentenza n. 178 del 2000 con la quale, oltre a dichiarare non fondata la questione riguardante l'innalzamento del c.d. contributo di solidarietà dal dieci al quindici per cento (per il periodo che va dal 1<sup>o</sup> settembre 1985 al 30 giugno 1991), ha dichiarato anche l'inammissibilità di quella concernente la deroga al regime ordinario di prescrizione, in quanto l'ordinanza era carente di motivazione sul punto;

che, una volta riassunto il giudizio, la parte ricorrente è tornata a proporre la questione di legittimità costituzionale in precedenza dichiarata inammissibile, sostenendo che la prescrizione del contributo di cui alla norma impugnata avrebbe dovuto cominciare a computarsi dal 1<sup>o</sup> luglio 1991, ai sensi del testo originario dell'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 1<sup>o</sup> giugno 1991, n. 166;

che, infatti, poiché l'unico ostacolo alla pretesa di ottenere il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente tale data era costituito dal tenore della norma ora richiamata, poi dichiarata costituzional-

mente illegittima con la sentenza n. 421 del 1995 di questa Corte, l'INPS avrebbe dovuto attivarsi fin da allora, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione la quale insegna che la presenza di un vizio di illegittimità costituzionale non dichiarato costituisce una difficoltà di mero fatto all'esercizio del diritto, non tale da impedire il regolare decorso della prescrizione;

che ad avviso della parte ricorrente, le cui argomentazioni vengono riferite e fatte proprie dal Tribunale di Padova, la norma impugnata lederebbe l'art. 3 Cost. sotto vari profili e precisamente: *a)* per violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento dei cittadini, avendo la stessa reso imprescrittabili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dovute dal 1<sup>o</sup> settembre 1985 al 30 giugno 1991, comprese quelle che si sarebbero dovute considerare estinte per la prescrizione già maturata ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335; *b)* per contrasto con il principio di egualanza, realizzando la norma una irragionevole disparità di trattamento tra contributi ordinari e contributo di solidarietà; *c)* per mancato rispetto del principio di ragionevolezza, avendo modificato situazioni giuridiche che dovevano ritenersi ormai definite e, perciò, intangibili;

che il Tribunale, dopo aver osservato come sia controverso tra le parti se l'INPS abbia o meno efficacemente interrotto il decorso della prescrizione col proprio verbale del 22 dicembre 1995, rileva che il giudizio circa l'idoneità interruttiva di detto verbale spetta allo stesso giudice di merito e che, anche a voler ritenere la sussistenza della predetta idoneità, tale interruzione non opererebbe per il periodo 1<sup>o</sup> settembre 1985 - 22 dicembre 1985;

che il credito contributivo relativo a quest'ultimo periodo non risulterebbe prescritto proprio in ragione della deroga contenuta nella norma impugnata, sicché la questione sarebbe comunque rilevante con riguardo alla debenza o meno dei contributi afferenti questo, sia pur limitato, arco temporale;

che il giudice *a quo*, quindi, richiamando e facendo proprie le motivazioni di cui alla precedente ordinanza di remissione emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale di Firenze, conclude chiedendo una sentenza di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nei termini sopra riportati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione, siccome motivata *per relationem*, ovvero per l'infondatezza, osservando che la fissazione di un termine di prescrizione è di spettanza del legislatore.

Considerato che una questione di legittimità costituzionale sostanzialmente identica a quella odierna è stata già sottoposta all'esame di questa Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 121 del 2002;

che in quell'occasione la Corte ha chiarito che la norma impugnata — sorta con l'obiettivo di stabilire una contropartita in cambio dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali così come sollecitato dalla precedente sentenza costituzionale n. 421 del 1995 — ha creato, in sostanza, un contributo nuovo, sicché non risultano violati né il principio della ragionevolezza né quello dell'affidamento, poiché nel fissare l'obbligo di pagamento a ritroso il legislatore non è andato oltre il decennio anteriore all'emanazione della citata sentenza n. 421 del 1995;

che, pertanto, non avendo la norma fatto rivivere un'obbligazione contributiva già prescritta, ogni censura relativa all'art. 3 Cost. deve ritenersi priva di fondamento;

che l'odierna questione — nella quale il Tribunale di Padova, tra l'altro, richiama proprio l'ordinanza del Tribunale di Firenze oggetto della sentenza n. 121 del 2002 — non aggiunge profili nuovi o diversi di censura che non siano stati scrutinati da questa Corte nella pronuncia appena indicata;

che la questione, perciò, deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: AMIRANTE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

**02C1061**

**N. 465**

*Ordinanza 18 - 19 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Cause di rimessione del procedimento - Mancata previsione del «legittimo sospetto» - Prospettato contrasto con la delega legislativa, volta ad inserire il legittimo sospetto tra le cause di rimessione e con il principio di imparzialità del giudice - Carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 45.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 2, n. 17 della legge 16 febbraio 1987, n. 81) e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: Cesare RUPERTO;*

*Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 2, n. 17 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 2002 dalla Corte di cassazione, nel procedimento penale a carico di Berlusconi Silvio ed altri, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Berlusconi Silvio, Previti Cesare, Verde Filippo, Pacifico Attilio, Rovelli Felice, Squillante Renato ed altro, Squillante Fabio, Savtchenko Olga, San Paolo-Imi S.p.a. e CIR S.p.a.;

Udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avv.ti Gaetano Pecorella e Niccolò Ghedini per Berlusconi Silvio, Claudio Chiola e Angelo Sammarco per Previti Cesare, Renato Borzone per Verde Filippo, Francesco Patanè per Pacifico Attilio, Corso Bovio per Rovelli Felice, Andrea Fares per Squillante Renato ed altro, Valerio Spigarelli per Squillante Fabio, Enrico Polizzi di Sorrentino per Savtchenko Olga, Paolo Barraco per San Paolo-IMI S.p.a., Federico Sorrentino e Giuliano Pisapia per CIR S.p.a.

Ritenuto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a pronunciarsi sulle istanze di rimessione avanzate in separati procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Milano, con ordinanza 30 maggio 2002 - 5 luglio 2002, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione il «legittimo sospetto», per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, in riferimento all'articolo 2, n. 17, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con la quale era stata conferita al governo la delega per la redazione del nuovo codice di procedura penale, nonché per violazione dell'art. 111 della Costituzione;

che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* ricorda come, ai sensi dell'art. 55 dell'abrogato codice di procedura penale, la rimessione del procedimento di merito fosse possibile «per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto» e come, sia la direttiva n. 15 della legge di delega 3 aprile 1974, n. 108, sia la successiva legge di delega di riforma del codice 16 febbraio 1987, n. 81, alla direttiva n. 17, disponevano che il nuovo codice avrebbe dovuto disciplinare la rimessione «per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto»;

che le Sezioni unite remittenti ricordano inoltre come secondo il «Parere sul Progetto preliminare del codice di procedura penale» espresso dalla Prima Presidenza e dalla Procura Generale della Corte di cassazione «la formulazione della norma, che ha eliminato qualsiasi riferimento al «legittimo sospetto», sembra si ponga in contrasto con la direttiva n. 17 della legge di delega che, invece, espressamente la prevede», e ciò comporterebbe la «esclusione di casi che invece vanno contemplati»;

che, viceversa, nella Relazione governativa al Progetto definitivo del codice, si evidenziava come «la formulazione adottata, risultante da una meditata scelta del legislatore delegato, (recuperi) integralmente ed espresamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nella interpretazione dell'art. 55 del codice vigente e segnalati dalla Cassazione nel suo parere»;

che l'ordinanza di rimessione sottolinea che secondo opinioni dottrinali e recente giurisprudenza, l'art. 45 del codice di procedura penale si riferirebbe «non ad una generica alterazione della serenità ovvero dell'imparzialità delle persone che partecipano al processo, ma a una vera e propria coartazione fisica o psichica, preclusiva, per quelle persone, di ogni altra possibilità di scelta» e come «l'espressione "libertà di determinazione" (implicherebbe) l'idea di una vera e propria coartazione psichica o fisica» tale da precludere ogni libertà di scelta per coloro che intervengono nel processo;

che invece, prosegue l'ordinanza, la formula «legittimo sospetto» contenuta nella legge di delega, secondo opinioni dottrinali e giurisprudenza formatasi durante la vigenza del vecchio codice, comprendeva anche «una obiettiva situazione di fatto, di carattere ambientale, che lasciasse presagire un esito non imparziale e sereno del procedimento», ossia «una situazione locale talmente grave da far ritenere che il giudice potesse ricevere influenze che facessero sorgere il pericolo di una menomazione della sua imparzialità»;

che da tali considerazioni, ad avviso del rimettente, deriva, in primo luogo, che la formula «legittimo sospetto», contenuta nella legge delega, sarebbe innegabilmente più ampia della formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo» adottata dall'art. 45 del codice e che, conseguentemente, il legislatore delegato avrebbe disatteso l'intento della legge delega di inserire il legittimo sospetto tra le cause di rimessione, senza la possibilità che tale omissione possa essere sanata in via interpretativa;

che in relazione alla rilevanza della questione di costituzionalità, le Sezioni unite della Corte di cassazione, evidenziano come i ricorrenti, abbiano allegato numerosi fatti diretti a provare, l'esistenza di una situazione ambientale tale da compromettere l'imparzialità delle persone che partecipano al processo in corso avanti al Tribunale di Milano, pure senza concretarsi in una compressione della loro libertà di determinazione;

che, ad avviso del giudice *a quo* «se dall'esame degli atti allegati alle richieste di rimessione, dovesse emergere la grave situazione denunciata e se si dovesse ritenere che questa situazione, pur se non ha pregiudicato, ovvero se non pregiudica, la libertà di determinazione del giudice e/o delle parti, (...) è tale però da ingenerare almeno il forte sospetto, nel senso attribuito al termine dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della non imparzialità del giudice o della non serenità delle persone che partecipano al processo, queste Sezioni unite non sarebbero in grado di decidere sulla base della normativa vigente non consentendolo il testo del codice perché privo del riferimento, pur previsto dalla legge delega, al «legittimo sospetto» e dovrebbero limitarsi al rigetto delle richieste di rimessione»;

che si sono costituiti Silvio Berlusconi, Cesare Previti e Attilio Pacifico, i quali, con memorie separate, ma di eguale contenuto, hanno chiesto che la questione proposta dalla Corte suprema di cassazione sia accolta;

che, le parti costituite, aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, ritengono la disposizione impugnata incostituzionale poiché frutto di una «scelta palesemente arbitraria» del legislatore delegato, nonché illegittimamente riduttiva della portata della corrispondente norma della legge delega;

che, la stessa Corte costituzionale, nel pronunciarsi sull'art. 55 del vecchio codice, e sulla formula, in esso contenuta, del «legittimo sospetto», in relazione ad una prospettata censura di costituzionalità concernente la violazione del principio del giudice naturale preconstituito per legge, ha respinto la questione sulla base di altri principi costituzionali, quali «l'indipendenza e quindi l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di difesa»;

che la questione sarebbe senza dubbio rilevante in quanto la nozione di legittimo sospetto si attaglierrebbe perfettamente alla situazione prospettata nelle richieste di rimessione;

che si è costituito Filippo Verde, il quale, aderendo ai motivi esposti nell'ordinanza di rimessione, insiste perché la Corte costituzionale ritenga fondata la questione proposta;

che in subordine, la parte privata chiede che, ove si ritenesse la legittimità costituzionale della norma in questione, dovrebbe essere individuata «come unica lettura costituzionalmente corretta quella che ricomprenda il legittimo sospetto nel testo dell'art. 45 c.p.p.»;

che si sono costituiti Felice Rovelli e con memorie separate, ma dal medesimo contenuto, anche Olga Savtchenko, Fabio Squillante, Mariano Squillante e Renato Squillante i quali hanno aderito pienamente alle considerazioni dell'ordinanza di rimessione, ed hanno insistito per l'accoglimento della questione;

che si è costituita la CIR — Compagnie industriali riunite S.p.a., chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o rigettata;

che la società, ripercorrendo l'*iter* che ha condotto all'approvazione dell'art. 45 codice di procedura penale impugnato, ha evidenziato come la Commissione ministeriale avrebbe avuto la preoccupazione di risolvere i problemi posti dalla vaghezza e dalla genericità della precedente formulazione, problemi che avevano indotto numerosi dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto con riferimento al principio per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge» e che, dunque, la formula oggi vigente sarebbe stata adottata proprio per ovviare agli inconvenienti discendenti da espressioni generiche;

che, prosegue la parte, la dottrina avrebbe evidenziato come l'attuale art. 45 del codice di procedura penale, lungi dal tradire la legge delega, avrebbe viceversa recepito i criteri elaborati dalla giurisprudenza sotto l'impero del vecchio codice, non incidendo in modo riduttivo «sull'ambito operativo dell'istituto»;

che, sempre ad avviso della CIR, la questione, per come prospettata dall'ordinanza di rimessione, sarebbe irrilevante, in quanto «la Corte remittente non accerta la fondatezza o meno delle denunce degli imputati, in ordine al legittimo sospetto, affermando che, ove queste fossero fondate, la questione sarebbe rilevante»; la questione, dunque, sarebbe «prospettata in via del tutto ipotetica», e conseguentemente andrebbe considerata inammissibile, «per il mancato collegamento (...) con l'accertamento dei fatti e la loro qualificazione nel giudizio principale»;

che un ulteriore profilo di inammissibilità della questione deriverebbe dalla circostanza che la censura di costituzionalità non investe la disposizione impugnata, «ma l'interpretazione che la stessa Corte di cassazione nella sua pregressa giurisprudenza ne ha dato, nulla impedendole oggi di darne un'interpretazione diversa»;

che si è costituita la San Paolo-Imi S.p.a., chiedendo il rigetto della questione, ed evidenziando come l'istituto della rimessione incide sul principio tassativo enunciato dall'art. 25 della Costituzione del giudice naturale precostituito per legge, il quale può essere derogato solo in casi eccezionali giustificati da esigenze di rango elevato e che, proprio in considerazione di ciò, il legislatore delegato avrebbe dettato la «norma eccezionale» contenuta nell'art. 45 del codice di procedura penale, rinunciando alla legittima sospicione, perché tale formula «non poneva limiti precisi, consentendo quindi di spaziare su una serie di ipotesi addirittura costruite *ad hoc*».

Considerato che le Sezioni unite della Corte di cassazione dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione il «legittimo sospetto», per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 2, n. 17, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con la quale era stata conferita al Governo la delega per il nuovo codice di procedura penale, nonché per violazione dell'art. 111 della Costituzione;

che, secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la formula «legittimo sospetto», contenuta nella legge delega, sarebbe più ampia della formula «libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo», comprendendo anche tutti quei casi in cui la situazione ambientale esercita pressione sul giudice in modo tale da comprometterne l'imparzialità, pur senza tradursi in vere e proprie coartazioni fisiche o psicologiche;

che, come si evince da quanto esposto in narrativa, il giudice *a quo* si limita a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la sua valutazione né a questo proposito, né in ordine all'idoneità di tali situazioni ad ingenerare il «forte sospetto» della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo;

che, quindi, dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma motivazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, n. 17 della legge delega 16 febbraio 1987, n.81, ed all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: DE SIERVO*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1065

## N. 466

Sentenza 20 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rilevanza delle questioni - Motivazione addotta dal giudice rimettente - Plausibilità - Rigetto delle eccezioni di inammissibilità prospettate *ex adverso* - Ininfluenza di aspetti estranei al giudizio introdotto.**

**Radiotelevisione - Emissenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in ambito nazionale - Divieto di irradiare più del 20% dei programmi televisivi - Reti eccedenti il limite prescritto - Cessazione del regime transitorio, con obbligo di trasmettere i programmi esclusivamente via satellite o via cavo - Mancata previsione di un termine finale certo e non prorogabile (non oltre il 31 dicembre 2003) - Contrasto con il principio del pluralismo dei mezzi di informazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 21.

**Radiotelevisione - Emissenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in ambito nazionale - Periodo transitorio in deroga al prescritto limite di irradiazione dei programmi televisivi - Determinazione da parte dell'Autorità indipendente preposta a garanzia del settore delle comunicazioni - Prospettato contrasto con i principi di ragionevolezza, del pluralismo, della libertà di iniziativa economica e con il giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, artt. 2, comma 6, e 3, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 21, 41 e 136.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Adusbef-Associazione utenti e consumatori ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Adusbef, di Centro Europa 7 S.r.l., di Rete A S.r.l., di TV Internazionale S.p.a. ed altra, di Prima TV S.p.a. ed altra, di R.T.I.-Reti Televisive Italiane S.p.a. e della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Massimo Cerniglia per Adusbef, Giuseppe Oneglia, Renzo Vistarini e Raffaele Izzo per Centro Europa 7 S.r.l., Federico Sorrentino per Rete A S.r.l., Piero D'Amelio per TV Internazionale S.p.a. ed altra, Felice Vaccaro e Giuseppe Morbidelli per Prima TV S.p.a. ed altra, Aldo Bonomo, Aldo Frignani e Luigi Medugno per R.T.I.-Reti Televisive Italiane S.p.a., Filippo Satta per la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 25 ottobre 1999 l'Adusbef-Associazione utenti e consumatori, la Tbs-Television Broadcasting System S.p.A., il Cnt-Coordinamento nazionale televisioni, il Comitato per la tutela dei diritti della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo e l'Associazione utenti televisivi adivano il Tribunale amministrativo regionale del Lazio chiedendo l'annullamento:

1) dei provvedimenti, emessi in data 30 luglio 1999 (*rectius*: 28 luglio 1999), dal Ministro delle comunicazioni di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri;

2) del regolamento per il rilascio delle suddette concessioni, approvato con deliberazione 1<sup>o</sup> dicembre 1998 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom);

3) del regolamento e del disciplinare per il funzionamento della Commissione per la determinazione degli aventi diritto alle concessioni;

4) dei provvedimenti di negazione del diritto di accesso.

Nel corso di tale giudizio, il Tar adito ha sollevato, con ordinanza 31 gennaio 2001, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), in riferimento agli artt. 3, 21, 136, nonché, nella sola motivazione, all'art. 41 della Costituzione.

2. — Osserva il Tribunale rimettente che le norme impugnate, pur prescrivendo, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 420 del 1994, che non è consentito ad uno stesso soggetto di irradiare più del 20% dei programmi televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale, hanno poi demandato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di «stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti» suddetti (art. 2, comma 6); più in particolare, continua il giudice *a quo* l'art. 3, comma 6, consentirebbe l'esercizio delle reti eccedenti «a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo», nonché «esclusivamente via cavo o via satellite», dopo lo spirare del termine che l'Autorità — «in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo» — avrebbe indicato (art. 3, comma 7).

Il descritto assetto normativo avrebbe determinato, secondo il Tar, una evidente violazione dei principi della ragionevolezza, del pluralismo nella manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica, così come affermati dalla citata sentenza n. 420 del 1994, il cui contenuto risulterebbe, quindi, palesemente eluso, con l'ulteriore violazione dell'art. 136 della Costituzione. Le disposizioni legislative denunciate, attribuendo, infatti, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un potere non delimitato nel tempo, consentirebbero l'indefinita protrazione del regime televisivo giudicato incostituzionale.

3. — Il Tar ritiene che le questioni sollevate siano rilevanti per la definizione del giudizio instaurato, sottolineando che l'insieme degli atti impugnati sarebbe stato adottato nella vigenza del predetto regime transitorio. Il rilascio delle concessioni sarebbe avvenuto, pertanto, utilizzando «le risorse quali risultavano disponibili dopo aver assicurato, in applicazione della normativa impugnata, la continuità della gestione alle imprese che superavano il predetto limite», con la conseguenza che, ove il detto regime transitorio venisse caducato, «risulterebbe incrementata la disponibilità di frequenze da assegnare ad altri aspiranti, con evidente beneficio del pluralismo nella manifestazione del pensiero e nell'informazione».

4. — Le questioni di costituzionalità sono ritenute dal giudice *a quo* non manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3, 21 e 136 della Costituzione, nonché in riferimento al principio della libertà di iniziativa economica, richiamato nella sola motivazione dell'ordinanza.

Il collegio rimettente sottolinea, a tal proposito, che la richiamata sentenza n. 420 del 1994 avrebbe consentito la protrazione — limitatamente al periodo transitorio indicato dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva) — del regime previsto dall'art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), dalla stessa sentenza giudicato incostituzionale, nonché la provvisoria legittimazione dei concessionari a proseguire nell'attività di trasmissione, così escludendosi un «vuoto» normativo.

Tale periodo, che non avrebbe dovuto superare la data dell'agosto del 1996, è stato prorogato fino al 31 luglio del 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650. La legge n. 249 del 1997, anziché sancire — prosegue il collegio rimettente — il definitivo superamento del precedente assetto normativo dichiarato incostitui-

zionale, avrebbe rinviato ad una data imprecisa l'efficacia dei limiti anticoncentrativi dalla stessa previsti, con conseguenziale violazione degli artt. 3 e 21 della Costituzione, nonché dell'art. 136 per elusione del giudicato costituzionale di cui alla citata sentenza n. 420 del 1994.

Il collegio rimettente conclude ritenendo non condivisibili i rilievi prospettati dai controinteressati, secondo i quali, da un lato, il legislatore conserverebbe un ampio margine di discrezionalità nel graduare nel tempo trasformazioni coinvolgenti rilevanti interessi, dall'altro sarebbe pienamente legittimo il conferimento di poteri regolatori ad un'Autorità amministrativa indipendente, al fine di determinare il momento più opportuno per la transizione dal regime provvisorio a quello definitivo. Osserva, infatti, il Tar del Lazio che «la sentenza n. 420 del 1994 ha già accordato al legislatore una moratoria di circa due anni, inutilmente decorsa ed illegittimamente dilatata», e che «degli istituti invocati dalle parti resistenti non può farsi un uso strumentale, che si risolva nella grave lesione del giudicato costituzionale e nella plateale violazione dei principi in esso affermati».

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella persona dell'avvocato Giorgio D'Amato, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione sollevata.

In particolare, si sostiene l'inammissibilità per difetto di rilevanza sulla base del seguente ordine di motivi:

a) l'ordinanza di rimessione fonderebbe il giudizio di rilevanza sull'erroneo presupposto dell'impugnazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, rimasto, invece, «esterno» all'oggetto del giudizio *a quo*;

b) il Tar assumerebbe erroneamente che le concessioni sarebbero state rilasciate utilizzando le risorse disponibili rimaste libere dopo aver assicurato la continuità della gestione alle «reti eccedenti». L'affermazione sarebbe, secondo la difesa erariale, non corretta, in quanto tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione televisiva dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze adottato dal Ministro delle comunicazioni sono state assegnate dal piano elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'eventuale caducazione del regime transitorio censurato non potrebbe comportare, pertanto, l'incremento della disponibilità di frequenze da attribuire ad altri aspiranti, come ritenuto, invece, dal giudice rimettente;

c) quest'ultimo, inoltre, considererebbe applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 249 del 1997. La predetta disposizione, rileva l'Avvocatura, si indirizza, viceversa, ai soli programmi in tecnica digitale (o numerica) e non anche a quelli trasmessi in tecnica analogica, che sono gli unici ad essere presi in considerazione dai provvedimenti impugnati.

Inoltre, il medesimo art. 2, comma 6, quando menziona le «autorizzazioni» si riferirebbe esclusivamente ai provvedimenti autorizzatori rilasciati sia per la ripetizione di segnali di emittenti estere o della concessionaria pubblica di cui agli artt. 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), sia per i trasferimenti di proprietà di società esercenti l'attività radiotelevisiva di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 13, della stessa legge n. 249 del 1997. La norma, dunque, non disciplinerebbe la situazione delle reti eccedenti, per l'esercizio delle quali non occorrerebbe alcuna autorizzazione ministeriale.

L'Avvocatura generale dello Stato conclude le proprie argomentazioni difensive, in punto di rilevanza, ritenendo la questione sollevata astratta perché non strumentale alla tutela delle posizioni soggettive azionate nel giudizio.

Sotto altro profilo, la difesa dello Stato deduce l'inammissibilità della questione sollevata, in quanto il suo accoglimento inciderebbe sulla scelta legislativa di determinare le modalità di messa a regime del sistema misto disciplinato dalla legge censurata.

6. — Nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza delle censure con riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati.

Il rimettente non avrebbe, infatti, spiegato le ragioni dell'asserita violazione dei principi del pluralismo e di ragionevolezza, limitandosi a richiamare l'ordine delle argomentazioni sviluppato nella sentenza n. 420 del 1994.

Il richiamo sarebbe non corretto, nella prospettiva della difesa erariale, secondo la quale l'attuale giudizio si svolgerebbe sotto la vigenza di un diverso assetto normativo che, in ossequio alle prescrizioni contenute nella predetta decisione, avrebbe limitato il numero delle reti assentibili ad uno stesso operatore privato (art. 2, comma 6).

Ad avviso dell'Avvocatura la disciplina contenuta nell'art. 3, commi 6 e 7, non potrebbe protrarre, senza soluzione di continuità, il regime transitorio precedente il 1997. La norma, infatti, risponderebbe ad una logica coerente con il differente scenario normativo e tecnico (legato alla rivoluzione digitale e al processo di convergenza in atto) nel quale si applicherebbe.

La rapida evoluzione tecnologica, conclude l'Avvocatura, ha portato di recente il legislatore a differire, con decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 66, i termini per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica. Ciò al fine di favorire, senza gravosi oneri di riconversione e ristrutturazione, il migliore e più rapido passaggio ad un sistema di trasmissione in tecnica digitale.

7. — È intervenuta nel giudizio l'Adusbef-Associazione utenti e consumatori, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Cerniglia, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, con richiamo alle argomentazioni già contenute nell'ordinanza del Tar.

8. — Si è costituita la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Satta, sostenendo che la questione, nei termini prospettati dall'ordinanza di rimessione, non è fondata.

In particolare, la società deducente ha contestato che la disciplina contenuta nella legge n. 249 del 1997 possa essere qualificata quale proroga pura e semplice del regime transitorio instaurato con il decreto-legge n. 323 del 1993, e proseguito con l'emanazione del decreto-legge n. 545 del 1996. La suddetta legge avendo introdotto, infatti, una nuova e più restrittiva disciplina *antitrust* con fissazione al 20% del limite anticoncentrativo, si sarebbe adeguata ai principi affermati dalla sentenza n. 420 del 1994.

La previsione, poi, di un regime transitorio di deroga al suddetto limite risponderebbe, secondo la difesa della RAI, alla profonda e coerente razionalità di consentire agli operatori privati «eccedenti» di continuare in questa fase di transizione a trasmettere in *simulcast*, in attesa che la maturazione del mercato satellitare consenta di riversare sullo stesso l'intera attività radiodiffusiva, con conseguente possibilità di cedere a terzi la concessione terrestre eccedentaria «in maniera industrialmente ed economicamente indolore».

Quanto all'assunta violazione dell'art. 21 della Costituzione, la difesa della RAI sottolinea che la riduzione di un operatore in eccedenza non sarebbe da sola sufficiente ad assicurare il pluralismo. Una disciplina antimonopolistica che intenda garantire il pluralismo esterno non potrebbe prescindere, si sostiene, dalla concreta situazione del mercato assoggettato a controllo. In questa prospettiva assumerebbe valenza determinante la valutazione del bacino di utenza coperto dal gestore, a prescindere dal numero delle reti televisive possedute.

La difesa della concessionaria del servizio pubblico conclude affermando che le condizioni per la trasformazione del settore radiotelevisivo sarebbero ormai mature. L'innovazione tecnologica numerica terrestre consentirà un aumento illimitato della disponibilità di radiofrequenze assegnabili, con conseguente accentuazione del pluralismo informativo.

La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe confermato, secondo la difesa della RAI, l'avvenuto mutamento della situazione del mercato, affermando, con deliberazione 13 giugno del 2000, n. 365, che l'istruttoria volta ad accettare la sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura anticoncentrativa di cui all'art. 3, commi 6 e 7, è oramai pressoché conclusa.

9. — Si è costituita in giudizio la società Rete A S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Sorrentino, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata.

In via preliminare, viene ribadita la sussistenza della rilevanza delle sollevate questioni atteso che l'accoglimento delle stesse condurrebbe non solo all'annullamento delle autorizzazioni rilasciate alle reti eccedenti, ma finirebbe anche per incidere sui criteri seguiti dall'Agcom nell'assegnazione delle frequenze e nella stessa determinazione del numero delle reti a copertura nazionale.

Nel merito, la società deducente osserva, innanzitutto, che la normativa impugnata, non rispettando le prescrizioni contenute nella sentenza n. 420 del 1994, violerebbe l'art. 136 della Costituzione.

In ordine all'inosservanza dell'art. 21 della Costituzione, la difesa della parte sostiene che la disciplina censurata, consentendo il superamento dei limiti anticoncentrativi per un periodo di tempo indeterminato, si porrebbe in netto contrasto con il principio del pluralismo informativo. Né varrebbe l'obiezione relativa alla valenza temporanea delle disposizioni in esame. Rileva la difesa di Rete A che già in altre occasioni la Corte ha salvato la normativa radiotelevisiva da una declaratoria di incostituzionalità facendo leva sulla assunta transitarietà della stessa, cui, però, non sarebbe mai seguita una disciplina conforme alle indicazioni costituzionali.

La durata del periodo transitorio — legata ad una valutazione discrezionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — sarebbe, nella prospettiva della esponente, guidata dall'esigenza di assicurare il passaggio al sistema satellitare o via cavo senza alcuna perdita economica per il soggetto interessato, al fine di tutelare le imprese operanti in violazione delle regole anticoncentrazione, relegando sullo sfondo l'esigenza — in realtà primaria — di garantire il rispetto del principio del pluralismo informativo.

La società conclude le proprie argomentazioni difensive sottolineando la necessità che la Corte estenda, in via consequenziale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche all'art. 3, comma 11, quarto periodo, della legge n. 249 del 1997. Tale disposizione attribuirebbe, infatti, all'Autorità lo stesso potere discrezionale nella determinazione del periodo di permanenza nell'etere anche della seconda emittente criptata (Tele+Nero).

10. — Si è costituita la società R.T.I.-Reti Televisive Italiane S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Bonomo, Aldo Frignani, Luigi Medugno e Avilio Presutti, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità per irrilevanza delle sollevate questioni per le stesse motivazioni illustrate dalla difesa erariale. La deducente, sul punto, aggiunge che, allo stato, nessuna delle reti in esercizio è assegnataria di frequenze, che verranno determinate nell'ulteriore fase di progettazione, rinviata, secondo quanto previsto negli atti di concessione, al termine di 24 mesi dal 31 luglio 1999, con possibilità di proroga.

Il problema dell'uso e della giusta distribuzione della provvista di frequenze disponibili potrà, pertanto, diventare attuale soltanto alla scadenza del predetto termine; anche se — sempre secondo la difesa di R.T.I. il sopravvenuto accantonamento del piano analogico per effetto dell'art. 2-bis della legge n. 66 del 2001 renderà vana qualsiasi attesa.

Nel merito, si sostiene la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, che fissando il limite anticoncentrativo del 20%, avrebbe recepito puntualmente il dettato della sentenza n. 420 del 1994.

Ad avviso della società R.T.I., la prospettata questione di incostituzionalità dell'art. 3, commi 6 e 7, sarebbe anch'essa manifestamente infondata.

La disciplina transitoria, infatti, risulterebbe legittima per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto, perché garantirebbe il principio del pluralismo informativo, impedendo l'estinzione di una emittente nazionale, cui non potrebbe seguire il subingresso di un nuovo operatore privato. In secondo luogo, perché alla stessa rete «eccezionale» il legislatore avrebbe attribuito un ruolo di traino verso la maggiore diversificazione dei mezzi di trasmissione, funzionale al più rapido sviluppo della tecnologia digitale.

La normativa transitoria, conclude l'esponente, non potrebbe essere considerata come mera prosecuzione temporale del regime giuridico esistente prima della sentenza n. 420 del 1994. L'emittente «fuori limite» (identificata in Retequattro) svolgerebbe, infatti, rispetto al passato, la sua attività di trasmissione via etere sulla base di un titolo non stabile, con conseguenziali ripercussioni sull'intera fisionomia dell'attività di impresa dalla stessa svolta.

La società sottolinea, infine, che la preoccupazione manifestata dal giudice rimettente di una indefinita protrazione dell'attuale sistema regolamentare per lo stato dell'evoluzione tecnologica sarebbe sconfessata dall'attività posta in essere dall'Autorità di settore e dalle recenti novità normative.

Nella deliberazione n. 365 del 2000 (sopra citata) l'Autorità ha, infatti, ritenuto pressoché conclusa l'istruttoria sulla misura anticoncentrativa ad essa demandata dal legislatore *ex art. 3, commi 6 e 7*.

Il decreto-legge n. 5 del 2001 ha previsto il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per le trasmissioni digitali — da parte del Ministero per le comunicazioni — in base ad un regolamento da adottarsi, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 giugno 2001.

11. — Si sono costituite le società TV Internazionale S.p.a. e Beta Television S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Pace, Piero D'Amelio e Ottavio Grandinetti, chiedendo l'accoglimento delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Le disposizioni impugnate — evidenzia la difesa delle predette società — realizzerebbero una protrazione, con aggravio, del precedente assetto normativo giudicato incostituzionale dalla sentenza n. 420 del 1994. L'attuale piano di assegnazione delle frequenze consentirebbe, infatti, la concentrazione in capo ad un unico operatore privato di tre reti sulle undici (e non più dodici) complessivamente pianificate.

L'occupazione illegittima da parte delle tre reti R.T.I. di un cospicuo numero di radiofrequenze terrestri impedirebbe, inoltre, di ridurre l'attuale disparità di trattamento esistente tra queste ultime e le altre reti nazionali nella copertura televisiva via etere terrestre.

La difesa delle società afferma che la mancanza di un parametro normativamente stabilito, secondo i principi propri della riserva di legge, nella definizione del potere attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni confermerebbe la illegittimità delle norme denunciate.

I deducenti sostengono, infine, che dovrebbe essere dichiarata l'incostituzionalità consequenziale dell'art. 3, comma 11, della stessa legge n. 249 del 1997, il quale, pur prescrivendo che «nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata», vanificherebbe tale divieto consentendo il permanente utilizzo della seconda rete criptata, sia pure in via provvisoria, «alle stesse condizioni e termini previsti dai commi 6 e 7» dello stesso articolo.

Nello svolgimento delle successive argomentazioni difensive sul punto, le società assumono l'incostituzionalità non soltanto della disciplina «provvisoria» delle trasmissioni codificate, ma anche di quella «a regime». La ragione sarebbe insita nella stessa natura limitata delle frequenze radioelettriche, che non potrebbero, in quanto tali, essere assegnate ad emittenti criptate. Tale assegnazione ridurrebbe, infatti, inevitabilmente il numero delle opzioni informative disponibili per quei cittadini che non intendessero sottoscrivere un abbonamento ad una *pay-tv*.

La scelta legislativa risulterebbe, pertanto, ad avviso delle esponenti, irrazionale e lesiva del pluralismo, nonché «in contrasto con i limiti dell'utilità sociale e dell'interesse generale, i quali, ai sensi degli artt. 41 e 42, primo comma, seconda parte, della Costituzione, devono caratterizzare la disciplina dei beni (come l'etero) assoggettati al governo dello Stato».

Ancora secondo la difesa della società la gravità dell'espeditivo legislativo volto a neutralizzare i divieti contenuti, rispettivamente, nell'art. 2, comma 6, e nell'art. 3, comma 11, si misurerebbe alla luce della previsione, contenuta nell'art. 17, comma 2, del regolamento per il rilascio delle concessioni, dell'eventuale «subentro» di un terzo interessato nella posizione «utile» occupata in graduatoria da «Retequattro» e da «Tele+ Nero», qualora «entro il termine di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge risultino rimosse le condizioni ostaive all'esercizio, sulle frequenze terrestri in tecnica analogica, delle reti eccedenti». Il che dovrebbe consentire la possibilità di un eventuale subentro «in soprannumero» da parte di un terzo acquirente, con la grave conseguenza di impedire l'attuazione delle concessioni rilasciate nel luglio del 1999. Non si potrebbe, infatti, così trasferire alle altre emittenti le frequenze «necessarie» per la copertura del territorio.

12. — Si sono costituite le società Prima TV S.p.a. ed Europa TV S.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati Roberto Afeltra e Felice Vaccaro, le quali, in via preliminare, chiedono che la Corte dichiari inammissibili le questioni per difetto di rilevanza. La sopravvivenza transitoria delle due reti eccedenti non avrebbe, infatti, causato una minore disponibilità di frequenze assegnabili. Sul punto vengono sviluppate argomentazioni difensive analoghe svolte dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla società R.T.I.

Nel merito, le predette società deducono l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, atteso che le Tele+ non avrebbero mai debordato dal limite anticoncentrativo del 20%.

Quanto alla violazione dell'art. 3, commi 6 e 7, della stessa legge, le esponenti evidenziano, con argomentazioni analoghe a quelle esposte dalla società R.T.I., il pericolo di estinzione di una emittente nazionale senza contestuale aumento del pluralismo informativo.

13. — Si è costituita la società Centro Europa 7 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ongelia, Renzo Vistarini e Raffaele Izzo, ripercorrendo l'*iter* motivazionale dell'ordinanza del Tar e condividendo le censure di incostituzionalità sollevate. La società aggiunge che l'attuale normativa di settore le impedirebbe di utilizzare concretamente le frequenze che le sono state assegnate nella fase di pianificazione, e conclude per l'accoglimento delle questioni sollevate.

14. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 6 novembre 2001, sono state depositate ulteriori memorie difensive.

L'Avvocatura generale dello Stato ribadisce l'erronea valutazione della rilevanza effettuata dal giudice rimettente, aggiungendo che esula dall'oggetto della questione sollevata dal Tar qualunque valutazione attinente alla non equivalente copertura del territorio nazionale da parte delle reti, così come eventuali illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati.

Si precisa, ad ogni modo, che l'eventuale caducazione delle norme impugnate non determinerebbe un incremento della disponibilità di frequenze per gli altri concessionari, atteso che:

a) le frequenze occupate dalla rete «eccedente» non sarebbero corrispondenti a quelle di una rete configurata nel piano;

b) non si potrebbe effettuare una assegnazione provvisoria in mancanza di specifica indicazione del piano stesso.

La difesa erariale evidenzia, inoltre, che una eventuale sentenza di accoglimento inciderebbe negativamente sul c.d. piano di «disarmo bilanciato» predisposto dal legislatore del 1997, che vorrebbe una contestuale attuazione delle norme di cui all'art. 3, commi 6, 7 e 9, della legge n. 249 del 1997 (quest'ultimo comma è relativo al programma di ristrutturazione di una delle reti della RAI in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie).

Nel merito, l'Avvocatura si sofferma ampiamente sulla nuova tecnica di trasmissione digitale per evidenziare che l'aumento del numero dei programmi irridiabili non può non avere una ricaduta sui criteri di adeguamento ai principi costituzionali in materia.

Il nuovo scenario digitale riceverà completa definizione, continua la difesa erariale, entro l'anno 2006, secondo quanto disposto dall'art. 2-bis, comma 5, della legge n. 66 del 2001; *medio tempore* verrà consentita la sperimentazione della diversa tecnica di trasmissione con obbligo dei soggetti titolari di più di una concessione di riservare almeno il 40% della capacità di trasmissione di ciascun blocco di programmi ad altri operatori. Riferisce sempre l'Avvocatura che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazione del 7 agosto 2001, n. 346, sulla base della predetta normativa e all'esito di approfondite analisi di mercato, ha fissato il termine del 31 dicembre 2003 per il definitivo abbandono dell'etere terrestre da parte delle reti eccedenti, con riserva di rivedere il termine stesso entro il 31 gennaio 2003, prevedendo che alla data per prima indicata, almeno il 50% della popolazione sarà in grado di ricevere segnali televisivi digitali e satellitari.

Per le esposte ragioni, l'Avvocatura conclude, anche alla luce delle menzionate novità legislative e provvidenziali, nel senso della inammissibilità o infondatezza della questione sollevata.

15. — La difesa della RAI S.p.a. si richiama anch'essa al contenuto della legge n. 66 del 2001 e al provvedimento n. 346 del 2001 dell'Autorità per evidenziare come la soglia del 50% — ritenuta dall'Agcom stessa un giusto «bilanciamento tra la necessità di procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze economiche delle imprese» — appaia rispondente ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Dopo aver sottolineato la natura del tutto eterogenea della misura prevista dall'art. 3, comma 9, rispetto alle misure anticoncentrative disposte dai commi 6 e 7 dello stesso art. 3, la deducente insiste nella dichiarazione di infondatezza della questione sollevata dal Tar.

16. — La difesa di Rete A S.r.l. mette in evidenza, nella memoria depositata, che il termine del 31 dicembre 2003 fissato dall'Agcom è:

- a) eccessivamente lontano in relazione alla perdurante situazione di accertata illegittimità;
- b) non «credibile» alla luce della facoltà di proroga prevista;
- c) «smentito» da altre analisi di mercato, secondo le quali la diffusione digitale interesserà il 60% delle famiglie italiane soltanto nel 2017.

La deducente aggiunge, inoltre, che il legislatore e l'Agcom avrebbero disegnato un circolo vizioso, attribuendo il compito di stimolare e accelerare il passaggio alle nuove tecnologie ai principali operatori privati, che hanno interesse a ritardare l'attuazione di un sistema che porterà alla perdita della rete «eccedente».

La parte insiste, pertanto, per l'accoglimento della questione sollevata.

17. — La difesa di R.T.I. S.p.a., rispetto alle argomentazioni difensive prospettate nell'atto di costituzione, sottolinea la necessità di una rinnovata valutazione del requisito della rilevanza ad opera del giudice *a quo*, in quanto:

- a) non sarebbe stata impugnata, da parte dei ricorrenti, la deliberazione n. 346 del 2001 dell'Agcom;
- b) tale deliberazione ha fissato il termine finale del regime transitorio, con consequenziale venuta meno della natura indeterminata delle disposizioni censurate. Da qui la prospettata necessità di una restituzione degli atti al giudice *a quo*, già altre volte, effettuata dalla Corte in presenza di *ius superveniens* contenuto in atti non aventi forza di legge (vengono citate la sentenza n. 177 del 1991 e l'ordinanza n. 173 del 1973).

Il suddetto provvedimento dell'Autorità viene richiamato anche al fine di riaffermare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, atteso che non sussisterebbe più né il rischio di una protrazione indefinita del regime transitorio, né una applicazione dello stesso per un periodo ancora eccessivamente lungo.

In questo quadro si inserirebbe la legge n. 66 del 2001, che avrebbe integrato il regime transitorio previsto dalla legge n. 249 del 1997, rispettando le indicazioni date dalla sentenza n. 420 del 1994.

Dopo aver ricordato le disposizioni più rilevanti del nuovo assetto televisivo «imposto» dal legislatore, la difesa di R.T.I. sostiene che le attuali reti «eccedentarie» dovranno — alla luce, soprattutto, di quanto statuito dall'art. 2-bis della legge citata — svolgere un ruolo trainante del sistema verso la conversione delle tecniche di trasmissione e conseguentemente verso la migliore attuazione del principio del pluralismo informativo.

La società deduce, inoltre, che una ipotetica dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe il crollo dell'intero sistema televisivo, in quanto:

a) verrebbe a cadere l'insieme degli atti impugnati;

b) le imprese sarebbero private dei titoli abilitativi, tornando ad operare in una situazione di precarietà ed incertezza;

c) non sarebbe possibile assegnare frequenze «ad altri aspiranti», atteso che, venute meno le concessioni, tutti i soggetti diventerebbero soltanto «aspiranti»;

d) non si potrebbe procedere all'assegnazione di frequenze in presenza di un piano «annullato».

A questo, la difesa della parte aggiunge che l'impossibilità di assegnazione delle frequenze deriverebbe anche dal fatto che le stesse sarebbero localizzate in determinati punti di irradiazione, suscettibili, in quanto tali, di utilizzazione soltanto mediante gli impianti disattivati. Tutto questo evidenzierebbe l'errore in cui sarebbe incorso il giudice rimettente; da ciò la rafforzata necessità di un riesame della rilevanza della questione da parte di quest'ultimo.

18. — La difesa di TV Internazionale S.p.a. e di Beta Television S.r.l., in ordine alle diverse eccezioni sollevate dalle parti costituite sulla rilevanza della questione, replica che, affinché la questione di legittimità costituzionale possa dirsi rilevante, è sufficiente «una non implausibile motivazione sulla applicabilità nel giudizio *a quo* delle disposizioni» censurate; osserva che, in ogni caso, nell'ipotesi concreta la rilevanza deriva dal fatto che il trasferimento sul satellite delle reti eccedenti consentirebbe di «recuperare» un numero elevato di radiofrequenze suscettibili di nuova assegnazione.

Nel merito, le società ribadiscono la «consezione» temporale e concettuale esistente tra la disciplina oggetto della sentenza n. 420 del 1994 e la legge n. 249 del 1997, attestata dal fatto che la rete eccedente di R.T.I. continuerebbe ad operare grazie al rilascio della concessione avvenuta nel 1992 sulla base dell'art. 15, comma 4, della legge n. 223 del 1990, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 420 del 1994.

Le deducenti affermano, inoltre, in risposta alla sostenuta assenza di effetti favorevoli al pluralismo in caso di cessazione dell'attività delle reti eccedenti, che una sentenza di accoglimento consentirebbe all'emittente Centro Europa 7 di iniziare ad operare nel mercato e, più in generale, agli altri soggetti concessionari di ottenere le frequenze in concreto assegnate.

Quanto alla dedotta influenza dell'innovazione tecnologica digitale sulla garanzia del pluralismo osserva che tale influenza non sarebbe attuale, tenuto conto che la tecnologia digitale sostituirà quella analogica soltanto «entro l'anno 2006», quando già saranno scadute le concessioni sessennali rilasciate nel luglio del 1999.

La situazione, ad avviso delle deducenti, non è mutata né con la fissazione del termine ad opera della deliberazione dell'Agcom n. 346 del 2001 (termine ritenuto inattendibile e suscettibile di successive proroghe), né con l'ememanzione della legge n. 66 del 2001. Gli artt. 1 e 2-bis di detta legge sarebbero, anzi, anch'essi incostituzionali perché:

a) l'art. 1 impedirebbe alle amministrazioni competenti — in contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione — di esercitare le funzioni di governo dell'etere, là dove consente alle reti (anche prive di concessioni) di proseguire nell'esercizio delle loro trasmissioni sino all'attuazione del nuovo piano digitale;

b) gli artt. 1 e 2-bis perpetuerebbero sino al 2007 — in contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 e 136 della Costituzione — uno stato di fatto già dichiarato incostituzionale, consentendo, al contempo, che l'etere terrestre continui — in contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42 e 97 — ad essere utilizzato dalle emittenti criptate di un solo gruppo imprenditoriale.

La difesa delle società insiste, pertanto, nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione e nella richiesta di dichiarazione di incostituzionalità consequenziale delle norme da ultimo richiamate.

19. — La difesa di Prima TV S.p.a. ed Europa TV S.p.a. prospetta, innanzitutto, la violazione del principio di pari trattamento, per l'ingiustificato regime giuridico che caratterizza le trasmissioni criptate rispetto a quelle in chiaro.

Le deducenti, dopo aver sottolineato il rapporto di stretta dipendenza esistente tra impianti e frequenze secondo quanto già riferito dalla difesa di R.T.I., chiedono che la Corte disponga la restituzione degli atti al giudice *a quo* a seguito della emanazione della più volte citata deliberazione della Agcom n. 346 del 2001.

20. — La società Centro Europa 7 S.r.l. dopo aver sostenuto l'irrilevanza ai fini della decisione della sopravvenuta fissazione del termine da parte dell'Agcom secondo le linee difensive già tracciate dalla società Rete A — sottolinea che tuttavia l'emittente da essa gestita è l'unica ad avere ottenuto regolare concessione ma che non può operare per la mancata assegnazione delle frequenze da utilizzare; evidenzia la gravità dell'attuale assetto

televisivo caratterizzato dalla presenza di tre reti nazionali di R.T.I. su un totale di sei effettivamente operanti, delle quali due «Tele+Bianco e Telemarket (Elefante) non farebbero informazione, la prima in quanto *pay tv* e la seconda perché emittente di sole televendite»; insiste, pertanto, per l'accoglimento della questione.

21. — A seguito dell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 la Corte, con ordinanza istruttoria 3 dicembre 2001, ha disposto, «ai fini di una più completa valutazione di tutti gli aspetti della controversia e delle tesi contrapposte illustrate dalle parti», l'acquisizione di una serie di elementi di conoscenza circa l'assetto radiotelevisivo italiano, con particolare riguardo a quello in ambito nazionale, la sua evoluzione nel tempo, specie nel periodo transitorio, e i fattori che hanno concorso a determinarlo compresi, tra gli altri, gli aspetti tecnici (tecnologie di trasmissione, impianti, frequenze, copertura del territorio, ecc.), economici (assetti proprietari, accordi tra emittenti, ecc.) e finanziari (entrate e costi, entità e distribuzione della raccolta pubblicitaria, ecc.).

La Corte, con la predetta ordinanza, ha previsto i termini e le modalità dell'esecuzione dell'istruttoria, affidando al giudice relatore, quale giudice per l'istruzione, l'acquisizione degli elementi sopra indicati e la determinazione dei termini per i singoli adempimenti.

22. — Il giudice per l'istruzione ha disposto l'acquisizione degli elementi di conoscenza indicati, inoltrando formale richiesta al Ministero delle comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in data 4 febbraio 2002), nonché all'Autorità della concorrenza e del mercato (in data 14 febbraio 2002).

In relazione alle rispettive competenze tecniche è stato chiesto di indicare, con riferimento:

A. alle emittenti televisive private nazionali e alla concessionaria del servizio pubblico:

gli impianti di radiodiffusione televisiva nazionale esercenti nei seguenti periodi:

a) 1<sup>o</sup> ottobre 1984-agosto 1990 (in riferimento al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 - legge 6 agosto 1990, n. 223);

b) agosto 1990-agosto 1993 (in riferimento al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323);

c) agosto 1993-agosto 1996 (in riferimento al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545);

d) agosto 1996-luglio 1997 (in riferimento alla legge 31 luglio 1997, n. 249);

e) luglio 1997- luglio 1999 (in riferimento alla data di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per le emittenti private);

f) luglio 1999 fino alla data di comunicazione della richiesta inoltrata (con aggiornamento alla data dell'adempimento istruttorio), con indicazione delle aree coperte e della localizzazione dei siti di emissione dei segnali televisivi;

B. all'evoluzione del sistema televisivo dal 1994 ad oggi:

numero delle reti, livello di copertura del territorio e localizzazione degli impianti esercenti nel dicembre del 1994, con elencazione delle variazioni intervenute fino alla comunicazione della richiesta inoltrata (con aggiornamento alla data dell'adempimento istruttorio) e delle misure concretamente adottate «al fine di consentire e gradualmente ridimensionare le concentrazioni esistenti»;

C. ai sistemi, alle tecniche e alle modalità di trasmissione:

a) la quantità percentuale di servizi di televisione attualmente offerta con qualsiasi sistema (ad esempio: via etere terrestre; via cavo; via satellite), tecnica (ad esempio: analogica; digitale) o modalità (es. in chiaro; ad accesso condizionato) di trasmissione, con specificazione delle rispettive aree coperte e della possibile integrazione dei sistemi e delle modalità di trasmissione sotto il profilo degli impianti riceventi;

b) l'andamento del «mercato degli utenti e degli operatori» dal 1997 ad oggi, con previsione sino al 2006 per ciascuno dei predetti sistemi, tecniche e modalità di trasmissione;

C.1 alla televisione digitale terrestre:

a) i dati sulla fase di sperimentazione prevista dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 5 del 2001, con (eventuale) indicazione degli operatori privati che hanno intrapreso la suddetta sperimentazione;

b) i costi degli apparecchi riceventi e/o degli adattatori necessari per la ricezione del segnale televisivo digitale trasmesso in chiaro o in forma codificata (ad esempio: *set top box*; *decoder*; sistemi di antenna individuali/centralizzati), con specificazione delle possibilità di utilizzazione/adattamento di quelli esistenti ai fini della ricezione del segnale digitale;

c) i costi di installazione e di utilizzazione degli impianti di trasmissione in tecnica digitale;

d) l'andamento del mercato dei predetti costi dal 1997 ad oggi, con previsione sino al 2006;

e) il numero dei canali e delle reti «disponibili» con un sistema di trasmissione digitale a regime, specificando i limiti anticoncentrativi in grado di assicurare le regole concorrenziali;

D. all'attuazione del piano di assegnazione delle frequenze:

a) gli interventi tecnici e le iniziative comunque intraprese per l'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze al fine di consentire, in particolare, l'effettivo impiego delle frequenze concretamente assegnate ai singoli concessionari;

b) la prevedibile durata del processo di compatibilizzazione della situazione esistente a quella prefigurata nel piano;

E. alla copertura del territorio nazionale delle emittenti televisive private in chiaro e criptate: l'attuale livello di illuminazione delle aree di servizio consentito alle stazioni televisive appartenenti alle emittenti private nazionali cui è stata rilasciata l'autorizzazione o la concessione nel luglio del 1999; sul punto si è chiesto di specificare, altresì:

a) lo scarto esistente tra tale livello e quello raggiungibile mediante la concreta utilizzazione delle frequenze oggetto dei titoli abilitativi;

b) le modalità tecniche di ridistribuzione delle frequenze necessarie per la configurazione dei siti comuni previsti nel piano;

E.1. alla copertura del territorio nazionale della concessionaria del servizio pubblico: l'attuale livello di illuminazione raggiunto;

F. alla convergenza multimediale: lo stadio di sviluppo del processo di convergenza multimediale tra il settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni.

Con riferimento agli aspetti economici, si è richiesto di indicare, in relazione alle rispettive competenze:

a) la situazione degli assetti proprietari di tutte le reti televisive private nazionali, nonché le situazioni di controllo e di collegamento comunque esistenti tra le emittenti e tra queste e i soggetti proprietari in ciascuno dei periodi indicati *sub A*);

b) gli accordi intercorsi tra le emittenti, compresi quelli di interconnessione o di trasmissione di programmi in contemporanea eccedenti l'ambito locale.

Infine, per gli aspetti finanziari, è stato richiesto, sempre avuto riguardo agli ambiti di competenza, di specificare:

a) le entrate e i costi di ciascuna rete privata e pubblica, con allegazione degli estratti di bilancio;

b) le quote di *audience* e della raccolta pubblicitaria di tutte le emittenti private e pubbliche operanti a livello nazionale dal 1994 fino alla data dell'inoltro della richiesta (con aggiornamento alla data dell'adempimento istruttorio).

Con riferimento a tutti gli aspetti sopra riportati, è stato chiesto, inoltre, di fornire elementi in ordine al livello di concorrenza effettivo e consentito, con previsione fino al 2006, tenendo conto, tra l'altro, del numero delle imprese televisive nazionali pubbliche e private operanti, delle risorse tecniche disponibili, delle barriere all'ingresso esistenti.

In data 23 maggio 2002, il giudice per l'istruzione, a seguito dell'avvenuto deposito delle relazioni illustrate e della relativa documentazione da parte dei soggetti sopra indicati, ha chiesto al Ministero delle comunicazioni di fornire i seguenti chiarimenti:

a) in ordine alla copertura del territorio nazionale, sulla base di quali elementi si fosse accertato il superamento della soglia del 75% del territorio da parte di Canale 5 e Italia 1 e il mantenimento al di sotto di detta soglia per le altre emittenti nazionali;

b) in ordine al numero dei canali e delle reti disponibili in tecnica digitale, sulla base di quali criteri fosse stato possibile ipotizzare — avendo la disponibilità di 55 canali — un numero di programmi pari a 220;

c) sulle attuali e prevedibili possibilità di utilizzazione dei quattro canali previsti dal piano (analogico) nazionale di assegnazione delle frequenze (66, 67 e 68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF) per la diffusione digitale terrestre;

d) in ordine agli accordi tra emittenti, l'assetto proprietario dei seguenti soggetti: Consorzio Italia 9 Network; Circuito Odeon Tv; Consorzio Italia 3, dal momento della loro costituzione ad oggi;

e) l'attuale stato dei giudizi promossi da Rete Mia, Rete A, Rete Capri, 7 Plus.

In pari data, il giudice per l'istruzione ha chiesto, altresì, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni chiarimenti sul punto c) sopra indicato, nonché di specificare in dettaglio, in ordine al numero dei canali e delle reti disponibili in tecnica digitale, i criteri che consentirebbero — avendo la disponibilità di 55 canali — un numero di programmi complessivo pari a 144.

Infine, le due Autorità e il Ministero sono stati invitati a trasmettere (entro il 2 settembre 2002) ulteriori ed eventuali elementi di aggiornamento relativi allo stato della sperimentazione del digitale terrestre.

23. — Con memoria depositata all'esito dell'istruttoria, Centro Europa 7 S.r.l. ha sottolineato, quanto al contenuto della relazione redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come detta Autorità abbia confermato «con termini chiari ed inequivoci» che il quadro normativo delineato dalla legge n. 249 del 1997 ha «lasciato pressoché immutato il precedente assetto», attraverso l'ulteriore proroga del periodo transitorio e il rilascio di titoli abilitativi alle reti eccedenti, con conseguente impossibilità per la esponente di utilizzare le frequenze oggetto della concessione rilasciata nel luglio del 1999; per quanto riguarda il contenuto della relazione depositata dal Ministero delle comunicazioni, ha osservato come lo stesso «non abbia potuto fare a meno di confermare» che «la proroga dell'esercizio delle emittenti televisive nazionali veniva disposta fino al 31 luglio 1999».

La difesa della società, inoltre, contesta l'affermazione ministeriale secondo cui non vi sarebbe «legame tra le concessioni rilasciate e la disponibilità delle frequenze transitoriamente in esercizio», mediante il richiamo all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 1999 (Disciplinare per il rilascio delle concessioni nazionali). L'esponente conclude, sul punto, affermando che l'attuale situazione prorogherebbe con aggravio la precedente, operando allo stato, sul mercato, sei reti nazionali, di cui due (Tele+ Bianco e Telemarket) «non farebbero informazione».

Nella memoria, infine, la parte analizza la questione di legittimità costituzionale alla luce del previsto sistema televisivo digitale, sottolineando come tutte le parti in causa, nonché le due Autorità e il Ministero, direttamente o indirettamente, abbiano ritenuto non realizzabile il passaggio alla nuova tecnica di trasmissione entro la data prefissata della fine dell'anno 2006. Vengono riportati, a tal proposito, alcuni passi della relazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cui si manifesta la conseguente preoccupazione di una protrazione dell'attuale situazione di sostanziale duopolio con «rilevanti barriere all'ingresso» e «fenomeni collusivi a carattere escludente nei confronti di altri operatori in violazione delle regole di concorrenza».

La difesa di Centro Europa 7 S.r.l. indica quale data realistica del passaggio al digitale l'anno 2017, precisando, però, come l'attuale questione di legittimità costituzionale abbia ad oggetto il sistema di trasmissioni televisive in tecnica analogica e non digitale, considerato anche che le concessioni rilasciate nel luglio del 1999 scadranno nel luglio del 2005 e quindi prima della programmata data di cessazione della tecnica analogica del 2006.

La società deducente afferma di condividere quanto sostenuto dalla difesa delle società TV Internazionale S.p.a. e Beta Television S.r.l., secondo cui alcune norme della legge n. 66 del 2001 «concorrono anch'esse a perpetuare la situazione di incostituzionalità denunciata dal Tar Lazio, con richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 1 e 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 42, 97 e 136 della Costituzione».

Infine, la difesa della parte deduce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella propria relazione «si dimentica», nel descrivere il panorama dell'emittenza nazionale, che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze del 1998 è stato accantonato, con la conseguente oggettiva impossibilità per la stessa Centro Europa 7 S.r.l. di utilizzare concretamente le frequenze oggetto di concessione. La parte richiama, inoltre, l'affermazione contenuta nella «relazione aggiuntiva» predisposta dall'Autorità citata, secondo cui «la nuova assegnazione delle frequenze ha consentito una copertura di oltre l'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia. La popolazione servita è pari ad oltre il 92 % (...); tale asserzione viene contestata in quanto la stessa rischierebbe di creare «pericolosi equivoci», atteso che nessuna «nuova frequenza» è stata assegnata, come, del resto, ammette lo stesso Ministero, laddove nella relazione fa riferimento all'accantonamento del piano.

L'esponente, pertanto, chiede che vengano dichiarate incostituzionali le norme censurate, compreso l'art. 3, commi 6 e 7 — qualora non si ritenga che detto articolo sia stato implicitamente abrogato dalla successiva legge 29 marzo 1999, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo») —, e le altre norme sopra indicate.

24. — Con memoria anch'essa depositata all'esito dell'istruttoria, l'Adusbef contesta, innanzitutto, la ricostruzione dell'assetto televisivo pubblico e privato svolta dal Ministero nella relazione depositata agli atti, in quanto la stessa farebbe pensare «che lo sviluppo dell'etere sia stato sotto il controllo dello Stato». La difesa della parte ripercorre l'evoluzione legislativa che ha caratterizzato il settore al fine di dimostrare, di converso, la carenza di una normativa organica, rispettosa dei principi costituzionali, sottolineando la nascita di fatto dell'attuale situazione del mercato televisivo e illustrando il contenuto delle sentenze ritenute più significative emanate dalla Corte costituzionale fino alla sentenza n. 420 del 1994, cui non sarebbe stata data «esecuzione». Viene, inoltre, riportato un passo della relazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in cui verrebbe foto-

grafata, secondo l'Adusbef, l'attuale situazione in contrasto con il principio della concorrenza e del pluralismo. Allo stesso modo, l'esponente richiama parte del contenuto delle relazioni annuali al Parlamento dell'Agcom del 2000 e 2001, in cui si sarebbe rilevata la presenza di un sostanziale duopolio (Rai e Mediaset).

La difesa della parte si sofferma, poi, sulla televisione digitale terrestre, ribadendo l'impossibilità dell'avvio di detto sistema entro la data programmata del 2006 e dando atto che lo stesso si trova in uno stadio di sperimentazione che, tra l'altro, la RAI starebbe effettuando esclusivamente sul piano tecnico, senza diffusione al pubblico, in tre località.

Nell'ultima parte della memoria, l'Adusbef illustra «il concetto di pluralismo» in tutte le sue manifestazioni, anche alla luce delle esperienze degli altri Paesi, sottolineando lo stato di inattuazione di detto principio nel nostro Paese. La parte dà atto, inoltre, che «l'Autorità Antitrust Europea ha aperto una procedura nei confronti del Governo italiano per la questione ben nota di Centro Europa 7 S.r.l., che ha ottenuto da tre anni la concessione, ma non ha le frequenze in quanto occupate da Rete Quattro».

25. — Con memoria depositata all'esito dell'istruttoria, l'Avvocatura generale dello Stato ha ripreso, ampliandole, le argomentazioni già contenute nel precedente atto di intervento ed ha sottolineato, inoltre, quanto segue.

Descrivendo il contesto televisivo digitale alla luce di quanto previsto dal decreto-legge n. 5 del 2001, la difesa erariale ritiene che i tempi non brevi di attuazione del piano analogico di assegnazione delle frequenze finirebbero con il sovrapporsi a «quelli dell'imprescindibile introduzione del digitale» (ritardandone il passaggio), con pesanti ricadute in termini economici per gli operatori, a causa della necessaria duplicazione degli investimenti, e per la stessa utenza, costretta a «risintonizzare gli apparecchi riceventi ed a riorientare le antenne e, successivamente, nuovamente costretta a risintonizzare gli apparecchi e ad acquisire *set top box* o nuovi televisori digitali». L'Avvocatura aggiunge, inoltre, che la caducazione delle norme censurate non potrebbe condurre all'attuazione del piano analogico di assegnazione, stante «il congelamento della situazione di detenzione attuale» sino all'attuazione del piano digitale di assegnazione delle frequenze di cui al citato decreto-legge n. 5 del 2001.

La difesa erariale ribadisce, inoltre, che la questione sarebbe inammissibile in quanto inciderebbe sulla definizione delle modalità di attuazione e di messa a regime del sistema misto previste dal legislatore, nell'esercizio non arbitrario della propria discrezionalità, mediante la correlazione tra la fissazione di limiti di cumulo delle concessioni (art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997) e la ristrutturazione della concessionaria pubblica, in modo che la stessa non possa avvalersi di più di due reti per la trasmissione di pubblicità (art. 3, comma 9, della legge citata). L'Avvocatura dello Stato afferma testualmente: «nel concreto, le parallele misure rispettivamente previste per il settore privato e per la concessionaria del servizio pubblico rientrano in un disegno unitario ed inscindibile del legislatore, che intende intervenire sulla struttura del mercato pubblicitario incidendo contemporaneamente su entrambi i maggiori soggetti, pubblico e privato, ad evitare alterazione e squilibri ulteriori. Le censurate disposizioni dell'art. 3, commi 6 e 7, risultano per tale verso intimamente collegate a quelle del comma 9 dello stesso articolo (nonché a quelle del comma 11 concernenti le emittenti che trasmettono in forma codificata via etere terrestre)».

In ordine agli evocati parametri costituzionali, l'Avvocatura sottolinea l'infondatezza della censura riferita all'art. 136 della Costituzione, per essere diverso il regime transitorio in atto rispetto a quello giudicato con sentenza n. 420 del 1994.

Per quanto attiene all'art. 21 della Costituzione, la difesa erariale ritiene l'inammissibilità della questione, in quanto la stessa non si fonda «su di una valutazione diretta del rapporto tra i principi dell'art. 21 (quali enucleati dalla giurisprudenza) e la normativa censurata, ma si risolve essenzialmente in una denuncia di violazione dell'art. 136 della Costituzione». In ogni caso — aggiunge l'Avvocatura — anche con riguardo al parametro dell'art. 21 della Costituzione direttamente investito, la inammissibilità della censura permanerebbe, in quanto «il rimettente avrebbe dovuto necessariamente darsi carico di ricostruire sia il concreto contesto fattuale e normativo caratterizzante la situazione attuale sia la platea complessiva degli operatori comunque legittimati all'esercizio».

Nel presente giudizio, precisa la difesa erariale, il rispetto del principio del pluralismo dovrebbe essere valutato esclusivamente con riferimento all'art. 21 e non anche all'art. 41 della Costituzione, con conseguenziale ininfluenza delle considerazioni espresse sul versante della concorrenza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Avvocatura ritiene, inoltre, che, rispetto alla situazione considerata nella citata sentenza n. 420 del 1994, il pluralismo delle voci sarebbe aumentato per il seguente ordine di motivi:

*a)* possibilità attribuita alle emittenti nazionali con copertura inferiore al 75% del territorio di acquisire dalle emittenti locali impianti e rami di azienda (art. 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545; art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2001);

*b)* assegnazione provvisoria di frequenze di cui all'art. 3, commi 8 e 11, della legge n. 249 del 1997;

*c)* diminuzione degli impianti delle reti R.T.I. (-39 Canale 5; -94 Italia 1; -76 Rete a) e aumento degli impianti di TMC (+83), di TMC2 (+101), di Rete A (+46), di Elefante Telemarket (+67), di Rete Capri (+22);

*d)* presenza sul mercato delle c.d. *syndications* o *network* nazionali, «costituiti da un insieme di emittenti in possesso di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che si accordano per irradiare lo stesso programma sul territorio complessivamente servito, così realizzando, nella sostanza, nel trasmettere con tale modalità, una rete nazionale»; detti circuiti, tenendo conto esclusivamente di quelli che servono singolarmente più di dieci regioni, sarebbero, secondo l'Avvocatura, quattro: Fox Kids, Italia 9, Odeon tv, Super six;

*e)* la ricca offerta di canali televisivi da parte delle emittenti locali.

La difesa erariale si sofferma, infine, sul principio del pluralismo così come inteso nella sentenza n. 155 del 2002 di questa Corte e nelle direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE del 7 marzo 2002.

In ordine all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura afferma che il parametro è evocato in modo generico dal rimettente «senza specificazione dei canoni riconducibili a tale norma ritenuti violati e senza alcun supporto motivazionale»; in ogni caso, rileva come non contrasterebbe con il principio di ragionevolezza l'adozione di un criterio di gradualità nel passaggio al nuovo sistema.

26. — La società Rete A S.r.l. evidenzia, nella memoria depositata, la incompletezza delle risposte rese all'esito dell'istruttoria. In particolare, ritiene che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia fornito, relativamente agli assetti proprietari di TV Internazionale e di Tele+, dati parziali e non aggiornati (risalenti rispettivamente al 9 agosto 1995 e al 28 aprile 1995). La difesa della società osserva, inoltre, che mancherebbero del tutto i dati relativi a Tele+3 Omega TV (la sesta televisione nazionale controllata, si ritiene, dalla Fininvest fino al 1994). La parte contesta, infine, l'omesso riferimento al provvedimento adottato nell'ottobre del 1996 dal Garante dell'editoria, con cui era stata accertata la mancanza di controllo di Tele+ da parte della Fininvest, ancorché una situazione di controllo venisse riconosciuta esistente per il periodo antecedente; la deducente sostiene che, a tutt'oggi, persisterebbe detto controllo societario tramite il possesso e la gestione delle postazioni di trasmissione di Tele+ da parte di Elettronica Industriale, società di R.T.I.

In relazione alla raccolta delle risorse pubblicitarie, la società Rete A pone in evidenza l'illegittimità dell'attività realizzata dalla società Publitalia, la quale, essendo concessionaria esclusiva della raccolta pubblicitaria per le tre reti R.T.I., supererebbe il limite anticoncentrativo del 20%, non applicandosi ad essa, sempre secondo l'esponente, la disciplina transitoria prevista per le reti eccedenti.

Sui tempi del passaggio alla televisione in tecnica digitale, nonché sul merito della questione sollevata, la difesa della società ribadisce quanto sostenuto nei precedenti scritti difensivi, che avrebbe trovato conferma negli esiti dell'istruttoria svolta da questa Corte.

La predetta società, pertanto, conclude per l'accoglimento della prospettata questione, chiedendo, altresì, la declaratoria in via consequenziale della illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 66 del 2001, per aver sancito il definitivo accantonamento del piano analogico.

27. — La società R.T.I. S.p.a., con memoria depositata all'esito dell'istruttoria, sostiene che il giudice rimettente avrebbe dovuto, seguendo criteri di consequenzialità logico-giuridica nella risoluzione della controversia sottoposta al suo esame, alla luce dei motivi del ricorso, accettare in via principale la legittimità delle procedure di rilascio dei titoli concessori e (a monte) degli atti di contenuto normativo. La conseguenza sarebbe stata — una volta cadute giudizialmente le concessioni assentite — l'automatico venir meno della base di calcolo dalla quale dipenderebbe la collocazione in posizione eccedentaria delle emittenti che superano i limiti anticoncentrativi fissati dalla legge. Con l'ulteriore conseguenza della perdita di qualsiasi rilevanza della questione sollevata, così da imporre alla Corte la restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Nella memoria vengono ribaditi gli errori nei quali sarebbe incorso il giudice rimettente. Al riguardo, la difesa della società riporta gli esiti di uno studio tecnico, depositato agli atti, che avrebbe accertato che gli impianti censiti non coinciderebbero con quelli pianificati. Ciò dimostrerebbe che la temporanea sopravvivenza delle reti eccedenti non avrebbe intaccato la provvista di frequenze pianificate. Una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale provocherebbe, pertanto, la mera disattivazione delle reti eccedenti, «non assegnabili ad altri aspiranti e non utilizzabili ai fini (peraltro ormai accantonati) dell'adeguamento delle reti al piano».

Viene ribadita, infine, la necessità di una restituzione degli atti al giudice *a quo*, a seguito della sopravvenuta fissazione del *dies ad quem* del regime transitorio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché della legge n. 66 del 2001. Quest'ultima, sottolinea la difesa delle società, avrebbe consentito che la sperimentazione avvenga direttamente sugli impianti analogici censiti, senza previo adattamento degli impianti stessi al piano analogico, per evitare investimenti vanificati dalla sopravvenienza del piano digitale.

Nel merito, la società deducente insiste nella dichiarazione di infondatezza della questione sollevata, ritenendo che l'attuale grado di pluralismo del sistema televisivo italiano sia rispettoso dei principi costituzionali. L'istruttoria avrebbe, infatti, dimostrato, secondo l'esponente, che in ciascun capoluogo di provincia ogni utente dispone di almeno quindici programmazioni nazionali e 10 locali. L'importanza del «pluralismo locale» sarebbe stata ribadita dallo stesso processo in atto di «trasformazione» di una rete RAI in una rete a prevalente vocazione regionalistica.

In relazione alla posizione di Centro Europa 7, la società R.T.I. sottolinea come la posizione di detta concessionaria sia uguale a quella delle altre, in quanto nessuna di esse ha ottenuto le frequenze «promesse nelle concessioni (pianificate)»; l'attuale situazione di Centro Europa 7 dipenderebbe esclusivamente dalla mancanza di impianti in esercizio censiti «sufficienti al momento del rilascio della concessione». La parte evidenzia, inoltre, la «inspiegabile» mancanza di domanda di assegnazione provvisoria di frequenze (ex art. 3, commi 8 e 11, della legge n. 249 del 1997) da parte della predetta concessionaria. Ai fini della sperimentazione, quest'ultima potrebbe comunque avvalersi, ad avviso della società esponente, della possibilità di accedere con i propri programmi alle reti dei soggetti titolari di più di una concessione su scala nazionale.

Nell'ultima parte della memoria, la difesa della società R.T.I., oltre a ribadire la «discontinuità» tra la situazione attuale e quella esistente all'epoca della sentenza n. 420 del 1994, si sofferma sulla «svolta digitale», evidenziando la irreversibilità della scelta «a pena di pericolo di grave ritardo tecnologico del Paese».

28. — La società TV Internazionale S.p.a. e Beta Television S.r.l., nella memoria depositata — in relazione a parte del contenuto delle relazioni predisposte all'esito dell'istruttoria — sostengono quanto segue:

a) l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e lo stesso Ministero delle comunicazioni — affermando rispettivamente che «la struttura del mercato continua come al tempo della sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1994», e che le frequenze allo stato utilizzate sono «quelle censite ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223 del 1990» — avrebbero confermato la continuità della disciplina contenuta nella legge n. 249 del 1997 rispetto alla quella dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 420 del 1994;

b) l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato avrebbe, altresì, attestato che la liberazione di frequenze terrestri potrebbe comportare la loro ricollocazione a vantaggio di operatori televisivi destinatari di concessione. Sul punto, vengono ritenute non condivisibili le affermazioni contenute nella relazione «istruttoria» del Ministero delle comunicazioni, in cui si ritiene che le principali ragioni della non attuazione del piano nazionale delle frequenze risiederebbero:

1) nel fatto che «i soggetti che hanno ricevuto [nel 1999] il decreto di diniego della concessione continuano a trasmettere sulla base di pronunce giurisdizionali»; le esponenti replicano che dette pronunce altro non sarebbero che ordinanze cautelari in relazione alle quali non sarebbe ancora conclusa la fase di merito e, in ogni caso, la copertura del territorio delle tre emittenti nazionali che ancora «sopravvivono» (Rete Capri, Rete Mia e Rete a) sarebbe assolutamente «risibile e disomogenea»;

2) nella disciplina introdotta con la legge n. 66 del 2001, che avrebbe autorizzato la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione anche da parte delle emittenti locali prive delle nuove concessioni (rilasciate nel 2001), purché in possesso di alcuni requisiti per l'ottenimento della concessione; la società replica sul punto che dette emittenti sarebbero soltanto 151 su un totale di 2019 reti locali e che, comunque, è stata chiesta la dichiarazione di incostituzionalità in via consequenziale delle disposizioni normative citate.

La difesa delle società ribadisce l'ininfluenza dell'innovazione tecnologica digitale sulla attuale esigenza di garanzia del pluralismo nel settore radiotelevisivo, attesi i tempi lunghi per la diffusione delle nuove tecnologie, gli elevati costi di investimento, la mancanza di interesse delle imprese dominanti. Il quadro di riferimento non sarebbe neanche influenzato dalla convergenza multimediale, trattandosi, secondo quanto riferito dall'Agcom nella relazione istruttoria, di «un fenomeno ancora complessivamente marginale».

Nell'ultima parte della memoria si richiamano, ai fini ricostruttivi della attuale concezione e necessità di tutela del pluralismo informativo, quanto contenuto: nella sentenza n. 155 del 2002 di questa Corte; nel messaggio del Presidente della Repubblica indirizzato alle Camere il 23 luglio 2002; nelle direttive 2002/19/CE; 2002/20/CE; 2002/21/CE; 2002/22/CE del 7 marzo 2002.

29. — Le società Prima TV S.p.a. e Europa TV S.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati Felice Vaccaro, Giuseppe Morbidelli e Roberto Afeltra, hanno depositato due memorie.

Nella prima memoria le esponenti, dopo avere illustrato «la vicenda Tele+ nel sistema normativo», sottolineano «l'equivalenza delle trasmissioni in chiaro e in codice» (confermata dall'art. 27 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989», nonché dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002), con l'unico elemento di differenziazione rappresentato dal rapporto contrattuale intercorrente, nel primo caso, tra emittente e *sponsor* nel secondo tra emittente e abbonato. Da qui, l'assunta illegittimità del diverso regime *antitrust* previsto dalla legge n. 249 del 1997.

La difesa delle società sostiene che le misure adottate dal legislatore del 1997, nel regime transitorio, abbiano dato «tutela complessiva al sistema» mediante: la previsione del piano di ristrutturazione di RAI tre, *ex art. 3, comma 9*, della legge n. 249 del 1997; il meccanismo dell'assegnazione provvisoria delle frequenze, in base all'art. 3, commi 8 e 11, che dovrebbe tendere a garantire la pari illuminazione dell'area di servizio e di bacino, ma che di fatto sarebbe stato utilizzato illegittimamente attraverso l'assegnazione delle frequenze non indispensabili e di quelle provenienti dalla terza rete terrestre Tele+3 esclusivamente in favore di Beta Television, Rete A e TV Internazionale.

La parte aggiunge, inoltre, che l'art. 2, comma 4, della legge 14 gennaio 2000, n. 5, di conversione del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433 (Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale), avrebbe consentito la prosecuzione delle trasmissioni delle reti eccedenti anche in ambito locale.

La difesa delle predette società chiede, inoltre, un supplemento istruttorio per accertare il numero degli impianti non indispensabili, *ex art. 3, comma 8*, citato, e di quelli dismessi, *ex art. 32* della legge n. 223 del 1990.

La difesa delle medesime società, poi, ribadisce quanto già sostenuto nei precedenti scritti difensivi, riprendendo l'ordine delle considerazioni svolte anche dalla società R.T.I. relativamente alla sopravvenuta irrilevanza della questione per l'avvenuto accantonamento del piano di assegnazione analogico a seguito dell'emanazione della legge n. 66 del 2001, nonché alla non fungibilità degli impianti «censiti» con quelli analogicamente «pianificati».

A tal proposito, la stessa difesa ritiene che il numero complessivo degli impianti esercenti sul piano nazionale sarebbe sufficiente ad escludere che la concentrazione di tre reti in un unico soggetto superi il limite del 20%. Dall'entrata in vigore della legge n. 249 del 1997 ad oggi, detti impianti sarebbero i seguenti: Canale 5, Italia 1, Europa TV, Tele+Bianco, TV Internazionale (TMC), Beta Television (TMC2), Centro Europa 7, Elefante Telemarket; le due reti eccedenti: Rete 4, Prima TV-Tele+Nero; le quattro emittenti autorizzate dal giudice amministrativo: Rete Capri, Rete Mia, Rete A, 7 Plus; i ripetitori di programmi esteri (individuati dal Ministero nel solo Telecentro Toscana); i consorzi *ex art. 21* della legge n. 223 del 1990 individuati dal Ministero nel numero di tre; le tre reti RAI.

La mancata attuazione del piano di assegnazione, continua la difesa delle due società, non sarebbe dipesa dalla permanenza nell'etere delle reti eccedenti ma dalla presenza di oltre seicento emittenti locali; dalla mancata emanazione da parte dei comuni del «regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici»; dai numerosi provvedimenti che, in tempi recenti, regioni, province e comuni hanno emanato in materia di tutela della salute e dell'ambiente dal c.d. inquinamento radioelettrico.

In relazione alla posizione della società Centro Europa 7, le predette società sottolineano, così come rilevato dalla società R.T.I., la «inspiegabile» mancanza di domanda di assegnazione provvisoria (*ex art. 3, commi 8 e 11*) di frequenze da parte di Centro Europa 7, così come la mancata impugnazione della «previsione contenuta all'art. 1 p. 3 del titolo concessorio rilasciatogli, di assentimento della rete pianifica dopo due anni». La difesa delle società aggiunge che detta emittente, contrariamente a quanto dalla stessa assunto, trasmetterebbe dal 19 febbraio 1996 in consorzio, operante in almeno otto regioni per il periodo giugno-dicembre 2002.

In relazione alla posizione di TV Internazionale S.p.a., le predette società ritengono che la stessa non avrebbe mai avuto il legittimo esercizio di impianti richiesti dalla normativa di settore e, in particolare, dalla legge n. 249 del 1997 e dalla legge n. 78 del 1999. Sarebbe stato, infatti, accertato che tale emittente non avrebbe mai operato come impresa di ripetizione di programma estero, unica attività radiotelevisiva alla stessa consentita, avendo diffuso programmi in lingua italiana privi dei connotati richiesti per la «reale esterità» del programma,

dal punto di vista nazionale interno, e della «normalità» del programma dal punto di vista del Paese di provenienza. Da qui l'assunto secondo cui, dalla prosecuzione del regime transitorio, essa nessun danno può aver subito.

Le società Prima TV S.p.a. e Europa TV S.p.a. concludono chiedendo nell'ordine: che la questione di legittimità costituzionale venga respinta; che venga espletato, se ritenuto opportuno, il supplemento istruttorio richiesto; che vengano restituiti gli atti al giudice rimettente per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate.

30. — Nella seconda memoria le società Prima TV S.p.a. e Europa TV S.p.a. contestano la possibilità di una eventuale estensione in via consequenziale del presente giudizio di costituzionalità all'art. 3, comma 11, attesa la «diversità» del regime transitorio — derivante dal differente limite *antitrust* — previsto per le emittenti in chiaro e criptate.

31. — La Società Centro Europa 7 S.r.l. ha depositato una ulteriore memoria con la quale, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nei precedenti scritti difensivi, si sofferma sul disegno di legge presentato dal Ministro delle comunicazioni al fine di criticarne, in particolare: l'art. 22 con cui si obbliga la RAI (e non Mediaset) a realizzare due reti digitali terrestri «con un costo pesantissimo (a carico dello Stato e quindi dei contribuenti)»; l'art. 21, «in virtù del quale «anche» Retequattro potrà continuare a trasmettere sostanzialmente *sine die* in totale dispregio dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 1994».

#### *Considerato in diritto*

1. — Le questioni sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 2, comma 6, e l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Secondo l'ordinanza del Tar del Lazio le predette norme:

a) nel demandare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire un periodo transitorio nel quale non venga applicato il limite imposto ad uno stesso soggetto di irradiare più del 20% dei programmi televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale;

b) nel consentire l'esercizio delle reti eccedenti i predetti limiti successivamente alla data del 30 aprile 1998, a condizione che «le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo», nonché «esclusivamente via cavo o via satellite» alla scadenza del termine indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, «in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo»;

conferirebbero alla detta Autorità una facoltà non delimitata nel tempo e consentirebbero che la regolamentazione del settore, colpito dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di questa Corte (sentenza n. 420 del 1994), sia ancora in atto, e si perpetui indefinitivamente, rinviano la nuova disciplina ad una data imprecisa, con violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), dei principi del pluralismo nella manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione) e della libertà di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione), nonché del giudicato costituzionale (art. 136 della Costituzione).

2. — Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità variamente prospettate dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri e di alcune parti costituite.

Le eccezioni sono infondate.

Va premesso che, ai fini della rilevanza delle questioni sollevate, la motivazione del rimettente appare complessivamente plausibile.

Il punto essenziale delle ragioni giustificative della proposizione delle questioni di legittimità costituzionale e della loro rilevanza nel giudizio sulla domanda di annullamento dei provvedimenti, emessi in data 28 luglio 1999, di attribuzione delle concessioni ed autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale, è stato evidenziato nell'ordinanza di rimessione. In quest'ultima, infatti, si sottolinea che la caducazione del regime transitorio comporterebbe che sia «incrementata la disponibilità delle frequenze da assegnare ad altri aspiranti, con evidente beneficio del pluralismo nella manifestazione del pensiero e nell'informazione».

Nel contempo, il collegio rimettente precisa che l'obiettivo della sottoposizione delle questioni all'esame della Corte è quello di impedire la continuazione in modo indefinito — attraverso «una facoltà non delimitata nel

tempo» — dell'assetto giudicato costituzionale dalla sentenza n. 420 del 1994, con conseguenze sulla disponibilità delle frequenze, sul pluralismo informativo e, quindi, sulla legittimità delle impugnate concessioni ed autorizzazioni, nonché delle relative clausole.

3. — È ininfluente la circostanza che la rete analogica terrestre eccedente (in ambito nazionale) occupi frequenze terrestri non rispondenti (in tutto o in parte) ad una rete configurabile nel piano delle frequenze.

Infatti, vi sarebbero sempre frequenze che verrebbero liberate con la cessazione del periodo transitorio e l'avvio, per le reti eccedenti, del trasferimento delle trasmissioni esclusivamente sul cavo o sul satellite (combinato disposto dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 249 del 1997).

Allo stesso modo, una caducazione totale o parziale del denunciato art. 3, comma 7, della citata legge sarebbe in grado di produrre effetti indiretti sulle disposizioni, di cui ai commi 9 (terza rete Rai senza pubblicità) e 11 (rete eccedente di televisione a pagamento) che richiamano lo stesso comma 7 per fissare il termine di connessi ed interdipendenti periodi transitori (coincidenti anche nella data fissata dalla deliberazione Agcom 7 agosto 2001, n. 346). La conseguenza sarebbe sempre quella di consentire una diversa distribuzione delle risorse economiche derivanti dalla pubblicità, nonché, relativamente alla rete criptata eccedente, la liberazione di frequenze.

4. — Ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di stabilire il termine per la fine del regime transitorio, è ugualmente ininfluente la circostanza che, con deliberazione n. 346 del 2001 della stessa Autorità, sia sopravvenuta una prima (e non definitiva) fissazione in via amministrativa di detto termine. Né può, tantomeno, profilarsi l'ipotesi di una restituzione degli atti al giudice *a quo* in quanto trattasi di atto amministrativo, che non può incidere sulla presente questione di legittimità costituzionale della norma che lo prevede, se non per confermare — attraverso l'attuazione concreta della stessa norma denunciata — il contenuto e i relativi dubbi sollevati sul comma 7 dell'art. 3 della legge n. 249 del 1997.

Infatti, il termine del 31 dicembre 2003, fissato in via amministrativa, è accompagnato — proprio in adempimento della previsione normativa relativa al raggiungimento di un «effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo» — da una espressa e motivata riserva di rivedere il termine stesso entro il 31 gennaio 2003. Nella motivazione è chiarita la ragione di tale riserva, ritenendosi opportuno «effettuare in data antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione in modo da controllare se, all'avvicinarsi della data indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette».

In altre parole, è prevista una nuova valutazione — in un momento in cui è possibile disporre di un quadro di riferimento più certo — con il fine di variare il termine, posticipandolo o anticipandolo, all'esito della verifica del raggiungimento, rispettivamente, di un limite di quota inferiore al 35%, o superiore al 45%, delle «famiglie digitali» raggiunto al 31 dicembre 2002.

Giova subito sottolineare che — sulla base delle esaustive risultanze istruttorie e delle relative proiezioni, secondo i dati e le valutazioni di stima offerti dagli stessi organi preposti al settore delle comunicazioni, anche alla luce delle emerse difficoltà economiche e di sviluppo (sopravvenute ed imprevedibili alla data del 7 agosto 2001) — deve escludersi la realizzabilità in Italia in tempi congrui della soglia minima prevista di diffusione dei sistemi di trasmissione televisiva alternativi alla via terrestre analogica (cavo, satellite, digitale terrestre).

Segnatamente, infatti, il sistema di trasmissione via cavo si trova «a uno stato poco più che embrionale».

Il sistema di trasmissione via satellite, come risulta dagli atti acquisiti, raggiunge un modesto numero di utenti.

Infine, la televisione digitale terrestre si trova ancora in una fase di mera sperimentazione.

Pertanto, il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo effettivo e congruo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo (art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997), non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi. Tutti gli elementi raccolti dall'istruttoria conducono, anzi, a ritenere irrealizzabile, in periodi prossimi o almeno ragionevolmente susseguenti in maniera certa e definitiva, il rispetto del termine previsto in via amministrativa sulla base dei criteri fissati dal citato comma 7 dell'art. 3.

5. — Del tutto ininfluente, ai fini delle questioni sollevate, deve ritenersi anche l'invocato decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 66.

Il predetto decreto contiene disposizioni riguardanti la televisione privata in ambito locale (art. 1, comma 1); la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e anche analogica (art. 1, commi 2, 2-bis 2-ter e 2-quater); la riduzione di inquinamenti da emissioni di radiodiffusione sonora e televisiva (art. 2, comma 1); le antenne per la telefonia mobile (art. 2, comma 1-bis); la sperimentazione e le agevolazioni per l'avvio dei mercati di programmi televisivi

digitali su frequenze terrestri (art. 2-bis commi 1 e 2); l'indicazione dell'anno 2006 entro il quale «le trasmissioni televisive di programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiati esclusivamente in tecnica digitale» (art. 2-bis, comma 5); e altri punti, infine, di interesse scientifico e di propulsione di nuove tecnologie.

Si tratta di aspetti estranei al presente giudizio e privi di riflesso sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale, che investono l'attuazione del sistema delle misure anticoncentrativa e il termine del relativo regime transitorio, incentrato sulle trasmissioni in ambito nazionale su frequenze terrestri con tecnica analogica.

6. — Nessuno ostacolo ad un esame del merito delle questioni sollevate può, inoltre, derivare dalla mancanza di assegnazione delle frequenze; dal preteso accantonamento del piano analogico; dalla attuale parziale localizzazione delle emittenti in siti non pianificati; dalle difficoltà pratiche di futura assegnazione provvisoria di frequenze; dalle esigenze di un ulteriore intervento legislativo per le modalità di messa a regime del sistema in seguito ad un eventuale superamento della fase transitoria.

Gli anzidetti profili attengono, invero, alle modalità di successiva attuazione di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, nonché, in alcuni casi, alle esigenze di un ulteriore intervento legislativo. Come tali, detti aspetti possono incidere non sulla ammissibilità delle questioni sollevate, ma, semmai, sulla tipologia di decisione della Corte.

7. — Sul merito delle questioni di legittimità costituzionale proposte, occorre anzitutto sottolineare i seguenti punti.

A) Le questioni sollevate riguardano solo la radiodiffusione televisiva privata nazionale in chiaro su frequenze terrestri con tecnica analogica.

Tuttavia la sorte del censurato comma 7 dell'art. 3 della legge n. 249 del 1997 si riflette evidentemente sulle collegate previsioni di termine contenute nel comma 9 dello stesso articolo (relativo alla realizzazione da parte della RAI della terza rete senza pubblicità), e nel comma 11 (relativo alla rete eccedente che trasmette in forma codificata, c.d. televisione a pagamento).

B) La formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito nazionale ed in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere.

Detta occupazione di fatto è stata, peraltro, in varie occasioni per lunghi periodi temporali, legittimata *ex post* e sanata con il consentire «la prosecuzione delle attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti in funzione al 1<sup>o</sup> ottobre 1984» (decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive», convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, prorogato con decreto-legge 1<sup>o</sup> giugno 1985, n. 223, recante: «Proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive», convertito nella legge 2 agosto 1985, n. 397).

Anche per gli impianti in esercizio all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è stata data l'autorizzazione a «proseguire nell'esercizio a condizione di avere inoltrato domanda per il rilascio della concessione» e fino ad un termine di 730 giorni (art. 32, comma 1; v. sentenza n. 408 del 1996), prorogato dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482.

I termini di prosecuzione sono stati, ulteriormente prorogati dai seguenti atti normativi: decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; legge 31 luglio 1997, n. 249; legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive); decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78; decreto del ministro delle comunicazioni 28 luglio 1999.

La protrazione del termine è stata motivata: fino al luglio 1997, dall'attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e della predisposizione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze; fino al luglio 1999, dall'attesa del rilascio delle concessioni; in epoca successiva, dall'esigenza di attendere i tempi di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze (approvato con deliberazione 30 ottobre 1998 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

C) L'attuale sistema di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri con tecnica analogica mantiene immutata la caratteristica di ristrettezza delle frequenze e quindi di assai limitato numero delle reti realizzabili a copertura nazionale.

Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze — sulla base di 51 canali pianificati (3 per ciascuna rete) — ha previsto 17 reti, di cui 11 assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale (3 utilizzate dalla televisione pubblica-RAI e 8 destinate a quella privata, sempre in ambito nazionale) e le rimanenti 6 reti, pari al 35,3%, riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale.

Rispetto a quella esaminata dalla sentenza n. 420 del 1994, la situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica si è, pertanto, accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza e con aggravamento delle concentrazioni. Si è passati, infatti, da una previsione di 12 reti nazionali (9 private, 3 pubbliche), ad 11 reti (8 private, 3 pubbliche), oltre alle televisioni criptate a pagamento. Alle televisioni private sono state rilasciate, in data 28 luglio 1999, soltanto sette concessioni, peraltro senza attribuzione di frequenze, mentre nella fase transitoria sono state mantenute in esercizio con le frequenze già utilizzate anche le tre reti private nazionali riconducibili ad unico soggetto.

8. — La descritta situazione di fatto non garantisce, pertanto, l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli «imperativi» ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato la necessità di assicurare l'accesso al sistema radio-televisivo del «massimo numero possibile di voci diverse» (sentenza n. 112 del 1993), ed ha sottolineato l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle evidenziate esigenze costituzionali connesse all'informazione (sentenze n. 826 del 1988 e n. 155 del 2002).

L'obiettivo di garantire, tra l'altro, il pluralismo dei mezzi di informazione è stato sottolineato, in una prospettiva più ampia, anche a livello comunitario in recenti direttive: direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva di accesso); direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

In questo quadro la protrazione della situazione (peraltro aggravata) già ritenuta illegittima dalla sentenza n. 420 del 1994 ed il mantenimento delle reti considerate ancora «eccedenti» dal legislatore del 1997 esigono, ai fini della compatibilità con i principi costituzionali, che sia previsto un termine finale assolutamente certo, definitivo e dunque non eludibile.

9. — Tanto ritenuto è, tuttavia, da precisare che la esigenza di un equilibrato passaggio di riconversione del sistema di trasmissione delle reti eccedenti i limiti anticoncentrativi non esclude la legittimità sul piano costituzionale di un regime transitorio in cui si dilazioni temporaneamente l'applicazione, rispetto a situazioni preesistenti, dei limiti anzidetti.

Del resto, l'esistenza di un regime transitorio è stata già ritenuta legittima da questa Corte (sentenza n. 420 del 1994), la quale già in precedenza aveva precisato che la fase transitoria non poteva assumere «di fatto carattere definitivo», senza che la Corte stessa effettuasse «una diversa valutazione con le relative conseguenze» (sentenza n. 826 del 1988).

La illegittimità costituzionale non investe il regime transitorio in deroga e nemmeno l'attuale prosecuzione, purché temporaneamente limitata, dell'esercizio delle emittenti in eccedenza rispetto ai limiti anzidetti (combinato disposto dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, commi 6, 9 e 11).

10. — Non sussiste, inoltre, il vizio denunciato derivante dal coinvolgimento, in funzione garantistica, dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. Non è, infatti, l'affidamento della concreta determinazione del termine ad una Autorità amministrativa indipendente a comportare vizi di legittimità costituzionale del termine stesso, bensì il suo aggancio a criteri e modalità fissati dal legislatore, non idonei ad assicurare — legati come sono ai tempi di realizzazione dei sistemi alternativi di trasmissione — alcuna certezza di cessazione della fase transitoria entro un termine congruo e definitivo.

11. — L'individuazione di un termine finale, entro il quale possa avvenire la cessazione definitiva del regime transitorio dell'art. 3, comma 7, e delle collegate previsioni dei commi 9 e 11 della legge n. 249 del 1997, può essere ricavata dalla valutazione di congruità tecnica dei tempi di passaggio al regime definitivo effettuata dalla Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 346 del 2001. L'Autorità ha indicato la data del 31 dicembre 2003 quale termine ritenuto sufficiente per le semplici operazioni di trasferimento delle reti analogiche eccedenti, tanto in chiaro che in forma codificata.

In altre parole, una volta esclusa la tollerabilità di una protrazione dell'anzidetto regime transitorio fino alla realizzazione di un congruo sviluppo della utenza satellitare e via cavo e di altri sistemi alternativi alla diffusione terrestre in tecnica analogica, può essere assunto quale termine di chiusura quello già ritenuto tecnicamente utilizzabile dall'Autorità. Ciò a prescindere dal raggiungimento della prevista quota di «famiglie digitali», che rimane indipendente dalle operazioni tecniche di trasferimento verso sistemi alternativi a quello analogico su frequenze terrestri.

D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge n. 249 del 1997.

È appena il caso di precisare che la presente decisione, concernente le trasmissioni radiotelevisive in ambito nazionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili.

12. — Sulla base delle esposte considerazioni, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Ovviamente ciò è destinato a riflettersi sulla portata dei commi 9 e 11 dell'art. 3 della legge n. 249 del 1997 in forza dell'evidenziato collegamento con il comma 7 dello stesso art. 3, quale risultante dalla presente decisione.

Vanno, invece, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della citata legge n. 249 del 1997, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo;*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione, con l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: CHIEPPA*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1069

## N. 467

*Sentenza 20 - 22 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Minori invalidi civili - Indennità di frequenza di scuole di ogni ordine e grado - Mancata estensione della provvidenza ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido (di età inferiore ai tre anni) - Contrasto con i principi di solidarietà, di egualianza e di effettiva assistenza sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 2001 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile Randazzo Melina contro I.N.P.S., iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Uditore nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il giudice relatore Fernanda Contri; Uditori l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da M. R. contro l'I.N.P.S., il Tribunale di Torino, con ordinanza del 22 ottobre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non estende l'indennità mensile di frequenza ai minori che frequentano l'asilo nido.

Secondo il giudice *a quo* la disposizione censurata — che riconosce l'indennità mensile di frequenza «ai muti-lati e invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi» — non può essere riferita anche ai minori frequentanti l'asilo nido, perché tale interpretazione costituirebbe una inammissibile integrazione del testo normativo, il quale non dispone in alcun modo sul punto.

La questione, a giudizio del rimettente, non è manifestamente infondata, in quanto paiono sussistere dubbi in ordine alla rispondenza della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede l'estensione della provvidenza *de qua* ai minori (da 0 a 3 anni) che frequentano l'asilo nido, ai principi di solidarietà, di egualianza, di ragionevolezza e di effettività dell'assistenza sociale posti dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Rileva inoltre il giudice *a quo* che la disposizione censurata rappresenta un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi posti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che, nel dettare disposizioni miranti al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata nonché alla piena integrazione della stessa nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, all'art. 12 stabilisce che «al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido».

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S., per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'I.N.P.S., il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto di escludere dalla previsione del diritto all'indennità la frequenza di asili nido, dal momento che gli asili nido sono fuori dall'ordinamento scolastico e dalla previsione della scuola dell'obbligo.

A giudizio dell'I.N.P.S., peraltro, la presenza della famiglia nei primi anni di vita sarebbe essenziale e dovrebbe essere privilegiata proprio nell'ipotesi di un bambino da 0 a 3 anni invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

La scelta operata dal legislatore non sarebbe dunque irragionevole, né si porrebbe in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, non essendo in gioco nella fattispecie in esame «la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona» e dovendosi riconoscere al legislatore, chiamato a dare attuazione al principio di cui al predetto art. 38, un margine di discrezionalità dovuto anche alle risorse disponibili.

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

La difesa erariale precisa anzitutto che l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, individua con chiarezza i beneficiari e le finalità dell'indennità di frequenza. L'indennità è infatti concessa ai minori nei cui confronti siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (comma 1) ed ha lo scopo — che costituisce condizione imprescindibile del suo riconoscimento — di consentire la frequenza di centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione (comma 2) e di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione e di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3).

Il minore sino a tre anni di età ha, dunque, diritto a percepire l'indennità in esame esclusivamente nei casi di frequenza dei centri terapeutici e riabilitativi e non anche degli asili nido, non potendosi d'altra parte, a giudizio della difesa erariale, attribuire a questi ultimi, secondo la normativa vigente, le finalità di educazione e formazione del minore proprie delle scuole e delle istituzioni di formazione di cui alla richiamata legge n. 289 del 1990.

La difesa erariale non condivide, inoltre, la tesi sostenuta dal rimettente, secondo la quale la mancata estensione dell'indennità di frequenza ai bambini handicappati frequentanti asili nido rappresenterebbe un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi posti dalla legge n. 104 del 1992, non sussistendo un rapporto di strumentalità tra le disposizioni della legge n. 289 del 1990 e le finalità perseguita dalla citata legge n. 104 del 1992, che si riferiscono esclusivamente alle persone handicappate. Le due leggi si indirizzerebbero, secondo l'Avvocatura, a soggetti diversi e tutelerebbero situazioni giuridicamente distinte e comunque non coincidenti.

La scelta legislativa di non estendere l'indennità mensile di frequenza ai bambini handicappati minori di anni 3 rappresenterebbe, in conclusione, una decisione di tipo discrezionale operata con ragionevolezza dal legislatore che, pertanto, non lederebbe i valori tutelati dai precetti costituzionali invocati dal giudice *a quo*.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non estende l'indennità mensile di frequenza ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido.

L'art. 1 della legge n. 289 del 1990 prevede la concessione dell'indennità di frequenza per i minori nei cui confronti siano state accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (comma 1), subordinandola alla frequenza di centri specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di *handicap* (comma 2) oppure alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione e di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3).

La questione di legittimità costituzionale riguarda il solo comma 3 della legge richiamata, nella parte in cui non estende la provvidenza in parola anche ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido (e che non frequentino i centri di formazione di cui sopra).

La *ratio* di siffatta esclusione è tra l'altro rinvenuta, dalla difesa erariale, nella pretesa assenza di quelle finalità di educazione e formazione che caratterizzerebbero invece le scuole e le istituzioni di formazione di cui al richiamato art. 1 della legge n. 289 del 1990. In questo quadro, che annette agli asili nido una funzione di mera custodia dei bambini, la mancata concessione della provvidenza potrebbe anche essere giustificata, come sostenuto dall'I.N.P.S., in ragione del fatto che la presenza nella famiglia nei primi anni di vita sarebbe essenziale e dovrebbe essere privilegiata proprio nell'ipotesi di un bambino di età inferiore ai tre anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età.

La mancata estensione della indennità di frequenza ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido sarebbe invece in contrasto, secondo il rimettente, con i principi di solidarietà, di egualianza, di ragionevolezza e di effettività dell'assistenza sociale posti dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

## 2. — La questione è fondata.

Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. Le finalità di educazione e formazione sono peraltro confermate a livello normativo, essendo ora gli asili nido riconosciuti come «strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori» (art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria per il 2002»).

La funzione di favorire lo sviluppo della personalità del bambino assume dunque una caratterizzazione particolare rispetto ai bambini di età inferiore ai tre anni con difficoltà a socializzare. Tanto è vero che il legislatore ha ritenuto di dover «garantire» al bambino da 0 a 3 anni handicappato l'inserimento negli asili nido (art. 12, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»).

L'esclusione della provvidenza economica per l'ipotesi dei bambini di età inferiore ai tre anni contraddistinti dalle difficoltà sopra descritte non trova, quindi, alcuna giustificazione nell'ordinamento che, anzi, espressamente riconosce e tende a favorire l'inserimento degli handicappati nelle suddette strutture, considerandole come dirette a garantire la formazione e la socializzazione.

3. — Analogamente a quanto affermato da questa Corte con riferimento alla frequenza scolastica, può ben dirsi che, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza dell'asilo nido sia un essenziale fattore per il «recupero» del bambino che si trovi nelle condizioni di disabilità descritte dall'art. 1 della legge n. 289 del 1990, nonché per il «superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità» (sentenza n. 215 del 1987).

Se l'apprendimento e l'integrazione nella scuola possono dirsi «funzionali ad un più pieno inserimento dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro» (sentenza n. 215 del 1987), la formazione e la socializzazione soddisfatte sin dai primi mesi di vita attraverso la partecipazione all'asilo nido si appalesano funzionali proprio ad un pieno e proficuo inserimento del bambino nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata.

4. — L'esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, che ha trovato traduzione anche nella giurisprudenza di questa Corte con particolare riferimento ai minori invalidi (sentenze n. 106 del 1992 e n. 88 del 1993), e la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguiti dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche — che peraltro non implica di per sé l'inserimento delle suddette strutture nell'ordinamento scolastico rendono incostituzionale l'esclusione operata dalla disposizione censurata, in quanto lesiva dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, invocati come parametri dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: CONTRI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

**02C1070**

**N. 468**

*Sentenza 20 - 22 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Pensioni, indennità e assegni corrisposti dall'INPS - Pignorabilità per crediti tributari, entro i limiti consentiti per i dipendenti pubblici (dall'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) - Esclusione - Ingiustificato trattamento privilegiato, rispetto ai titolari di altre pensioni o rendite - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155), art. 128.
- Costituzione, art. 3 (e art. 53, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: Cesare RUPERTO;*

*Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso con ordinanza del 21 dicembre 2001 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento di esecuzione promosso dalla CA.R.ALT. s.p.a. contro Riccino Renato ed altro, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Romano Vaccarella.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un processo di espropriazione forzata presso terzi di una pensione erogata dall'I.N.P.S., sulla richiesta del creditore precedente — concessionario del servizio di riscossione dei tributi della Provincia di Alessandria che aveva agito per il recupero di un credito tributario diretto dovuto allo Stato a titolo di IRPEF di assegnazione del credito staggito e sulla contrapposta richiesta del debitore esecutato di ridurre entro i limiti legali e, comunque, al minimo la trattenuta relativa al pignoramento, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Alessandria, con ordinanza 21 dicembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 — recante «Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale» convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente — a differenza di quanto disposto, per gli *ex* dipendenti pubblici, dall'art. 2, primo comma, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 — il pignoramento, nei limiti di un quinto del loro importo, delle pensioni I.N.P.S. per tributi dovuti allo Stato.

2. — Con riguardo alla rilevanza della questione, considera il giudice *a quo* di dover fare applicazione della norma contenuta nell'art. 128, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, la quale dispone che le pensioni ordinarie erogate dall'I.N.P.S. non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili, salvo che per il pagamento di diarie di ospedali pubblici e ricoveri, con ciò stabilendo, quindi, il principio della loro impignorabilità assoluta. A tale principio si sarebbe richiamato il debitore esecutato nel formulare l'istanza di riduzione del prelievo al minimo della trattenuta, con ciò evitando anche di porre il tema della rilevabilità d'ufficio della impignorabilità delle pensioni cui, peraltro, il giudice *a quo* aveva ritenuto, in altro procedimento avente ad oggetto pensioni di anzianità e vecchiaia, di dare risposta affermativa con sostanziale estensione dell'analogo principio di recente affermato dalla Corte di cassazione con riguardo alla pensione di invalidità (sentenza n. 5761 dell'11 giugno 1999).

3. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente rileva che il principio della assoluta impignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S., sancito dalla norma impugnata conosce — oltre quanto previsto per le diarie ospedaliere — solo l'eccezione disciplinata dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i crediti vantati dal medesimo istituto per omissioni contributive o ripetizione di indebite prestazioni nei limiti di un quinto del loro ammontare eccedente l'importo della pensione minima, e quella, risultante dalla sentenza n. 1041 del 1988 della Corte, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 128 nella parte in cui non ne consentiva la pignorabilità per crediti alimentari nei limiti di cui all'art. 2, primo comma, numero 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Proprio tale ultima norma stabilisce che le pensioni degli *ex* dipendenti pubblici sono pignorabili, nei limiti di un quinto (*rectius* di un terzo) del loro importo, per crediti alimentari e, nei limiti di un quinto, anche per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato [art. 2, primo comma, numero 3]. Ciò che, opina il rimettente, versandosi nel caso di specie in ipotesi di *actio executiva* esercitata per il recupero di un credito avente natura di tributo dovuto allo Stato, renderebbe aggredibile, nei limiti di un quinto, la pensione del debitore ove questi fosse pensionato dello Stato o di altri enti pubblici, mentre invece, essendo questi di fatto pensionato I.N.P.S., la norma applicabile alla sua posizione, cioè l'art. 128 citato, non ne consente in via assoluta il pignoramento.

Assunto dunque a *tertium comparationis* l'art. 2, primo comma, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la differente disciplina dettata per le pensioni erogate dall'I.N.P.S. dalla disposizione denunciata, ad avviso del giudice *a quo* non risponderebbe ad alcuna logica di razionalità normativa; tanto più che appare perfettamente traslavile al caso in esame il ragionamento effettuato dalla Corte nella menzionata sentenza n. 1041 del 1988. Né, per altro verso, può tracciarsi un *discrimen* fondato sulla diversa rilevanza costituzionale dei crediti comparati. Vero è, infatti, che «l'interesse sotteso alla riscossione anche coattiva dei tributi, e cioè quello a che lo Stato disponga di mezzi necessari a perseguire gli interessi pubblici dei quali si pone come esponenziale», è dotato, non meno di quello connesso ai crediti alimentari per i quali v'è stato esplicito riconoscimento in tal senso da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 99 del 1993), di una particolare rilevanza, anche costituzionale, ai sensi dell'art. 53 ed anche dell'art. 2 Cost.

Osserva inoltre il rimettente che, anche ove si volesse attribuire a tale interesse rilievo inferiore rispetto a quello sotteso ai crediti alimentari, inidoneo a determinarne la prevalenza su quello che trova tutela nell'attribuzione agli *ex* dipendenti privati del trattamento pensionistico, resterebbe da spiegare perché questa minor rilevanza gli consente invece di prevalere sugli interessi dei pensionati pubblici. Sotto tale aspetto, sarebbe evidente il *vulnus* portato al principio di egualianza di cui all'art. 3 Cost., non giustificato neppure ove si ritenga che la retribuzione del pubblico dipendente si differenzi da quella del privato per l'interesse pubblico, tutelato mediata-

mente, alla efficienza ed al buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto che la norma impugnata costituisce, secondo un percorso inverso, un trattamento di favore riservato al dipendente privato nel confronto con quello pubblico.

Inoltre, la disciplina dettata dal d.P.R. n. 180 del 1950 sembra «porsi come normativa regolare, assunta a modello per disciplinare analoghe materie con riferimento a ben diversi settori previdenziali, come si desume dall'espresso rinvio che a tale sistema fanno l'art. 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (come sostituito dall'art. 22 della legge 25 febbraio 1963, n. 289), l'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e l'art. 33 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, quanto alle pensioni erogate, rispettivamente, dagli enti previdenziali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri».

Ad avviso del giudice *a quo* la norma va denunciata anche alla stregua del parametro dell'art. 53, primo comma, Cost. in quanto, «se è vero che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in base alla loro capacità contributiva, e che l'obbligazione tributaria concreta questo concorso, l'attuale stato della normativa fa sì che di due pensionati di eguali redditi, e quindi di eguale capacità contributiva, la pensione dell'uno dei quali sia erogata dall'INPS, l'altra da un ente di previdenza per dipendenti pubblici, il primo possa interamente sottrarre il proprio reddito alla pretesa tributaria e il secondo no».

*Considerato in diritto*

1. — Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Alessandria dubita — in relazione agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. — della legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, a differenza di quanto disposto, per gli *ex* dipendenti pubblici, dall'art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), il pignoramento, nei limiti del quinto del loro importo, delle pensioni I.N.P.S. per tributi dovuti allo Stato.

2. — La questione è fondata.

Il giudice rimettente correttamente invoca, quale *tertium comparationis* l'art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, a tenore del quale «...le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensioni e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicate nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento... 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato».

Ed infatti, come ricorda il rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 1041 del 1988, ha statuito — con riguardo ai crediti alimentari, e quindi assumendo quale *tertium comparationis* l'art. 2, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950 (già definito «norma di carattere generale»: sentenza n. 209 del 1984) che «non vi è alcuna ragione di concedere ai titolari di pensione I.N.P.S. un trattamento privilegiato rispetto a coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici» ed ha sottolineato che le leggi relative alle Casse di previdenza di professionisti — legge 8 gennaio 1952, n. 6, per gli avvocati; legge 24 ottobre 1955, n. 900, per i geometri; legge 3 febbraio 1963, n. 100, per i dottori commercialisti; legge 9 febbraio 1963, n. 160, per i ragionieri e periti commerciali (e successive modifiche) — dispongono espressamente che agli assegni corrisposti da tali casse si applicano, in materia di pignorabilità, le disposizioni vigenti per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Va aggiunto che il disposto dell'art. 2, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950 ha visto estesa la sua area di applicazione alle pensioni erogate ai giornalisti dall'I.N.P.G.I. (sentenza n. 209 del 1984) ed ai notai dalla relativa cassa (sentenza n. 155 del 1987), nonché alle rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. (sentenza n. 572 del 1989).

Così come per i crediti alimentari, non sussiste ragione alcuna, con riguardo a quelli tributari, perché i titolari di pensioni I.N.P.S. godano di un trattamento di favore — rispetto ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive casse di previdenza — in punto di pignorabilità o sequestrabilità dei crediti da essi vantati, a titolo di pensioni, assegni o altre indennità, nei confronti dell'I.N.P.S.

Conseguentemente, assorbito ogni ulteriore rilievo relativamente all'invocato art. 53 Cost., deve dichiararsi l'incostituzionalità dell'art. 128 del r.d. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui esclude la pignorabilità di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, al pensionato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: VACCARELLA*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1071

N. 469

*Sentenza 20 - 22 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Contratto - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie - Campo di applicazione - Esclusione delle piccole imprese e delle imprese artigiane, per mancata equiparazione al consumatore - Prospettata irragionevolezza con effetto discriminatorio delle imprese predette, e con lesione del principio del giudice naturale e della libera iniziativa economica - Non fondatezza della questione.**

- Cod. civ., art. 1469-bis, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: Cesare RUPERTO;*

*Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1999 dal giudice di pace di Sanremo nel procedimento civile Style Car s.n.c. contro Grizzly s.p.a., iscritta al n. 959 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 1, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il giudice di pace di Sanremo, con ordinanza emessa il 5 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1469-*bis*, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non equipara al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane.

Ad avviso del rimettente, tale norma sarebbe viziata di incostituzionalità, per la irragionevolezza della discriminazione operata tra piccolo imprenditore e artigiano rispetto al «privato consumatore».

Il giudice *a quo* sottolinea, in particolare, che la finalità dell'art. 1469-*bis* e dell'intero capo XIV-*bis* del codice civile sta nella tutela del contraente debole rispetto alla parte avente maggiore potere contrattuale e che, soprattutto nei contratti per adesione, le cui clausole negoziali sono predisposte dal professionista, è evidente come la parte debole sia posta nell'alternativa di aderire alle clausole o di rinunciare alla prestazione.

Il rimettente afferma che un ulteriore profilo di incostituzionalità potrebbe ravvisarsi nella circostanza che le clausole che attribuiscono la competenza territoriale esclusivamente al giudice del luogo dove ha sede il «professionista» hanno l'effetto di sottrarre l'attore al giudizio del proprio giudice naturale preconstituito per legge, che è quello del luogo ove l'attore medesimo ha la residenza o il domicilio.

Infine, sussisterebbe un contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto la direttiva comunitaria, di cui la norma impugnata costituisce attuazione, si iscrive nel più ampio disegno di realizzare in ambito comunitario il libero mercato, il quale postula una effettiva concorrenza tra i soggetti economici e la rimozione degli ostacoli, di fatto o di diritto, che nei vari Stati membri la limitano.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

La difesa erariale pone anzitutto in rilievo come non debba confondersi la figura del consumatore con quella del contraente debole, in quanto la prima riceve una efficace tutela sostanziale dagli artt. 1469-*bis* e seguenti del codice civile, mentre la seconda è contemplata dagli artt. 1341, 1342 e 1370 cod. civ. ai fini di una tutela meramente formale.

La definizione di consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», recepita dalla novella al codice civile in attuazione della direttiva comunitaria 93/13 e comune a molte discipline normative — come quelle concernenti i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, la pubblicità ingannevole, il credito al consumo e i prodotti difettosi — attribuisce particolare rilevanza all'attività del soggetto che opera per il soddisfacimento di propri bisogni di vita non già per scopi professionali.

Ad avviso dell'Avvocatura, il legislatore, sia interno che comunitario, ha ragionevolmente escluso dalla tutela le attività dirette alla realizzazione di un profitto o di un reddito, in quanto il soggetto economico, di fronte all'aumento di costi derivanti «dall'abusività» delle clausole, può riversare sul mercato il danno subito, aumentando il corrispettivo per le sue prestazioni, a differenza del consumatore, che può solo ridurre i suoi consumi. Inoltre, l'imprenditore debole è tutelato dagli artt. 1341, 1342 e 2597 cod. civ. e dall'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), che reprime gli abusi realizzati da una o più imprese in posizione dominante.

Non sussisterebbero quindi i lamentati profili di incostituzionalità, né, ad avviso dell'Avvocatura, potrebbe ravvisarsi la violazione dell'art. 25 della Costituzione, in considerazione della legittimità delle clausole che stabiliscono come foro esclusivo quello di residenza del professionista nelle ipotesi in cui la controparte non rivesta la qualità di consumatore.

Osserva infine l'Avvocatura che la definizione di consumatore accolta dall'art. 1469-*bis* cod. civ. e la tutela che da essa deriva costituiscono mere trasposizioni di normative valide in tutta l'Unione europea, onde l'introdu-

zione nella legislazione nazionale di una tutela più ampia non solo non sarebbe conforme all'art. 11 della Costituzione, al principio di armonizzazione dei diritti interni e alla logica dell'integrazione economica, ma comporterebbe il pericolo di distorsioni della concorrenza.

*Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Sanremo investe l'art. 1469-bis, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non equipara al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane. Il rimettente sollecita, in definitiva, l'attribuzione della qualità di consumatore alla parte che risulti avere minore potere contrattuale, indipendentemente dalla veste in cui questa agisca, e quindi anche se essa sia un imprenditore individuale o collettivo.

Ad avviso del giudice *a quo*, la detta norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevolezza della discriminazione operata tra piccolo imprenditore e artigiano rispetto al «privato consumatore»; con l'art. 25 della Costituzione, in quanto le clausole che attribuiscono la competenza territoriale esclusiva al giudice del luogo dove ha sede il professionista hanno l'effetto di sottrarre l'attore al giudizio del proprio giudice naturale precostituito per legge, che è quello del luogo ove l'attore medesimo ha la residenza o il domicilio; con l'art. 41 della Costituzione, in quanto la direttiva comunitaria di cui la norma impugnata costituisce attuazione si iscrive nel più ampio disegno di realizzare in ambito comunitario il libero mercato, il quale a sua volta postula una effettiva concorrenza tra i soggetti economici e la rimozione degli ostacoli, di fatto o di diritto, che nei vari Stati membri la limitano.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Il legislatore, con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), ha dato attuazione alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, introducendo nel titolo II del libro quarto del codice civile il capo XIV-bis dedicato ai contratti del consumatore. La prima di tali norme, l'art. 1469-bis cod. civ., dopo aver stabilito il campo di applicazione della disciplina ed aver offerto una definizione di carattere generale delle clausole vessatorie, attribuisce, in conformità al testo della direttiva, la qualità di consumatore alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L'esclusione dalla speciale tutela di tutti quei soggetti che in forma individuale o anche collettiva agiscono per scopi comunque connessi all'attività economica da essi svolta, quantunque senza finalità di lucro, è stata posta in discussione dalla dottrina, soprattutto in relazione a quelle particolari ipotesi nelle quali la linea di demarcazione tra le varie finalità del consumo risulti particolarmente incerta.

Tuttavia la scelta del legislatore di limitare la tutela non solo non appare irragionevole ma si sottrae decisamente a tutte le censure mosse dal giudice rimettente.

Di particolare rilievo ai fini dell'armonizzazione delle legislazioni è anzitutto il dato che nella normativa di numerosi Paesi membri dell'Unione europea la definizione di consumatore è ristretta alle sole persone fisiche che agiscono per scopi non professionali; la medesima definizione ricorre anche nel progetto di codice civile europeo, in fase di elaborazione, nel quale è rigorosamente definito consumatore colui che agisce al di fuori dell'attività economica.

La predisposizione di strumenti di tutela comuni, attuati in base a modelli uniformi, consente una semplificazione dei rapporti giuridici tra i cittadini dei diversi Paesi aderenti all'Unione europea e costituisce di per sé sola una idonea ragione di politica legislativa a sostegno della scelta di restringere la nozione di consumatore, effettuata dal legislatore con l'attuazione della direttiva comunitaria 93/13.

La preferenza nell'accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale si dimostra non irragionevole allorché si consideri che la finalità della norma è proprio quella di tutelare i soggetti che secondo l'*id quod plerumque accidit* sono presumibilmente privi della necessaria compe-

tenza per negoziare; onde la logica conseguenza dell'esclusione dalla disciplina in esame di categorie di soggetti — quali quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani — che proprio per l'attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per contrattare su un piano di parità.

Una diversa scelta presupporrebbe logicamente che il piccolo imprenditore e l'artigiano, così come il professionista, siano sempre soggetti deboli anche quando contrattano a scopo di lucro in funzione dell'attività imprenditoriale o artigianale da essi svolta; il che contrasterebbe con lo spirito della direttiva e della conseguente normativa di attuazione.

2.2. — Alla medesima conclusione di infondatezza della questione si giunge esaminando gli altri profili di incostituzionalità dedotti dal rimettente in relazione agli artt. 25 e 41 della Costituzione.

Come questa Corte ha reiteratamente affermato, il principio della precostituzione del giudice è rispettato qualora l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie; inoltre detto principio è estraneo alla ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa anteriore nel tempo alla istituzione del giudizio.

Pertanto, nella fattispecie, nella quale la competenza è individuata in base al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 cod. proc. civ., essendo convenuta in giudizio una società di capitali, non può certamente ritenersi sussistente la lesione del citato preceitto costituzionale; né tale lesione può derivare dalla impossibilità di applicare il foro previsto dall'art. 1469-bis, terzo comma, numero 19), cod. civ., in quanto ciò consegue al difetto della qualità di consumatore, secondo la definizione contenuta nella norma sostanziale.

Il rimettente ha infine prospettato la violazione dell'art. 41 della Costituzione, senza tuttavia offrire una chiara e adeguata motivazione.

Poiché non è dato comprendere, né risulta in alcun modo specificato, come la lamentata disparità di trattamento tra privato consumatore e piccolo imprenditore possa determinare una limitazione della concorrenza e un ostacolo al libero mercato, la censura appare priva di consistenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 41 della Costituzione, dal giudice di pace di Sanremo, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: CONTRI*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1072

## N. 470

*Sentenza 20 - 22 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Intervento in giudizio - Soggetto che non era parte del giudizio *a quo* - Inammissibilità.**

**Termini della questione - Norma denunciata - Potere-dovere del giudice rimettente di procedere alla sua interpretazione.**

**Impiego pubblico - Emolumenti retributivi - Blocco (per l'anno 1993) - Applicabilità ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Compensi per lavoro straordinario - Retribuibilità in misura inferiore rispetto al compenso per lavoro ordinario - Prospettato contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione - Non fondatezza della questione.**

- D.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 36.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, promosso con ordinanza del 7 marzo 2002 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti tra F.S. s.p.a. e Bernardo Giovanbattista, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 16 dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Bernardo Giovanbattista e della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di Addato Giuseppe;

Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2002 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Bernardo Giovanbattista, Franco Carinci e Paolo Tosi per Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Antonio Giordano, Guglielmo Durazzo e Sergio Vacirca per Addato Giuseppe e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza depositata il 7 marzo 2002, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, nella parte in cui lo stesso — disponendo che «tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota

di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita», debbano essere corrisposti «per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992» — produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce «un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale».

Il giudizio civile nel corso del quale la questione è stata sollevata venne introdotto nel 1996 da Giovambattista Bernardo con ricorso per decreto ingiuntivo al pretore di Paola, volto ad ottenere la condanna delle Ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento di Lire 318. 690 oltre accessori a titolo di maggior compenso del lavoro straordinario effettuato a far tempo dal novembre 1992, in base al rilievo che quel compenso era stato calcolato in misura inferiore al dovuto, e cioè «senza considerare i vari aumenti stipendiali maturati dal 1992 ad oggi».

Emesso il provvedimento monitorio e proposta opposizione dalla società ingiunta, il giudice adito, all'esito del relativo giudizio, revocò il decreto ingiuntivo, aderendo alla tesi dell'opponente secondo la quale correttamente il compenso per il lavoro straordinario — calcolato mediante l'applicazione delle aliquote di maggiorazione, di cui all'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992 per i ferrovieri, alla retribuzione convenzionale prevista dall'art. 36 della medesima fonte negoziale (costituita da stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e rateo della tredicesima mensilità) — non era stato più adeguato a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 1993, in considerazione delle disposizioni di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 384 del 1992, e della proroga operata per il triennio 1994/1996 dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

A seguito di gravame, il Tribunale di Paola accolse tuttavia la domanda di Giovambattista Bernardo sulla base dei seguenti rilievi:

*a)* l'aumento, a partire dal novembre 1992, di elementi rientranti nel concetto di retribuzione normale, ma non facenti parte di quello di retribuzione convenzionale — assunta *ex artt. 36 e 44 CCNL 1990/1992* a base di calcolo del compenso per lavoro straordinario — aveva determinato il superamento del compenso orario del lavoro ordinario rispetto a quello del lavoro straordinario, e la forbice si era ulteriormente allargata negli anni successivi, a seguito della stipulazione dei CCNL del 1994 e del 1998, i quali, quanto allo straordinario, avevano stabilito il mantenimento degli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 44 CCNL 1990/1992; conseguentemente, mentre la retribuzione normale si era incrementata grazie agli aumenti stipendiali contrattualmente pattuiti, i compensi dello straordinario erano rimasti bloccati;

*b)* pacifico in fatto che, in conseguenza del descritto meccanismo retributivo dello straordinario dei ferrovieri, questo — dal 1<sup>o</sup> novembre 1992 — era stato compensato in misura inferiore al lavoro ordinario, andava dichiarata la «nullità delle clausole contrattuali sopra citate (...), per violazione dei principi inderogabili di cui all'art. 2108 cod. civ. e all'art. 5 r.d.l. 692/23, da ritenersi subentrati nella regolazione dei rapporti tra le parti, ai sensi dell'art. 1419, comma secondo, cod. civ.»;

*c)* quanto all'applicabilità, sostanzialmente incontroversa, «del blocco dei compensi ... operato dal quinto comma dell'art. 7 d.l. n. 384/1992», con sentenza n. 242 del 17 giugno 1999 la Corte costituzionale, investita della questione della legittimità di tali disposizioni per ritenuta contrarietà all'art. 36 della Costituzione, l'aveva dichiarata infondata sulla base di una interpretazione adeguatrice, che limitava l'ambito di applicazione delle norme denunciate ai soli meccanismi automatici di indicizzazione: interpretazione che, ancorché non vincolante, doveva tuttavia essere condivisa.

2. — Investita del ricorso per violazione e falsa applicazione del citato art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992 da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a., la Corte di cassazione, rilevato di avere già avuto occasione di discostarsi (segnatamente con la sentenza 12 febbraio 2002, n. 1996) dalla pronuncia del giudice delle leggi, ha ribadito il suo convincimento che l'articolo 7, comma 5, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, deve essere interpretato, in coerenza con il tenore letterale della disposizione, nel senso che, ad essere corrisposte per l'anno 1993 (e seguenti) nella stessa misura dell'anno 1992 siano «tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o dell'indennità di contingenza o comunque rivalutabili in relazione alla variabilità del costo della vita, e non le sole quote di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza contenute nei ricordati emolumenti». Ricorda la Corte che disposizioni — di contenuto identico o analogo a quello della norma in esame (quali gli articoli 7, comma 16, della legge n. 887/1984 e 6, comma 8, della legge n. 41/1986) — erano state interpretate allo stesso modo da essa Corte e che la limitazione del blocco ai soli automatismi retributivi — con

esclusione dunque degli emolumenti che ne sono comprensivi — non avrebbe avuto senso, posto che quegli automatismi erano già sterilizzati prima che venisse emanato il d.l. n. 384/1992 e che di tanto Governo e parti sociali avevano preso atto nel Protocollo di intesa stipulato il 31 luglio 1992.

Precisa anche il rimettente che, nel giudizio definito con la citata sentenza n. 1996 del 2002, non era stata sollevata questione di legittimità costituzionale solo per la mancanza di un accertamento in fatto — demandato contestualmente al giudice di rinvio — sul se la retribuzione di un'ora di lavoro ordinario fosse «divenuta nel periodo in contestazione, superiore alla retribuzione di un'ora di lavoro straordinario», laddove tale accertamento era contenuto nella sentenza impugnata del Tribunale di Paola: donde l'indubbia rilevanza della prospettata questione, in quanto strumentale alla decisione della controversia, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto da parte del giudice di merito.

Rileva infine la Corte rimettente che la non manifesta infondatezza della questione può essere affermata, oltre che «sulla base della stessa motivazione che sorregge la ricordata pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 242 del 1999 cit.)», alla stregua dei motivi esposti nell'ordinanza di questa Corte n. 716 del 1988: ivi la questione di legittimità, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'inapplicabilità, ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato (ai sensi dell'art. 1, comma 3, in relazione all'art. 5 del r.d.l. n. 692/23), della previsione legale di una maggiorazione retributiva minima (non inferiore al dieci per cento) per il lavoro straordinario, venne ritenuta infondata sulla base del rilievo che «il combinato disposto dell'art. 2108 cod. civ. e delle norme della contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario, una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in coerenza con l'art. 36 della Costituzione», garantiva comunque «un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale». Tali argomentazioni — conclude il rimettente — rendono ipotizzabile il contrasto tra la disposizione impugnata e il parametro costituzionale evocato non solo quando il «blocco» produca effettivamente il risultato di retribuire il lavoro straordinario in misura inferiore rispetto a quello ordinario, ma anche quando consenta semplicemente lo stesso risultato o comunque non garantisca quel «compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale» cui il Giudice delle leggi fece riferimento nell'ordinanza n. 716 del 1988.

3. — Si sono costituiti in giudizio Bernardo Giovanbattista e Giuseppe Addato — quest'ultimo in quanto parte di un giudizio pendente innanzi alla Corte di cassazione (Sez. lavoro R.G. n. 14630/2000), sospeso «in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione ... sollevata» con l'ordinanza di rimessione del 7 marzo 2002 — nonché Rete Ferroviaria s.p.a. (già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni s.p.a.).

3.1. — Il Bernardo sostiene l'inammissibilità della questione, in quanto già decisa dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 242 del 1999 di interpretazione adeguatrice, come tale vincolante per l'interprete; in subordine auspica una conferma di quella pronuncia ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Rilevato, peraltro, che nell'ordinanza di rimessione la Corte di cassazione, da un lato, avrebbe erroneamente ritenuto non più sussistenti nel nostro ordinamento meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni — affermazione contraddetta invece dall'esistenza della c.d. indennità di «vacanza contrattuale» — e, dall'altro, avrebbe del tutto ignorato il punto nodale del ragionamento svolto dal Giudice delle leggi nel precedente intervento, allorché ebbe a sottolineare che, significativamente, dei due meccanismi attraverso i quali il legislatore del 1992 persegui l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, — impedire la stipulazione di nuovi accordi economici collettivi (art. 7, comma 1); far cessare la crescita automatica delle retribuzioni (art. 7, comma 5) — solo il secondo era stato prorogato, da ciò deducendo che «il legislatore (aveva) inteso inibire i soli aumenti automatici della retribuzione e non quelli contrattati».

3.2. — Analoghi argomenti sono stati esposti dall'interventore Addato.

3.3. — La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., dopo aver rilevato che in virtù dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, «le disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438 ... continuano ad applicarsi anche al triennio 1997-1999» e che l'interpretazione della norma impugnata accolta dal giudice di legittimità con la sentenza 12 febbraio 2002, n. 1996, è l'unica plausibile, ricorda che già in passato la Suprema Corte, nel confrontarsi con norme di contenuto identico o analogo a quello della disposizione impugnata — (art. 7, comma 16, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e art. 6, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) — aveva ritenuto che con esse il legislatore avesse stabilito il blocco della misura retributiva unitaria dei compensi ricoprendenti una qualsiasi forma di indicizzazione (Cass. 1<sup>o</sup> giugno 1992, n. 6576; Cass. 10 giugno 1999, n. 5719); sottolinea che secondo la migliore dottrina e il consolidato insegnamento della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 164 del 1994), i criteri di suf-

ficienza e proporzionalità posti dall'art. 36 Cost. sono «inscindibilmente connessi», di modo che la verifica del rispetto del preceitto costituzionale esige una valutazione globale e di sintesi dell'intero assetto retributivo garantito al lavoratore, a prescindere dai criteri di computo e dall'ammontare delle singole voci; sostiene che, nella specie, il «blocco» al 1992 degli emolumenti comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale, non può considerarsi lesivo del principio di adeguatezza della cosiddetta *retribuzione corrispettivo*, per l'esiguità del decreimento che risulta dalla sua applicazione, peraltro accompagnato da progressivi e considerevoli incrementi retributivi sul minimo tabellare; osserva che nessuna norma costituzionale impone di pagare di più il lavoro svolto oltre i limiti contrattuali dell'orario di lavoro e che la copertura costituzionale del criterio della proporzionalità di cui all'art. 36 Cost. sussiste nella sola ipotesi di una particolare gravosità, e quindi di una speciale qualità usurante della prestazione lavorativa, da escludere nella fattispecie — in considerazione del carattere *supplementare* e non propriamente *straordinario* del lavoro della cui remunerazione si controverte —, e comunque indimostrata; rileva, infine, che non può non attribuirsi adeguato rilievo alla eccezionalità e transitorietà della norma denunciata.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria nella quale sostiene l'inammissibilità per difetto di rilevanza, e comunque l'infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo, rileva che non è stato in alcun modo individuato dal giudice *a quo* il meccanismo concreto attraverso il quale una voce retributiva, che si articola nella contrattazione collettiva come un emolumento maggiorato in percentuale rispetto al compenso previsto per l'ora ordinaria, possa in concreto divenire minore della retribuzione normale; che conseguentemente «non è dato comprendere se l'effetto lamentato dalla Corte di cassazione derivi dalla legge (che stabilisce un blocco generalizzato dei meccanismi di rivalutazione), ovvero dalla contrattazione collettiva, che ha regolato, in ipotesi *contra legem*, la materia dello straordinario».

Evidenzia, poi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, la sterilizzazione degli automatismi retributivi legati all'inflazione sulle competenze accessorie, quali il compenso per lo straordinario, costituisce un effetto della norma impugnata (prorogata negli anni successivi al 1993, fino al triennio 2000/2002, da ultimo con l'art. 22 della legge n. 488/1999), e non già del protocollo del 31 luglio 1992, posto che, con questo, Governo e Parti sociali si limitarono a suo tempo a prendere atto «dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13 luglio 1991 n. 191, già scaduta il 31 dicembre 1991»; che, in definitiva l'asserita inferiorità del compenso per il lavoro straordinario, rispetto a quello del lavoro prestato nel corso dell'orario normale, non consegue al disposto dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 384 del 1992, il quale, nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, si limita a bloccare i meccanismi automatici di indicizzazione, senza interferire con le dinamiche incrementali dei compensi per lavoro straordinario, legati agli aumenti del trattamento economico fondamentale.

5. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, le parti private hanno depositato memorie.

5.1. — Giovanbattista Bernardo segnala che, ad eccezione dei dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, in qualsiasi comparto del pubblico impiego o rapporto di lavoro privatistico appartenente al c.d. settore pubblico allargato cui si applichi la normativa sospettata di incostituzionalità, non si è mai dubitato, ancor prima che intervenisse la sentenza n. 242 del 1999 della Corte costituzionale, che il compenso del lavoro straordinario dovesse essere adeguato alle variazioni contrattuali della paga tabellare e che il «blocco» riguardasse pertanto i soli meccanismi automatici di indicizzazione delle retribuzioni. Ricorda in proposito che tutti i contratti del pubblico impiego stipulati dall'Aran — soggetti, prima della sottoscrizione, al vaglio della Corte dei conti — nonché i contratti dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie hanno previsto che le misure degli stipendi da essi risultanti avessero effetto sul compenso per il lavoro straordinario.

Sostiene poi che la questione di costituzionalità, così come riproposta nell'ordinanza della Corte di cassazione, presenta profili di inammissibilità, in quanto, da un lato, le argomentazioni in essa enunciate si fondano su presupposti identici a quelli già esaminati e decisi con la sentenza n. 242 del 1999 di questa Corte, e, dall'altro lato, il giudice *a quo* si è limitato a riproporre un'interpretazione della norma già ritenuta, sia pure in via ipotetica, contrastante col dettato costituzionale, in violazione quindi dei vincoli derivanti all'interprete dalla predetta decisione.

Osserva ancora il deducente che, nel disattendere la pronuncia della Corte costituzionale n. 242 del 1999, il rimettente ha platealmente contraddetto i propri precedenti giurisprudenziali, che avevano attribuito a norme di identica formulazione letterale (quali l'art. 7, comma 16, della legge n. 887 del 1984 e l'art. 6, comma 8, della legge

n. 41 del 1986) proprio il significato ritenuto plausibile e conforme alla Costituzione dal Giudice delle leggi e come tale da questi assunto a presupposto della pronuncia di interpretazione adeguatrice, quale consolidato diritto vivente.

Richiama infine il Bernardo «l'esame diacronico» dei commi 1 e 5 dell'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 compiuto dalla Corte costituzionale nel precedente intervento nonché il tenore letterale dell'art. 22 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria del 2000) che, col suo generico riferimento a tutti gli emolumenti «soggetti ad incremento in relazione alle variazioni del costo della vita», mostra chiaramente di riferirsi ai soli meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni e non ai compensi che li contengano.

Ove mai la questione di illegittimità sollevata non fosse ritenuta inammissibile o infondata per le ragioni sopra esposte, la norma impugnata andrebbe, a giudizio dell'esponente, dichiarata incostituzionale, perché contraria all'art. 36 della Costituzione.

Contrastando le deduzioni svolte da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., osserva, da un lato, che la qualificazione come straordinario (e non già supplementare) del lavoro di cui trattasi, contenuta nell'ordinanza di rimessione è frutto di non più contestabile accertamento effettuato nel giudizio di merito e, dall'altro lato, che assolutamente dirimenti, ai fini dello scrutinio di costituzionalità, appaiono i principi estrapolabili dall'ordinanza n. 716 del 1988, avendo in tale pronuncia la Corte costituzionale affermato non solo la costituzionalizzazione del principio per cui il lavoro straordinario deve essere compensato in modo superiore rispetto a quello ordinario, ma altresì che il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro è di per sé più gravoso.

Osserva infine il Bernardo che la successione delle proroghe che hanno riguardato l'art. 7, comma 5, rende insostenibile l'assunto dell'eccezionalità dell'intervento legislativo.

5.2. — Giuseppe Addato richiama, al fine di sostenere l'ammissibilità del suo intervento, alcuni precedenti della Corte, e segnatamente le sentenze n. 421 del 1995, la sentenza n. 315 del 1992 e la sentenza n. 235 del 1997.

Nel merito svolge le stesse argomentazioni difensive di Giovanbattista Bernardo.

5.3. — Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ribadisce che l'indagine sulla costituzionalità della norma denunciata non può prescindere da un passaggio fondamentale: la maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dall'art. 5 del r.d.l. n. 692 del 1923 non è applicabile al rapporto di lavoro dei ferrovieri, il quale è disciplinato da specifiche norme del settore, e in particolare dalla legge 13 agosto 1969, n. 591, dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, dai d.P.R. n. 1372 del 1971 e n. 374 del 1983. Ricorda che tale approdo interpretativo è stato condiviso dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 716 del 1988, allorché dichiarò la manifesta infondatezza della questione relativa alla legittimità dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l. n. 692 del 1923, nella parte in cui esclude i rapporti di lavoro degli addetti agli uffici e servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, dalla sua applicazione e in particolare dall'applicazione dell'art. 5, relativo al compenso del lavoro straordinario; che le affermazioni contenute in tale pronuncia vanno lette tenendo presente che lo straordinario al quale aveva riguardo il Giudice delle leggi era esclusivamente quello «legale», unico oggetto, per giurisprudenza assolutamente consolidata, della disciplina contenuta nell'art. 2108 del cod. civ; che segnatamente dall'ordinanza della Corte emergono due principi fondamentali: la peculiarità del settore afferente ai servizi pubblici e il fatto che in materia di compensi per il lavoro straordinario l'attuazione del precezzo costituzionale passa attraverso il concorso dell'art. 2108 cod. civ. con le norme della contrattazione collettiva, alle quali soltanto spetta individuare tale compenso.

Segnala anche la R.F.I. che sia nella contrattazione collettiva, sia nella direttiva comunitaria n. 104 del 1993, sia infine nella legge n. 196 del 1997 (c.d. pacchetto Treu), l'abbassamento a 40 ore della soglia legale normale dell'orario di lavoro settimanale appare inscindibilmente connessa ad una sua flessibilizzazione, che consente di riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno (art. 13, primo comma); che, con riferimento alla disciplina dello straordinario del personale delle ferrovie, si è in realtà di fronte ad un'ipotesi di lavoro c.d. supplementare, cioè di ore di lavoro comprese tra l'orario normale settimanale contrattuale e l'orario normale massimo previsto dalla legge, pari, *ex art.* 1 del r.d.l. n. 692 del 1923, a 48 ore settimanali o otto giornaliere; che la disciplina del lavoro prestato oltre l'orario normale contrattuale, ma al di sotto del tetto massimo legale, appartiene alla esclusiva competenza della contrattazione collettiva; che conseguentemente l'art. 7, comma 5, si sottrae ad un'indagine di legittimità, almeno con riferimento al secondo comma dell'art. 36 della Costituzione.

Posto poi che i criteri di sufficienza e proporzionalità enunciati nel primo comma dell'art. 36 — argomenta ancora il deducente — sono inscindibilmente connessi, e che la garanzia costituzionale della retribuzione adeguata riguarda solo la retribuzione corrispettivo e non la retribuzione parametro (così Corte cost. n. 164 del 1994; Cass. 7 febbraio 1987 n. 1312), non può non tenersi conto, nello scrutinio di legittimità delle norme denunciate, dell'incidenza per vero assai modesta del «blocco» dalle stesse previsto sull'assetto retributivo globale dei

dipendenti delle Ferrovie, tanto più che il decremento conseguente alla loro applicazione è stato accompagnato da progressivi e considerevoli incrementi retributivi del minimo tabellare nonché da previsioni contrattuali, come quella contenuta nell'art. 5 della Parte economica del CCNL 1994/1995, che hanno previsto — non a caso, proprio con riferimento al periodo in relazione al quale la retribuzione dello straordinario ha cominciato a diventare inferiore a quella del lavoro ordinario — «la corresponsione, a titolo integrativo, di un importo forfetario ed *una tantum*, con funzione di compenso relativo al trattamento economico concordato» (art. 5.9).

In punto di rilevanza della questione rileva infine R.F.I. che dall'ordinanza di rimessione non risulta affatto che sia stata accertata l'inferiorità della retribuzione del lavoro straordinario rispetto a quella convenzionale, unico, corretto punto di raffronto ai fini della valutazione della legittimità del sistema retributivo in esame, bensì solo rispetto alla retribuzione normale, ricordando che tale approccio ermeneutico è stato condiviso dalla Corte di cassazione nella sentenza 11 febbraio 2002, n. 1932.

Peraltra, sostiene ancora la R.F.I., la decisività di tale profilo, ai fini della valutazione anche della (in)fondatezza del sospetto di incostituzionalità delle norme denunciate, è avvalorata dal rilievo che la normativa contrattuale collettiva, da un lato, ha fatto proprio, contrattualizzandolo, il blocco dello straordinario disposto dal legislatore, e dall'altro contiene una disciplina del lavoro straordinario costruita sull'applicazione di percentuali di maggiorazione (superiori a quelle legali), ad una retribuzione-parametro denominata «convenzionale», comprendente solo alcune delle voci che compongono la retribuzione normale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento di Giuseppe Addato, in quanto questi non era parte del giudizio *a quo*.

Il costante indirizzo di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 264, n. 145 e n. 36 del 2002) va ribadito anche nel caso di specie; a nulla rileva che il giudizio del quale l'Addato era parte sia stato sospeso in attesa dell'esito di quello incidentale di costituzionalità scaturito dal giudizio di cui era parte il Bernardo, essendo evidente che la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e nell'irrituale esonero del giudice *a quo* dal potere-dovere di motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio della Corte.

2. — La Corte di cassazione dubita, in riferimento all'art. 36 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, nella parte in cui lo stesso — disponendo che «tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita», debbano essere corrisposti «per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992» — produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce «un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale».

3. — La Corte rimettente fonda la sua valutazione di non manifesta infondatezza su due argomentazioni, entrambe moventi dalla premessa — ampiamente illustrata — che l'unica interpretazione compatibile con il tenore letterale della disposizione» è quella secondo la quale il «blocco» riguarda «tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o dell'indennità di contingenza o comunque rivalutabili in relazione alla variabilità del costo della vita e non le sole quote di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza contenute nei ricordati emolumenti» (così Cass. 12 febbraio 2002, n. 1996; Cass. 11 febbraio 2002, n. 1932).

3.1. — La prima argomentazione si risolve in un richiamo a quanto questa Corte avrebbe statuito con la sentenza n. 242 del 1999: l'interpretazione in essa proposta sarebbe stata, osserva il giudice rimettente, «l'unica conforme alla Costituzione», sicché l'incompatibilità di quella interpretazione con il tenore letterale della norma impugnata comporterebbe l'incostituzionalità dell'«unica» disposizione con tale tenore compatibile; «tanto basta — conclude il rimettente — per dichiarare la questione non manifestamente infondata sulla base della stessa motivazione che sorregge la ricordata pronuncia della Corte costituzionale».

3.2. — La seconda argomentazione si incentra sul principio, che sarebbe desumibile dall'art. 2108 del codice civile (applicabile ove non lo sia il disposto dell'art. 5 del r.d.l. n. 692 del 1923), secondo il quale l'art. 36 della Costituzione garantisce una maggiorazione per il lavoro straordinario rispetto alla retribuzione dovuta per quello ordinario; tale principio, affermato da questa Corte con ordinanza n. 716 del 1988, comporterebbe *a fortiori* l'incostituzionalità della norma impugnata — nell'unica interpretazione consentita dal suo tenore letterale — non solo in quanto effettivamente comporta o soltanto consente di retribuire il lavoro straordinario in misura inferiore rispetto all'ordinario, ma anche in quanto «non garantisce un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro straordinario».

4. — Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata in via principale dal lavoratore, secondo il quale la Corte rimettente avrebbe proposto una sorta di irruale «impugnazione» della sentenza n. 242 del 1999 di questa Corte, laddove ad essa avrebbe dovuto attenersi.

Ed infatti, rifiutando di far propria l'interpretazione prospettata da questa Corte e contestualmente sollevando questione di legittimità costituzionale, la Corte di cassazione non altro ha fatto che esercitare il potere-dovere di interpretare la legge che l'art. 101 Cost. riconosce a qualsiasi giudice e certamente riconosce ad un giudice cui, «quale organo supremo della giustizia», l'ordinamento giudiziario (art. 65) affida il compito di assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge». Del tutto corrette, quindi, sono, quali esercizio del potere-dovere di interpretare la legge, le considerazioni svolte dal rimettente nel dar conto delle ragioni per le quali disattende l'interpretazione proposta dalla sentenza n. 242 del 1999 di questa Corte: la quale, quindi, non può che prendere atto della conclusione raggiunta dal rimettente circa l'«unica» interpretazione compatibile con il tenore letterale della disposizione in questione.

5. — La questione non è fondata.

Occorre premettere, in relazione ad entrambi i profili di incostituzionalità prospettati dal rimettente, che la valutazione della portata sia della sentenza n. 242 del 1999, sia dell'ordinanza n. 716 del 1988 non è stata correttamente effettuata, non potendo tale valutazione prescindere — come, invece, il rimettente prescinde — dal quadro complessivo coerentemente disegnato, attraverso una serie di pronunce anche risalenti nel tempo, da questa Corte intorno al significato del precezzo espresso dall'art. 36 Cost.; sicché l'isolamento di quei due provvedimenti dal contesto in cui si inserivano ha contribuito ad una non corretta percezione del loro valore.

In effetti questa Corte, ribadendo il principio, enunciato nella sentenza n. 141 del 1979, secondo cui l'art. 36 Cost., «nel proclamare il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata al suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, non può essere riferito alle singole fonti della retribuzione del lavoratore, ma alla sua globalità», ha esplicitamente statuito — a proposito della disciplina (art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734) dell'assegno perequativo, la quale «comporterebbe una retribuzione del lavoro straordinario inferiore a quella per il lavoro prestato nell'orario di servizio» — che, «al fine di accettare la legittimità della retribuzione dei lavoratori dipendenti in relazione al disposto dell'art. 36 Cost., occorre fare riferimento non già alle singole componenti, ma al complesso della retribuzione» (sentenza n. 227 del 1982).

Il medesimo principio — enunciato esattamente in termini dalla sentenza da ultimo citata — è stato ribadito dalla sentenza n. 164 del 1994, dalla sentenza n. 15 del 1995 dall'ordinanza n. 368 del 1999 e, da ultimo, dall'ordinanza n. 263 del 2002.

6. — Venendo alle argomentazioni poste dall'ordinanza di rimessione a sostegno della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, va rilevato, quanto alla sentenza n. 242 del 1999, che il rinvio alle considerazioni esposte da questa Corte a sostegno della interpretazione proposta non giustifica una dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata: la circostanza che in quella sentenza non sia in alcun modo argomentata l'incostituzionalità dell'interpretazione opposta a quella proposta, rivela con evidenza come questa Corte si sia limitata a prospettare la possibilità di una diversa interpretazione che, nel quadro di quanto allora dedotto dal rimettente, sarebbe stata idonea a fugare i dubbi di costituzionalità sollevati. Dal che la conclusione che, «dinanzi a una scelta interpretativa suscettibile di determinare un contrasto fra la norma censurata e la Costituzione, l'interprete deve ricercarne una diversa che eviti il supposto conflitto; e nel caso di specie l'opzione interpretativa del rimettente non era l'unica plausibile».

Quanto all'ordinanza n. 716 del 1988 si impongono rilievi sostanzialmente analoghi: chiamata a giudicare della conformità a Costituzione della norma (art. 1, comma terzo, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692) che esclude dall'applicazione dell'art. 5 r.d.l. (compenso del lavoro straordinario) il personale addetto a pubblici servizi, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata tale questione in quanto il rinvio, operato dalla norma impugnata, a «separate disposizioni» era giustificato — con esclusione di irragionevole disparità di trattamento — dall'intento del legislatore di «regolamentare, *in parte qua*, diversamente i relativi rapporti di lavoro, in considerazione delle peculiarità che li caratterizzano per la natura e la destinazione delle prestazioni che ne sono

oggetto». La successiva affermazione, secondo la quale anche nei confronti del personale addetto a pubblici servizi «il combinato disposto dell'art. 2108 e delle norme della contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario, una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in coerenza con l'art. 36 Cost., garantisce un compenso proporzionato alla maggior penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale» non altro costituisce che un'opzione interpretativa circa l'applicabilità a quel personale del disposto dell'art. 2108 del cod. civ. e circa gli effetti che tale applicabilità, unitamente alle norme della contrattazione collettiva, avrebbe potuto produrre.

L'affermazione secondo la quale questa Corte avrebbe enunciato il principio del «compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale» trascura di considerare: *a)* che tale preteso principio (maggiorazione necessaria del compenso) non è conforme a quello pretesamente fissato dalla sentenza n. 242 del 1999 (non inferiorità del compenso); *b)* la rilevanza che, in tale preteso principio, è riconosciuta alla contrattazione collettiva; *c)* la natura descrittiva, più che precettiva dell'effetto, della riportata proposizione; e pertanto *d)* l'assenza di ogni argomentazione a sostegno della costituzionalità di quell'effetto.

Deve conclusivamente affermarsi che il mero rinvio ad una proposta interpretativa formulata da questa Corte non giustifica di per sé una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

7. — Non solo, quindi, deve ribadirsi — in assenza di qualsiasi argomentazione che induca a discostarsene — il principio consolidato secondo cui la proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferita non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa, ma altresì il corollario che questa Corte, nella sentenza n. 164 del 1994, ne ha tratto affermando che «il silenzio dell'art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: VACCARELLA*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1073

N. 471

Ordinanza 20 - 22 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Esclusione del reato di guida in stato di ebbrezza (sotto l'influenza di alcolici o di stupefacenti) - Prospettata disparità di trattamento (rispetto alla contravvenzione per guida senza patente) - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art 19.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze emesse il 26 giugno, il 23 e il 25 ottobre 2001 e il 21 gennaio 2002 dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte al n. 878 del registro ordinanze 2001; al n. 100, al n. 112 e al n. 153 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno, 2001; n. 11, n. 12 e n. 16, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto in data 26 giugno 2001 (r.o. n. 878 del 2001), 23 ottobre 2001 (r.o. n. 100 del 2002), 25 ottobre 2001 (r.o. n. 112 del 2002) e 21 gennaio 2002 (r.o. n. 153 del 2002), il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di imputati della contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi — conseguita la patente di guida — conduce un veicolo in stato di ebbrezza»;

che, ad avviso del giudice *a quo* la scelta del legislatore di depenalizzare la contravvenzione di guida senza patente di cui all'articolo 116 del codice della strada, ma non quella di guida sotto l'influenza dell'alcol, sarebbe «del tutto illogica», in quanto la condotta di chi guida un'automobile senza avere conseguito la patente, e quindi senza esperienza, sarebbe ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo

dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento;

che, pertanto, le disposizioni censurate contrasterebbero, secondo il remittente, con l'articolo 3 della Costituzione, poiché determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento fra la condotta, oggi punita con la sanzione amministrativa, di chi guida un veicolo senza avere mai conseguito la patente e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in stato di temporanea, presunta alterazione dovuta a consumo di alcol o di sostanze stupefacenti;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione pongono la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti unitariamente;

che la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con ordinanza n. 110 del 2002;

che il remittente non prospetta profili di censura nuovi o diversi da quelli già esaminati dalla Corte nella citata ordinanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: MEZZANOTTE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1074

N. 472

*Ordinanza 20 - 22 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Intercettazione di comunicazioni tra presenti - Utilizzazione in via esclusiva, salvo deroga motivata, degli impianti installati nella procura della Repubblica - Prospettato eccesso di delega - Richiesta di un improprio avallo all'interpretazione privilegiata dal giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 2, numero 41, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, promosso, con ordinanza del 1<sup>o</sup> marzo 2002, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, nel procedimento penale a carico di L.A. ed altro, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1<sup>o</sup> marzo 2002, nel corso di un procedimento penale nei confronti di persone imputate di delitti in materia di stupefacenti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui — secondo l'interpretazione della Corte di cassazione — prevedono che tutte le operazioni di intercettazione, e non soltanto quelle telefoniche, possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo motivato provvedimento di deroga del pubblico ministero in ragione della insufficienza o inidoneità di detti impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza: e ciò a pena di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni;

che il giudice *a quo* premette di essere chiamato a pronunciarsi, nell'udienza preliminare, sull'eccezione della difesa di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, effettuate all'interno di un autocarro nel corso delle indagini preliminari: inutilizzabilità conseguente al fatto che le operazioni erano state eseguite mediante apparati in dotazione alla polizia giudiziaria, in assenza di un provvedimento motivato del pubblico ministero circa la insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza;

che l'eccezione si basava sul recente orientamento giurisprudenziale, espresso da una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 31 ottobre 2001, Policastro), in forza del quale le «garanzie tecniche» di espletamento delle operazioni di intercettazione, di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa quella di motivazione del provvedimento derogatorio — garanzie finalizzate, in conformità alla sentenza di questa Corte n. 34 del 1973, ad assicurare il controllo dell'autorità giudiziaria circa il fatto che si proceda soltanto alle intercettazioni autorizzate e nei limiti dell'autorizzazione — debbono intendersi riferite, unitamente alla sanzione di inutilizzabilità che le presidia ai sensi dell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen., non soltanto alle intercettazioni telefoniche, ma anche alle intercettazioni di comunicazioni fra presenti;

che in simile lettura — cui il giudice rimettente dichiara di doversi uniformare «in osservanza del principio di nomofilachia sancito dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario» — le norme impugnate risulterebbero peraltro viziate da eccesso di delega, in rapporto ai principi e criteri direttivi dettati dall'art. 2, numero 41, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, circa la «disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazioni»;

che mentre, infatti, i principi stabiliti dalle lettere *a), b), c) ed e)* della norma di delega — relativi, rispettivamente, alla predeterminazione dei reati per i quali le intercettazioni sono ammesse; alla predeterminazione della durata e delle modalità; all'annotazione in apposito registro dei decreti; alla conservazione e alla distruzione della documentazione — concernono indistintamente le «intervettazioni», intese come *genus* comprensivo tanto delle intercettazioni di conversazioni telefoniche che delle conversazioni tra presenti; il principio dettato dalla lettera *d)* — riguardante l'individuazione degli impianti presso i quali le operazioni possono essere effettuate — risulta invece riferito esclusivamente alle intercettazioni «telefoniche»;

che, al riguardo, il rimettente ricorda come — secondo le reiterate indicazioni di questa Corte — l'esame del vizio di eccesso di delega vada condotto, da un lato, definendo la portata delle norme che fissano i criteri e i principi direttivi, alla luce del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega; e, dall'altro lato, considerando che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base ed il limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della portata delle norme stesse, le quali vanno lette, pertanto, fin dove possibile, nel significato compatibile con detti principi;

che, nella specie, la previsione della legge delega, per cui il codice di procedura penale, nella disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione, era chiamato ad individuare «gli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate», non potrebbe significare se non che solo per queste — e non anche per le intercettazioni di comunicazioni fra presenti — tale individuazione doveva avvenire: e ciò — come più volte sottolineato in precedenti decisioni della stessa Corte di cassazione — nella considerazione che le intercettazioni ambientali, potendo essere realizzate solo a mezzo di apparecchiature vicine alla fonte sonora e che necessitano di centrali di ascolto mobili, richiederebbero l'uso di strumenti non installati, né agevolmente installabili presso le procure della Repubblica;

che, a sua volta, la lettera *f)* della citata norma di delega prevedeva l'introduzione di «sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti»: sicché — stante la riferibilità della precedente lettera *d)* alle sole intercettazioni telefoniche — anche la sanzione della inutilizzabilità avrebbe dovuto essere prevista esclusivamente in rapporto alla violazione delle disposizioni che individuano il luogo di effettuazione di tale ultima *species* di intercettazioni;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il giudice rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità, sotto il profilo dell'eccesso di delega, le disposizioni degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, cod. proc. pen., nella lettura giurisprudenziale — avallata da una recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione — che attribuisce alle regole in tema di localizzazione degli impianti di intercettazione ed alla connessa sanzione di inutilizzabilità, previste dalle disposizioni stesse, una valenza non circoscritta alle sole intercettazioni telefoniche, ma estesa anche alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti;

che il giudice *a quo* dichiara di doversi uniformare all'orientamento interpretativo espresso dalla citata pronuncia — la quale si inserisce in una situazione di contrasto giurisprudenziale nell'ambito delle sezioni semplici, contrasto a sua volta insorto dopo che, per alcuni anni, la Corte di cassazione aveva reiteratamente adottato la soluzione opposta — «in osservanza del principio di nomofilachia sancito dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario»: «principio» che notoriamente non si traduce, peraltro, in un vincolo cogente all'autonomia decisionale del giudice di merito;

che, in effetti, il rimettente, sotto la veste della censura di costituzionalità, svolge considerazioni critiche nei confronti dell'orientamento in questione, che mostra chiaramente di non condividere: come quando evoca — facendo eco a sentenze della Corte di cassazione espressesi in senso contrario — il canone interpretativo in forza del quale le norme delegate vanno lette, finché è possibile (e il rimettente non dice che non lo sia), nel significato compatibile con i principi di delega; principi che, nel frangente — ad avviso dello stesso giudice *a quo* e delle sentenze sopra ricordate —, limiterebbero il campo applicativo della disciplina sulla localizzazione degli impianti alle sole intercettazioni telefoniche, sia per il loro tenore letterale, sia per ragioni di ordine tecnico, correlate alle caratteristiche delle apparecchiature richieste per le intercettazioni ambientali, ritenute non compatibili con impianti fissi e centralizzati presso le procure della Repubblica;

che la questione appare dunque diretta non tanto a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, quanto piuttosto a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione, ritenuta preferibile — attività, questa, rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati — utilizzando così il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo (*cfr., ex plurimis* ordinanze n. 199, 233 e 351 del 2001);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: FLICK*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1075

N. 473

*Ordinanza 20 - 22 novembre 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale - Dichiarazioni del teste lette per le contestazioni - Inutilizzabilità ai fini della prova dei fatti in esse affermati - Prospettato contrasto con il principio del libero convincimento del giudice e con il principio di legalità - Questione già oggetto di esame - Assenza di argomenti nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2 e 4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 9 gennaio 2002 dal Tribunale di Savona ed il 29 gennaio 2002 dal Tribunale di Imperia, iscritte ai nn. 251 e 276 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 22 e 24, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Imperia solleva, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette al dibattimento al teste per le contestazioni, valutabili ai fini della credibilità del teste stesso, possano essere acquisite e valutate anche ai fini della prova dei fatti in esse affermati;

che, a parere del Tribunale rimettente, la disposizione impugnata, oltre a determinare una irragionevole preclusione alla ricerca della verità, si porrebbe in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice e con l'obbligo di dar conto nella motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti, in quanto risulterebbe del tutto incoerente che la precedente dichiarazione, una volta introdotta nel giudizio ed esaminata nel contraddittorio delle parti, non possa essere acquisita ed utilizzata come prova dei fatti in essa affermati;

che anche il Tribunale di Savona solleva, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni rese dai testimoni nella fase delle indagini preliminari, e successivamente utilizzate per le contestazioni, possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e valutate quali fonti di prova;

che, pure ad avviso del Tribunale di Savona, la disciplina censurata violerebbe il principio del libero convincimento, giacché la dichiarazione utilizzata per le contestazioni — ancorché entrata nel patrimonio di conoscenza del giudice ed esaminata nel contraddittorio delle parti — non può essere utilmente acquisita come prova dei fatti in essa affermati, malgrado la ritenuta attendibilità della stessa;

che sarebbe compromesso anche il principio di legalità, in quanto la limitazione, per il giudice, della piena cognizione del fatto reato, inciderebbe negativamente sulla «effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondate le questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni fra loro del tutto analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che i quesiti sollevati dai giudici rimettenti sono stati già ampiamente scrutinati, sotto tutti i profili dedotti, nelle ordinanze nn. 36 e 365 del 2002, ove questa Corte ha in particolare rimarcato «come l'art. 111 della Costituzione abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica delle parti»: con conseguente predisposizione, per la fase del dibattimento, di meccanismi normativi idonei alla salvaguardia «da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari»;

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Imperia e dal Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: CHIEPPA*

*Il redattore: FLICK*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1076

N. 474

Ordinanza 20 - 22 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Pene accessorie - Divieto di esercizio dell'attività commerciale conseguente a condanna a pena detentiva per determinati reati - Mancata limitazione a settori di attività strettamente connessi con la natura del reato commesso - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento - Richiesta di una sentenza additiva preclusa alla Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 2, lettera *c*).
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera *c*), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi, con due ordinanze del 4 ottobre 2001, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, iscritte ai nn. 173 e 174 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, edizione straordinaria del 2 maggio 2002, 1<sup>a</sup> serie speciale.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera *c*), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), «nella parte in cui non prevede che il divieto di esercizio dell'attività commerciale in seguito a condanna per uno dei reati previsti dalla medesima norma sia limitato a settori di attività specifici strettamente connessi con la natura del reato commesso»;

che il Tribunale rimettente premette, in punto di fatto, che i giudizi sono stati promossi a seguito di impugnativa proposta avverso altrettanti provvedimenti di chiusura di esercizi commerciali, disposti dall'amministrazione a seguito di accertamenti dai quali era emerso che i titolari avevano subito una condanna, la quale escludeva il diritto all'esercizio della attività commerciale in base alla disposizione oggetto di impugnativa;

che, nel merito, il giudice *a quo* rileva come questa Corte, nella ordinanza n. 72 del 2001, abbia ritenuto giustificata la deroga alla disciplina dettata dall'art. 166 cod. pen. — in tema di effetti che scaturiscono dalla sospensione condizionale della pena — effettuata ad opera dell'art. 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (a norma del quale il divieto di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui al comma 1, opera, in caso di sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza), proprio in rapporto alla stretta connessione tra la natura dei comportamenti delittuosi commessi e la specificità del settore della produzione e del commercio delle sostanze alimentari, in relazione alla quale si richiede una particolare cautela nel rilascio dei titoli abilitativi. Tale specificità — rileva ancora il Tribunale rimettente — d'altra parte, è riconosciuta e messa in risalto già nella sentenza n. 85 del 1997, che ritenne non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, secondo il quale, in caso di condanna

per frode tossica o comunque dannosa alla salute, non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 cod. pen., concernenti il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale;

che, pertanto, la giustificazione della disciplina limitativa dell'accesso al commercio ed alle professioni e la deroga al principio sancito dall'art. 166 cod. pen., sarebbero fondate sulla stretta connessione tra fatto commesso, rilevanza del bene aggredito ed esigenze di difesa sociale: connessione — soggiunge il rimettente — che sarebbe a base anche della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di sospensione dal servizio ed estinzione del rapporto d'impiego con le amministrazioni pubbliche a seguito di condanna, anche se non definitiva e benché condizionalmente sospesa, solo per taluni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

che la norma impugnata, al contrario, non opererebbe alcuna razionale selezione dei reati, la cui commissione comporterebbe un astratto giudizio di inidoneità allo svolgimento di una certa attività commerciale: cosicché si finirebbe per prevedere «una conseguenza della condanna, del tutto analoga alle pene accessorie di cui all'art. 32-*quater* cod. pen., e quindi sostanzialmente qualificabile come pena, di applicazione automatica, che sfugge del tutto alla valutazione del giudice e che è insensibile alla concessione del beneficio della sospensione condizionale da parte del medesimo»;

che, pertanto, sarebbe violato l'art. 3 Cost., giacché si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra quanti, condannati con pena sospesa, non possono esercitare attività commerciale e quanti, nella medesima situazione, possono invece, a norma dell'art. 166 cod. pen., partecipare a pubblici concorsi o a gare pubbliche per esercitare attività non meno delicate e significative di quelle commerciali;

che risulterebbe lesa anche l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto — in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e con i principi affermati, in particolare, nelle sentenze n. 313 del 1990 e n. 364 del 1988 — si prevede una pena che ha riguardo esclusivamente alle istanze di difesa sociale, a detrimenti di quelle di rieducazione e risocializzazione del condannato, che trovano un limite ingiustificato nel divieto in parola;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per essere definiti con un'unica decisone;

che in entrambi gli atti di rimessione il giudice *a quo*, nel descrivere sommariamente la vicenda oggetto del giudizio, ha totalmente omesso di indicare sia il reato per il quale è intervenuta la condanna, sia il tipo di attività cui si riferisce il provvedimento amministrativo oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale; sicché, alla stregua del *petitum* enunciato — mirante ad una limitazione del divieto, previsto nella norma impugnata, «a settori di attività specifici strettamente connessi con la natura del reato commesso» — l'omessa indicazione degli elementi suddetti e del conseguente reciproco raffronto si traduce in un palese difetto di motivazione circa la rilevanza, nei giudizi *a quibus*, della questione sottoposta all'esame della Corte;

che, peraltro, lo scrutinio del merito è comunque precluso dalla stessa articolazione del quesito di legittimità costituzionale, posto che il Tribunale rimettente finisce per attribuire a questa Corte il compito di individuare e prescegliere, tra i reati menzionati dalla norma oggetto di impugnativa, le singole figure criminose che possano presentare elementi di «connessione» con attività commerciali «specifiche», parimenti da determinare: un compito evidentemente estraneo ai confini entro i quali può svolgersi il sindacato di legittimità costituzionale, e che per di più comporterebbe una ridefinizione del sistema, certamente inibita al giudice delle leggi in assenza di soluzioni univoche, costituzionalmente imposte;

che, infine — avendo lo stesso giudice *a quo* ritenuto di configurare il divieto sancito dalla norma censurata alla stregua di una ipotesi «del tutto analoga alle pene accessorie di cui all'art. 32-*quater* cod. pen., e quindi sostanzialmente qualificabile come pena» — se si accogliesse la questione nei termini in cui essa è stata formulata, risulterebbe compromesso il principio di stretta legalità e di determinatezza delle fattispecie, in quanto l'esistenza e l'intensità della correlazione tra reato e attività commerciale su cui si fonderebbe la legittimità della «pena accessoria» — non sarebbero predeterminate *ex ante*, ma sarebbero frutto di un apprezzamento da effettuarsi caso per caso, in assenza di modelli tipizzati *ex lege*;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: FLICK*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

02C1077

N. 475

Ordinanza 20 - 22 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Pena pecuniaria fissa, proporzionale alla quantità del prodotto - Ritenuta rigidità della pena, senza possibilità di valutare altri elementi - Prospettato contrasto con i principi di egualianza, personalità della responsabilità penale e rieducazione del reo - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-bis (aggiunto dalla legge 19 marzo 2001, n. 92).
- Costituzione, artt. 3 e 27.

**Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Condizioni per la concessione del beneficio - Massimo di pena computabile - Mancata previsione di un «tetto» al raggiungimento della pena pecuniaria, in caso di pena ineseguita per insolubilità del condannato - Prospettata irragionevole disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. pen., art. 163.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente: Cesare RUPERTO;*

*Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e 163 del codice penale, promosso, con ordinanza del 10 dicembre 2001, dal Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di F.P., iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2001, il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui prevede per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri la pena pecuniaria fissa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto;

che la medesima ordinanza ha sollevato, altresì, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 del codice penale, nella parte in cui, nello stabilire i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale, non esclude dal raggagli ex art. 135 cod. pen., la parte della pena pecuniaria che eccede la «soglia massima convertibile» in libertà controllata nel caso di insolvibilità del condannato, ai sensi dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che il giudice *a quo* premette di essere investito del processo penale, celebrato con rito abbreviato, nei confronti di persona imputata del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri: reato per il quale l'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, aggiunto dalla legge 19 marzo 2001, n. 92, commina la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, congiunta — ove il quantitativo ecceda, come nella specie, i dieci chilogrammi — alla pena della reclusione da due a cinque anni;

che esclusa, allo stato, l'ipotesi del proscioglimento — prosegue il rimettente — all'imputato potrebbe essere inflitta, tenuto conto delle diminuzioni conseguenti alle attenuanti generiche ed al giudizio abbreviato, una pena detentiva di poco inferiore ad un anno di reclusione;

che a detta pena si cumulerebbe, peraltro, una pena pecuniaria di oltre cinquantotto miliardi di lire, tale dunque da impedire — una volta raggagliata a norma dell'art. 135 cod. pen. — la concessione della sospensione condizionale: beneficio del quale pure sussisterebbero, per il resto, le condizioni;

che — essendo nella specie prevista una pena pecuniaria proporzionale, con una entità monetaria di base fissa ed un coefficiente di moltiplicazione raggagliato alla dimensione quantitativa della fattispecie concreta — il rimettente osserva come, alla luce di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980, le previsioni sanzionatorie rigide non risultino, in linea di principio, in armonia con il «volto costituzionale» del sistema penale: potendo il dubbio di legittimità costituzionale essere superato, caso per caso, solo quando, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima risulti ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta;

che nell'ipotesi in questione, peraltro, anche ai «livelli minimi di offensività» del fatto — quando venga superato, cioè, di un solo grammo il limite dei dieci chilogrammi, entro il quale è comminata soltanto la multa — l'ammontare di quest'ultima risulta così elevato da precludere, pure in presenza di attenuanti generiche, la sospensione condizionale;

che la «struttura sanzionatoria» del reato avrebbe, dunque, nella gravosa pena pecuniaria a base fissa «un fattore di rilevante rigidità», che non permetterebbe al giudice una adeguata valutazione degli altri elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.: con conseguente violazione dei principî di uguaglianza, personalità della responsabilità penale e rieducazione del reo, di cui agli artt. 3 e 27 Cost;

che il giudice *a quo* rileva inoltre, sotto diverso profilo, come in forza dell'art. 102 della legge n. 689 del 1981, la multa da infliggere per il reato in questione potrebbe essere convertita, nel caso di insolvibilità del condannato, al massimo in un anno di libertà controllata: misura, questa, meno afflittiva rispetto alla pena detentiva;

che sarebbe di conseguenza irragionevole che l'art. 163 cod. pen., consente di sospendere condizionalmente una pena di anni due di reclusione, e non invece quella di anni uno di reclusione (o ancor meno) congiunta con una pena pecuniaria che — raggagliata a norma dell'art. 135 cod. pen., e sommata alla pena detentiva — comporta il superamento del limite dei due anni;

che la seconda ipotesi dovrebbe infatti considerarsi meno grave della prima, posto che, in fase esecutiva, la pena pecuniaria non potrebbe comunque convertirsi — ove ineseguita per insolvibilità del condannato — in più di un anno di libertà controllata;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che nel formulare il primo dei due quesiti di costituzionalità — inerente all'asserito contrasto dell'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui la norma commina per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri una pena pecuniaria fissa, proporzionale alla quantità di prodotto — il giudice rimettente non tiene nel debito conto il fatto che, nel caso in cui il quantitativo ecceda i dieci chilogrammi convenzionali (come nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo*), detta pena pecuniaria è comminata non da sola, ma in aggiunta ad una pena detentiva con una forbice edittale di ampiezza significativa (reclusione da due a cinque anni);

che, in simile situazione, i limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide evidenziati da questa Corte con la sentenza n. 50 del 1980, sui quali il rimettente fonda specificamente le proprie censure, non vengono comunque in rilievo: la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria — offrendo al giudice un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e soggettivi diversi dalla semplice «dimensione quantitativa» dell'illecito — esclude, difatti, che la pena edittale del reato in questione possa, nel suo complesso, considerarsi fissa (*cfr.*, con riferimento a fattispecie del tutto analoga alla presente, sentenza n. 188 del 1982);

che, quanto al secondo quesito — afferente alla mancata previsione, nell'art. 163 cod. pen., di un «tetto» al ragguaglio della pena pecuniaria, ai fini della concessione della sospensione condizionale, pari al limite di convertibilità della stessa in libertà controllata nel caso di insolvibilità del condannato, *ex art.* 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — il giudice *a quo* basa la propria denuncia di violazione del principio di uguaglianza sull'assunto della maggiore gravità di un reato punibile con la pena di due anni di reclusione (limite massimo ordinario della sospensione condizionale), rispetto ad un reato punibile (come nell'ipotesi oggetto del giudizio *a quo*) con la pena di un anno di reclusione, o ancor meno, congiunta ad una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen., e sommata alla pena detentiva, determina il superamento del limite dei due anni;

che, a sostegno di tale assunto, il rimettente allega il rilievo che la pena pecuniaria da ultimo indicata non potrebbe comunque essere convertita *in executivis* ai sensi del citato art. 102 della legge n. 689 del 1981, in un più di un anno di libertà controllata: sanzione, questa, meno afflittiva della reclusione;

che, in tal modo, il giudice *a quo* eleva peraltro ad indice della gravità dei reati puniti con pene congiunte — nel rapporto comparativo con quelli puniti con sola pena detentiva — un limite collegato ad un accadimento meramente eventuale e, per così dire, patologico, incidente sulla fase esecutiva, quale, appunto, la mancata esecuzione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato;

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, tuttavia, come la disciplina del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, dettata dall'art. 135 cod. pen., e l'istituto della conversione, in caso di insolvibilità, delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive, di cui all'art. 102 della legge n. 689 del 1981, rispondano a differenti esigenze e finalità: escludendo, quindi, che le soluzioni adottate dal legislatore nell'un campo, in tema di coefficienti di ragguaglio, debbano essere indefettibilmente riprodotte nell'altro (*cfr.* sentenza n. 30 del 2001);

che a maggior ragione analoga conclusione si impone in riferimento alla pretesa del giudice *a quo* — prospettata come soluzione costituzionalmente obbligata — di assegnare al limite alla conversione delle pene pecuniarie *in executivis* la funzione di individuare anche il «massimo» di pena pecuniaria computabile ai fini, del tutto eterogenei, dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale;

che, al riguardo, va d'altra parte ribadito che la sospensione condizionale è istituto la cui disciplina resta rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed astratta, prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per caso: e ciò sia in rapporto alla preliminare condizione che la pena inflitta non ecceda un certo limite (*cfr.* sentenza n. 85 del 1997); sia in riferimento all'effetto preclusivo della fruibilità del beneficio, che discende dal dosaggio della pena edittale per i singoli reati, anche tramite la comminatoria di una pena pecuniaria dal minimo particolarmente elevato, sola o congiunta alla pena detentiva (*cfr.* ordinanza n. 377 del 1990): scelta legislativa, quest'ultima, che nel caso specifico del contrabbando di tabacchi lavorati esteri si iscrive in un disegno — quale quello sotteso alla legge 19 marzo 2001, n. 92 (alla quale si deve il nuovo art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973) — di più energica repressione penale del fenomeno, in ragione della sua marcata pericolosità sociale;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e 163 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

*Il Presidente: RUPERTO*

*Il redattore: FLICK*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2002.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

**02C1078**

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 75

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2002  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Imposte e tasse - Norme della Regione Veneto in materia di tassa automobilistica regionale - Rinvio al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il recupero delle tasse dovute per l'anno 1999 - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa concorrente in materia tributaria - Incidenza sulla pretesa creditoria tributaria, con violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».**

- Legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *l*), e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117, comma terzo; legge 27 luglio 2000, n. 212.

**Imposte e tasse - Norme della Regione Veneto in materia di tassa di concessione per la ricerca e la raccolta di tartufi**

**- Estinzione dei crediti, relativi alla predetta tassa e alle relative sanzioni ancora dovuti alla data di entrata inn vigore della presente legge, e conseguente previsione di non procedere alla loro riscossione - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria - Violazione del principio di egualianza e ragionevolezza per la illogica discriminazione rispetto ai contribuenti non inadempienti - Conseguente disarmonia in ordine al necessario coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.**

- Legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117, comma terzo.

Ricorso del presidente del consiglio dei ministri per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2002 rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato in Roma, contro Regione Veneto in persona del presidente della Giunta regionale *pro tempore*, con sede in Venezia, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5 comma 3 della legge regionale Veneto 9 agosto 2002, n. 18, pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 2002 n. 78.

La legge regionale Veneto 9 agosto 2002, n. 18, pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 2002, n. 78 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali) contiene, tra le altre, le seguenti norme:

art. 2 (*Disposizioni in materia di tassa automobilistica*): 1. — Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Veneto e previsto per il 31 dicembre 2002 è rinviato al 31 dicembre 2003;

art. 5 (*Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta di tartufi*) 3. — I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

Tali disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, in riferimento ai parametri costituzionali in appresso specificati, e pertanto, *ex art. 127 Cost.* e sulla base della delibera 4 ottobre 2002 del Consiglio dei ministri (doc. 1), il Governo propone il presente ricorso, deducendo i seguenti.

## MOTIVI

1. — Art. 2, comma 1 della legge regionale n. 18/2002: Violazione dell'art. 119, comma 2, in relazione all'art. 117, comma 3, e dell'art. 117 comma 2 lett. *l*) Cost.

Con la norma ora in esame è stata disposta la proroga (tale è infatti il «rinvio» cui testualmente si riferisce la disposizione) al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il «recupero» delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999.

Tale previsione normativa appare costituzionalmente illegittima.

Con riferimento all'art. 119, comma 2, in relazione all'art. 117 comma 3 Cost., l'art. 2, comma 1, in esame nel riferirsi genericamente al «recupero» delle indicate tasse e prorogando di un anno il relativo termine in scadenza al 31 dicembre 2002 appare chiaramente porsi in difformità rispetto al principio fondamentale enunciato nella legge statale 27 luglio 2000, n. 212 (le cui disposizioni sono definite testualmente come principi generali dell'ordinamento tributario, non derogabili con leggi speciali e comunque solo espressamente e in attuazione delle quali le regioni a s.o. regolano le materie disciplinate dalla stessa legge: art. 1, comma 1 e 2), secondo la quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (art. 3, comma 3 cit. legge). La norma de qua eccede evidentemente, in quanto in contrasto con l'or ricordato principio fondamentale posto alla legislazione statale concorrente, i limiti nei quali poteva esercitarsi legittimamente la potestà legislativa regionale.

Con riferimento, poi, all'art. 17, comma 2 lett. *I*) della Cost., che rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la materia dell'«ordinamento civile», pare indubbio che, anche nel rapporto intersoggettivo con il contribuente, avente ad oggetto la pretesa creditoria tributaria, la disciplina delle cause di estinzione del diritto per mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (prescrizione) o entro il termine dalla stessa fissato (decadenza) è riservata esclusivamente alla legislazione statale, senza che sia consentito al legislatore regionale — come invece ha fatto con la denunciata norma — modificare il termine attraverso la previsione di una sua proroga rispetto a quello già previsto.

II. Art. 5 comma 3 della legge regionale n. 18/2002: Violazione dell'art. 3 e dell'art. 119 comma 2, in relazione all'art. 117 comma 3, Cost.

Dopo aver previsto, al primo comma dell'articolo 5, che la tassa sulle concessioni regionali di cui al n. 27 (abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi) della tariffa all. al D.lgs n. 230 del 1991 «non è più applicata» a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge n. 18/2002 e dopo aver disposto, al secondo comma dello stesso articolo, la abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 30/1988, il successivo terzo comma dichiara estinti i crediti relativi alla predetta tassa regionale ed alle relative sanzioni «ancora dovuti alla data di entrata in vigore» della stessa legge regionale, prevedendosi conseguentemente che non si procede alla loro riscossione.

Ma così operando la Regione Veneto ha chiaramente ecceduto i limiti costituzionali nel rispetto dei quali deve essere esercitata la propria potestà legislativa, incappando conseguentemente nella denunciata illegittimità costituzionale, in relazione ai parametri indicati in epigrafe.

Con riferimento all'art. 3 Cost. ed ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza dal medesimo espressi in armonia con il quale deve essere esercitata (anche) in materia tributaria la concorrente potestà legislativa regionale (art. 119, comma 2 Cost.) — appare invero discriminatoria ed arbitraria — una volta prevista la non applicazione della tassa *de qua* dalla data di entrata in vigore della legge in esame la disposta (al comma 3) «estinzione», con conseguente irricuperabilità, dei crediti regionali tanto per tributo che per sanzioni in precedenza insorti e già esistenti in capo alla regione per il solo fatto che gli stessi non fossero stati ancora (per qualunque motivo, anche occasionale) riscossi alla stessa data di entrata in vigore: in tal modo per di più irragionevolmente privilegiando coloro che non avevano adempiuto alla obbligazione tributaria siccome gravante su tutti in soggetti che avevano realizzato il medesimo presupposto, incorrendo nelle relative violazioni, con estinzione anche delle sanzioni già dovute per tale inadempienza. In definitiva, con la norma in esame verrebbero ad essere «premiati» per di più anche con incondizionato «condono» delle sanzioni, pur se già definitivamente irrogate — solo i fortunati inadempienti, con illogica discriminazione rispetto a tutti gli altri contribuenti che avevano tempestivamente pagato la dovuta tassa (e per i quali chiaramente — attesa l'adottata scelta della estinzione e non riscossione dei crediti non ancora soddisfatti — non è prevista alcuna ripetizione)

Con riferimento, poi, all'art. 119, comma 2 Cost. — in relazione al precedente art. 117 comma 3 — non pare discutibile che la potestà legislativa concorrente della regione a s.o. deve essere esercitata nel rispetto e con l'osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale nel quadro del necessario armonico coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che è unitario per lo Stato, le regioni e gli enti locali, e nel quale si colloca, in coerenza con le disposizioni sul federalismo fiscale, (anche) la tassa sulle concessioni regionali attribuita come tributo proprio alle regioni disciplinata dalla legge n. 281/1970 (sost. dall'art. 4 della legge n. 158/1990) e dal d.lgs n. 230/1991 e, a livello regionale Veneto, istituita dalla legge regionale n. 2 del 1971 (con richiamo generale alle norme dello Stato che regolano la materia delle tasse sulle concessioni governative) e regolata dalla legge regionale n. 33 del 1993.

In tale prospettiva, principio fondamentale enucleabile dalla normativa statale di riferimento appare essere quello, con riferimento all'imposta, della necessarietà per la regione di provvedere alla «realizzazione» dei crediti corrispondenti al tributo alla stessa attribuito e dalla stessa istituito, nei confronti di tutti i contribuenti obbligati per legge al verificarsi del relativo presupposto: con conseguente illegittimità costituzionale di una norma — quale

quella in esame — che, inosservante anche dei principi di coordinamento della finanza pubblica per gli inevitabili riflessi derivanti dal mancato introito della entrata tributaria, si risolve nella rinuncia generalizzata alla riscossione di una imposta dovuta sulla base della legge anteriore, abrogata *ex nunc*. Analoghe considerazioni valgono per il credito per sanzioni destinate ugualmente ad affluire alla finanza pubblica (regionale) e per il quale la norma *de qua* dispone in sostanza, come si è già accennato, una generale ed incondizionata rinuncia, in contrasto con i principi generali quali si desumono già dalla legge n. 4 del 1929 (richiamata dalla legge regionale n. 33 del 1993) ed ora dal d.lgs. n. 471 del 1997 che configurano siffatte sanzioni «amministrative» quale necessaria conseguenza legale delle commesse violazioni tributarie (salvi i casi di possibile loro riduzione o, al limite, anche di loro abbandono, ma nei soli casi di ricorrenza di speciali presupposti).

*P. Q. M.*

*Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1 e 5, comma 3 della legge regionale Veneto 9 agosto 2002, n. 18, in relazione agli art. 3, 119 comma secondo, in riferimento all'art. 117 comma 3, e 117 comma 2 lett. l) Cost.*

*Si produce la copia conforme della delibera (per estratto) Consiglio ministri 4 ottobre 2002.*

Roma, addi 8 ottobre 2002

AVVOCATO DELLO STATO: Giancarlo MANDÒ

02C0978

N. 76

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale regionale e disposizioni in materia di personale dipendente - Previsione dell'inquadramento e della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure selettive riservate, di varie categorie di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato - Violazione del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Incidenza sui principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, artt. 3, comma 8, 11 e 13.
- Costituzione, artt. 3, 51, e 97, commi primo e terzo.

**Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale regionale e disposizioni in materia di personale dipendente - Previsione, per l'accesso alla categoria dirigenziale, di corsi di formazione manageriali, da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'Amministrazione regionale - Violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Incidenza sui principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, art. 8, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 51, e 97, commi primo e terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002 n. 20, «disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale», pubblicata in B.U.R. suppl. straord. n. 16 del 16 agosto 2002, relativamente agli artt. 3 comma 8, 8 comma 4, 11 e 13, giusta delibera del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2002.

1. — La legge regionale indicata in epigrafe detta un nuovo sistema di classificazione del personale della Regione nonché reca ulteriori disposizioni in materia di personale regionale.

In particolare la legge ridefinisce il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione, apportando modificazioni a leggi regionali vigenti, introducendo un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

In particolare, per la prima attuazione del sistema di classificazione, sono istituite, per il personale non dirigente, quattro categorie denominate *A), B), C) e D)*, articolate in posizioni economiche interne.

Inoltre, vengono dettate norme di inquadramento di personale presso l'amministrazione regionale nonché disposizioni urgenti per una definitiva sistemazione dell'assetto del personale regionale.

Viene, altresì, prevista una modifica della legge regionale n. 18/1996, concernente norme in materia di personale, laddove vengono modificate anche le disposizioni inerenti la contrattazione collettiva.

La Regione, infatti, avendo statutariamente competenza legislativa esclusiva sullo stato giuridico ed economico del personale degli uffici e degli enti da essa dipendenti, ha istituito il comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERAN).

2. — L'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione non ha inciso sul tipo di competenza legislativa in cui ricade la materia disciplinata dalla legge regionale, poiché già lo Statuto prevede una competenza esclusiva della regione (art. 4, comma 1, punto 1), per quanto attiene la materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto». Resta fermo il vincolo del rispetto della Costituzione, indicato dallo Statuto medesimo.

Pertanto, la legge regionale è costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni:

*a)* l'art. 3, comma 8, l'art. 11 e l'art. 13, nel prevedere l'inquadramento e la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso procedure selettive riservate, di varie categorie di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, violano il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 194/2002);

*b)* l'art. 8, comma 4, che modifica l'art. 14 della legge regionale n. 18/1996, nel prevedere, quale requisito per l'accesso alla categoria dirigenziale, l'espletamento di corsi di formazione manageriale, da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'amministrazione regionale, si pone in contrasto con la succitata norma costituzionale (art. 97 della Costituzione), con la giurisprudenza costituzionale richiamata, nonché con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

*P. Q. M.*

*Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002 n. 20, negli artt. 3 comma 8, 8 comma 4, 11 e 13.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2002, unitamente a copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addi 14 ottobre 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Oscar FIUMARA

02C0987

## N. 77

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Consiglio regionale - Regione Molise - Gruppi consiliari - Contributi mensili per il relativo funzionamento - Aggiornamento, a decorrere dall'anno 1991, mediante applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT - Denunciata equivocità di interpretazione della norma nel senso di una possibile applicazione retroattiva - Conseguente contrasto con i principi di certezza del diritto e di unità dell'ordinamento giuridico, evocati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 368/1991) nei riguardi di leggi regionali retroattive - Incidenza sui principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di copertura finanziaria.**

- Legge Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 117.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma, nei confronti della Regione Molise in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 17 (B.U.R. n. 18 del 16 agosto 2002) - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 20 del 4 novembre 1991, ad oggetto: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari», nella parte in cui modifica l'art. 3.2 della legge regionale n. 20 del 1991.

La legge impugnata, dopo aver modificato il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1991 aggiornando i contributi ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento, ha disposto, modificando anche il secondo comma, che «le quote di cui alle lettere *a*, *b*) e *c*) del comma 1 dovranno essere aggiornate a decorrere dall'anno 1991 mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Le quote stesse saranno poi aggiornate annualmente in base alle medesime variazioni.

La portata della norma non è chiara. Di conseguenza l'impugnativa viene proposta sul presupposto di una delle interpretazioni che la Regione potrebbe seguire in sede applicativa.

I contributi mensili, in misura aggiornata, previsti nel primo comma, in mancanza di una diversa previsione debbono ritenersi applicabili dall'entrata in vigore della legge. In altre parole, dal 17 agosto 2002 ai gruppi consiliari i contributi dovranno essere erogati nella nuova misura.

Se questo è il senso della norma, diventa ambiguo il significato del comma 2.

Se ne prevede l'aggiornamento a decorrere dal 1991. Se la norma fosse applicabile ai contributi dovuti a partire dalla sua entrata in vigore (17 agosto 2002 in poi), la cui misura era stata già aggiornata dalla stessa legge, che per questo aveva modificato la legge precedente, è sicuramente irragionevole aver disposto l'aggiornamento di contributi già aggiornati.

La norma potrebbe essere interpretata anche nel senso che restano fissati nelle misure indicate nel primo comma i contributi da erogare a decorrere dall'entrata in vigore della legge, senza sottoporli alla rivalutazione prevista nel comma 2, mentre andrebbero aggiornati in via retroattiva quelli per gli anni precedenti, a decorrere dal 1991, anno di entrata in vigore della legge modificata; per fare un esempio, per l'anno 1991 si dovrebbero prendere come base di riferimento i contributi fissati nel primo comma, rivalutandoli secondo l'indice ISTAT.

Per le ragioni già esposte, così interpretata la norma risulterebbe ancora più illegittima, se così si potesse dire, che nella interpretazione precedente.

Se il legislatore regionale avesse inteso dare alla norma efficacia retroattiva con un minimo di ragionevolezza, almeno sotto il profilo che si sta esaminando, commisurando l'integrazione dei contributi precedenti agli importi fissati nel primo comma, avrebbe dovuto prevedere che per ciascuno degli anni precedenti i contributi andavano integrati in base alla differenza tra quanto fissato nel primo comma e quanto in effetti erogato, con la rivalutazione solo per la differenza.

Sempre sul presupposto della efficacia retroattiva, l'interpretazione potrebbe essere anche nel senso che il riferimento al primo comma andrebbe limitato alla natura delle quote e non alla loro misura. Le quote, espresse in moneta diversa, andrebbero, dunque, integrate prendendo come base di rivalutazione gli ammontari liquidati di anno in anno.

Se così fosse, la norma sarebbe ugualmente illegittima.

Trattandosi di spese già sostenute dai gruppi consiliari, dando alla nuova disciplina effetto retroattivo non si sarebbe disposto un contributo alle spese di esercizio dei gruppi consiliari, ma un contributo straordinario in conto capitale.

Codesta Corte in materia di retroattività delle leggi regionali, avendo come parametro costituzionale gli artt. 3 e 117 della Costituzione, dopo aver precisato la portata del principio di unità, richiamato ripetutamente nella sua giurisprudenza, ha chiarito che ad esso va attribuito «il significato di garantire coerenza e ragionevolezza del sistema, più che la sua continuità temporale» cosicché il divieto di retroattività «rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preferiti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (sent. n. 368/1991).

Nel caso in esame la norma regionale contrasta sotto diversi profili con quella ragionevolezza che codesta Corte ha ritenuto indispensabile, ragionevolezza richiesta anche dal principio del buon andamento richiamato dall'art. 97 della Costituzione.

Prima di tutto, per la equivocità del suo testo che ne rende possibile l'applicazione retroattiva, lasciandone l'iniziativa a chi dovrà provvedere alla sua applicazione.

In secondo luogo, perché, sempre per l'ambiguità del testo, consente che, applicandola retroattivamente, si pratichi la svalutazione con decorrenza dal 1991 ad integrazione di contributi la cui base è stata aggiornata dalla legge impugnata.

In terzo luogo, perché ad un contributo in conto capitale dà la veste di un contributo alle spese di funzionamento già sostenute, senza prendere in alcuna considerazione l'ammontare effettivo di queste.

In quarto luogo perché dalla legge, a giustificarne la ragionevolezza di fronte a codesta Corte chiamata al controllo di legittimità, non si desumono, nemmeno per implicito, le ragioni che rendevano se non necessario, almeno opportuno un intervento retroattivo.

Una effettiva causa giustificatrice, secondo la formulazione adottata da codesta Corte, era tanto più necessaria nel caso in esame in cui il legislatore regionale smentiva se stesso.

La legge regionale n. 20/1991, infatti, non prevedeva l'aggiornamento del contributo, ritenendolo evidentemente non compatibile con le esigenze regionali di bilancio.

La legge impugnata, facendo retroagire le sue disposizioni sino all'anno di entrata in vigore della legge precedente (qualora questa fosse l'interpretazione da seguire), avrebbe dovuto far emergere le ragioni sopravvenute, una volta cambiato orientamento, che giustificavano l'applicazione per tutto il periodo di vigore della legge precedente.

La Regione, infine, non ha tenuto nemmeno conto delle innovazioni che in materia ha apportato la legge costituzionale n. 3 del 2001.

Come noto, la perequazione delle risorse finanziarie rientra oggi nella legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.).

Alla legislazione concorrente delle Regioni è attribuita la armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma), nel rispetto dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato.

Una norma così ambigua avrebbe richiesto una base di ragionevolezza particolarmente chiara per verificare come si potesse coordinare con i principi fondamentali della finanza pubblica, oggi orientata nel senso del massimo rigore, ampiamente riscontrabile in tutta la legislazione di questi ultimi anni, sia per ragioni contingenti, legate alla situazione economica attuale, che a vincoli di origine comunitaria, fondati su situazioni strutturali.

Una volta che alla norma fosse riconosciuta efficacia retroattiva, la sua illegittimità costituzionale emergerebbe anche da un ulteriore punto di vista.

La integrazione per i dieci anni anteriori di contributi, già erogati sui bilanci rispettivi, comporta che la spesa complessiva andrà a gravare sul bilancio regionale 2002, effetto questo del tutto coerente con la natura di un contributo straordinario ai gruppi consiliari, che ha la misura, e non di integrazione di contributi già versati.

L'art. 17 Cost., al primo comma, impone espressamente alle Regioni di esercitare la loro potestà legislativa nel rispetto della Costituzione.

La norma non indica nessuna copertura finanziaria, in violazione palese dell'art. 81 Cost., violazione tanto più grave in presenza di quel rigore finanziario che si è già richiamato.

La norma impugnata è, dunque, costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 81, 97 e 117 Cost.

*P. Q. M.*

*Si conclude perché sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17, nella parte in cui ha introdotto il nuovo testo dell'art. 3.2 della legge regionale n. 20 del 4 novembre 1991.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 2002.*

Roma, addì 14 ottobre 2002.

AVVOCATO DELLO STATO: Glauco NORI

**02C0988**

---

N. 502

*Ordinanza del 6 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2002) emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bulla Benito*

**Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Divieto di ammissione al beneficio dei condannati all'ergastolo per taluni delitti, in mancanza della collaborazione con la giustizia - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, primo periodo, introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203) e successivamente modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356).
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 5 febbraio 2002, visti ed esaminati gli atti della procedura di sorveglianza in materia di accertamento art. 58-ter e liberazione condizionale nei confronti di Bulla Benito, nato il 27 aprile 1936 a Adrano, detenuto nella Casa di Reclusione di Volterra; vista la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

O S S E R V A

1. — Con ordinanza n. 5217 del 29 giugno 2000, così come integrata e rettificata con ordinanza n. 5925 del 10 ottobre 2000, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze sollevava eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo periodo del primo comma, nel testo vigente della legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo introdotto dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente modificato dal d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento, l'ammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati all'ergastolo per taluno dei delitti ivi indicati.

2. — La Corte costituzionale, con ordinanza n. 359 del 6-7 novembre 2001, rilevava la presenza di incertezza sulla maturazione del periodo minimo di detenzione indispensabile per la ammissibilità al beneficio della liberazione condizionale osservando che pendeva, presso il Tribunale di Sorveglianza, la decisione sulla revoca di parte della riduzione di pena per liberazione anticipata, senza la quale il condannato non avrebbe espiato i ventisei anni di reclusione richiesti dall'art. 176, comma 3, c.p. Quindi dichiarava la manifesta inammissibilità della questione sollevata in quanto l'incertezza sulle condizioni di ammissibilità alla liberazione condizionale si traduceva in un difetto di rilevanza della questione proposta.

3. — Nel frattempo, però, questo Tribunale di sorveglianza, con ordinanza 15 marzo 2001, n. 2380, decideva di non revocare la parte della riduzione pena in questione (per intervenuta condanna relativa a nuovo reato durante la esecuzione della pena). Contro tale ordinanza era proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore generale Repubblica Firenze. La Corte di cassazione, I sez., con sentenza del 9 gennaio 2002, rigettava il ricorso. Era così confermata la concessione della liberazione anticipata in toto per complessivi giorni 1740 (v. posizione giuridica), cui si aggiungono gg. 135, concessi con ordinanza odierna per gli ultimi tre semestri maturati.

Tenuto conto che il Bulla è detenuto da 23 anni, 6 mesi e 19 giorni, con i giorni indicati di riduzione pena supera ampiamente il limite di anni 26, previsto dalla legge per la su ammissione alla liberazione condizionale.

Ne consegue la rilevanza e l'interesse a riproporre la questione di legittimità costituzionale ma prospettata e cui di seguito riportata.

4. — Riproposizione del testo della eccezione di incostituzionalità precedente:

1) è necessario esporre, in modo abbastanza approfondito, gli aspetti concreti del caso che viene sottoposto alla attenzione della Corte costituzionale. Sono tali aspetti concreti che danno significato ai problemi di costituzionalità che verranno successivamente indicati.

Bulla Benito ha presentato istanza di liberazione condizionale in data 16 febbraio 1999. Nella istanza, dando atto di essere condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione alla pena dell'ergastolo (pena risultante da due distinte condanne, entrambe per il titolo di reato predetto: una condanna a pena temporanea e l'altra all'ergastolo), ha sostenuto di essere nella situazione di inesigibilità della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58-ter legge penitenziaria e, sotto tale profilo, ammissibile al beneficio richiesto.

In passato analoghe istanze, prima di ammissione alla semilibertà e poi di liberazione condizionale erano state dichiarate inammissibili, sempre facendo riferimento al titolo dei reati per cui il Bulla era stato condannato.

In presenza della nuova istanza, si procedeva sia per la richiesta liberazione condizionale, sia per il preliminare accertamento di cui all'art. 58-ter citato: si ritiene, infatti, che, anche quando ci si riferisca ad una situazione equiparabile a quella di cui all'art. 58-ter, per l'effetto del superamento della inammissibilità ai benefici penitenziari sancita dall'art. 4-bis legge penitenziaria, si debba inquadrare l'accertamento processuale nella cornice formale del citato art. 58-ter.

La situazione che è emersa, nel corso della procedura, da tale accertamento è rispecchiata nella nota in data 2 marzo 2000, indirizzata da questo Tribunale di sorveglianza alla direzione della Casa di Reclusione di Volterra e al centro Servizio sociale adulti di Pisa. Se ne riporta il testo, che riassume la situazione del Bulla con riferimento alla ricorrenza di collaborazione inesigibile:

«Nel richiedere l'aggiornamento della osservazione per la udienza sottoindicata, si prega volere chiarire al Bulla quanto segue.

Lo stesso nella sua istanza 16 febbraio 1999 di accertamento *ex art. 58-ter* e di liberazione condizionale, ha invocato il riconoscimento di una situazione di collaborazione inesigibile, pur senza nulla aggiungere circa i delitti per cui è stato condannato.

Ora, il Bulla è stato condannato con due distinte sentenze per reati inammissibili ai benefici penitenziari; sentenza 6 maggio 1980 Corte appello Catania: anni 26 reclusione; sentenza 1º febbraio 1984 Corte assise Como: ergastolo.

In effetti, per la prima delle due condanne, per altro correo, Santangelo Filadelfio, questo ufficio ha riconosciuto la ricorrenza della situazione di collaborazione inesigibile con ordinanza 24 aprile 1997.

Per la seconda, invece, non si può rilevare una situazione analoga. Fra l'altro, la sentenza di condanna, che riguarda solo tre delle persone coinvolte nella prima (delle due sentenze citate), fra cui il Bulla, si muove su una serie di deduzioni logiche da alcuni dati di fatto, decidendo solo sulle tre persone per le quali tali dati di fatto erano emersi, ma certamente non chiarendo complessivamente l'intera vicenda e le persone coinvolte.

Se, quindi, il Bulla assume una situazione di inesigibilità della collaborazione, deve essere consapevole della notevole difficoltà di farla valere per la seconda delle due condanne, per la quale, quindi, egli potrebbe (e dovrebbe, se vuole vedere accolta la propria istanza) dire assai di più di quanto non ha detto.

Per la decisione, è fissata l'udienza 11 aprile 2000.»

Per chiarire il contenuto della nota che precede, l'invito al Bulla ad avere una condotta di collaborazione con la giustizia, si spiega con la previsione dell'art. 58-ter, comma 1, che la condotta in questione possa essere prestata «anche dopo la condanna».

Non emergeva nulla di nuovo da parte del Bulla e, all'udienza indicata, questo tribunale di sorveglianza, rinviava la decisione, aprendo un nuovo filone di accertamento. In tale provvedimento di rinvio si legge:

«per completare la situazione della informazione sulla carcerazione del Bulla, va chiarito quale sia stato il suo percorso trattamentale, anche e soprattutto prima dell'8 giugno 1992 (con riferimento alla sentenza 445/1997 Corte costituzionale: si dovrà, comunque, prendere atto dell'episodio negativo, rapportato il 23 settembre 1993): sarebbe; qui, utile recuperare i programmi di trattamento (o atti analoghi) di quel periodo e la annotazione di eventuali esperienze premiali esterne. È utile ricostruire anche lo sviluppo successivo al 1993».

A riguardo di quanto sopra, sono in atti gli aggiornamenti di osservazione più risalenti (del 12 novembre 1992: v. fascic. n. 2406/1992; e del 20 maggio 1995: v. fascic. 4711/1994), dai quali risulta che il Bulla iniziò a fruire di permessi premio fin dal 20 agosto 1987 e ne fruì fino al 28 marzo 1992. In seguito, dopo il d.l. 8 giugno 1992, la fruizione dei permessi premio fu temporaneamente interrotta e riprese, poi, col provvedimento 19 dicembre 1992 (reclamato dal p.m. ed eseguito dopo il rigetto del reclamo da parte del tribunale di sorveglianza). Seguì, però, una nuova sospensione, legata ai fatti rapportati il 23 settembre 1993, per i quali il Bulla è stato sottoposto a procedimento penale, concluso dalla sentenza del Tribunale di Pisa del 17 giugno 1996, irrevocabile il 21 maggio 1998, con la quale il Bulla era condannato ad anni due e mesi sei reclusione per il delitto di estorsione in danno di un compagno di pena, con le attenuanti della particolare tenuità del danno e generiche (v. copia sentenza in atti): i fatti riguardavano una vicenda di scambio di cose fra detenuti, nell'ambito della quale il Bulla aveva ottenuto da altro detenuto, con la intimidazione, cose acquistate da questi per corrispondenza. Pur in presenza di tale episodio, in pendenza del procedimento penale, nella relazione 20 maggio 1995 del carcere di Volterra, si osservava: «Sotto il profilo penale, tale episodio è pertanto da verificarsi negli esiti». E si aggiungeva: «c'è da valutare positivamente che il Bulla, nei 13 anni di permanenza a Volterra (vi si trovava dal 1982), non è mai incorso in alcuna infrazione» (v. nel fascic. 4711/1994 in atti). Nell'aggiornamento più recente dell'osservazione a Volterra, per la udienza del 29 giugno 2000, si legge che, per i fatti di cui alla sentenza di condanna citata, «il Bulla fu sottoposto per un periodo al regime di alta sicurezza (dal 27 ottobre 1993 al 5 marzo 1994), con sospensione dei benefici di legge e, in seguito, fu condannato. Dopo tale vicenda, il Bulla ha ripreso gradualmente a conquistarsi la fiducia degli operatori, sia trattamentali che della sicurezza, mostrando cooperazione, in specie nelle attività lavorative di fatica e delle pulizie; ha ripreso altresì ad essere ammesso al programma trattamentale interrotto e, quindi, a fruire di permessi, regolarmente effettuati, in famiglia presso Adrano, suo paese di origine. Anche il beneficio della liberazione anticipata gli è stato concesso, dopo la parentesi relativa al fatto accaduto, fino a raggiungere attualmente 1605 gg. di riduzione pena».

Si deve aggiungere che il Bulla ha manifestato interesse essenzialmente per la liberazione condizionale e non per la semilibertà, che pure in passato aveva richiesto (ma per una soluzione di inserimento esterno a Volterra, attualmente non indicata), in quanto la semilibertà non sembra attuabile per l'inserimento lavorativo richiesto per la eccessiva lontananza del luogo di lavoro dalla sezione di semilibertà più vicina, comportante 4 ore di viaggio giornaliero: v. relazione aggiornamento osservazione per udienza 17 febbraio 2000, con le notizie in tal senso del Servizio sociale competente.

Se si prescinde dalla inammissibilità riferibile al titolo di reato, le condizioni temporali di ammissibilità del Bulla al beneficio richiesto sussistono, aggiungendo alla pena effettivamente espiata — 22 anni circa — i periodi di riduzione pena ex art. 54 l.p., che raggiungono e superano gli anni 4 e mesi sei (al riguardo, la intervenuta definitività della sentenza di condanna per i fatti rapportati nel settembre 1993, comporterà la verifica, della revocabilità o meno di parte della riduzione pena in relazione alla condanna subita e alla incompatibilità della stessa con il mantenimento del beneficio).

2) In conclusione, è preliminare e decisiva allo stato la inammissibilità del Bulla al beneficio richiesto in relazione al titolo di reato ex art. 4-bis e ciò porta alla ulteriore conclusione, decisiva nella presente procedura, che la pena dell'ergastolo in esecuzione nei suoi confronti resta definitivamente perpetua senza possibilità di temperamento.

Si può riepilogare in proposito:

a) che la inammissibilità alla liberazione condizionale del Bulla deriva dalla applicazione dell'ari. 4-bis anche a tale beneficio, non menzionato, per vero, da tale norma nel testo introdotto con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) che non risulta che il Bulla si trovi in una situazione di collaborazione inesigibile equiparabile, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e in particolare alla sentenza n. 68/1995, alla collaborazione propria, prevista dall'art. 58-ter e, che non sia quindi superabile, per tale via, la inammissibilità suindicata;

c) che neppure parrebbe superabile tale inammissibilità attraverso la applicazione nei suoi confronti della giurisprudenza costituzionale di cui alla sentenza n. 445/1997: se è vero che il Bulla, prima della entrata in vigore del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, era avviato da tempo su un percorso riabilitativo, è anche vero che tale percorso, con i fatti del 1993, per i quali il Bulla è stato condannato, ha determinato la interruzione, da quella data, della continuità del percorso di rieducazione nella fase e nel grado già maturati in precedenza.

Secondo le applicazioni normative ora indicate, la pena in esecuzione nei confronti del Bulla è dunque effettivamente perpetua.

Solo per completare il quadro, prima di approfondire e sviluppare il discorso sul punto centrale e ora indicato, si deve ricordare che il Bulla non è ammissibile ad alcuna misura alternativa: l'unica concepibile sarebbe comunque la semilibertà (possibile, diversamente dalle altre, per il all'ergastolo), alla quale egli non è ammissibile sempre ai sensi dell'art. 4-bis, che, anzi, contiene proprio la esplicita e diretta esclusione dalle misure alternative per chi è detenuto per il titolo di reato per cui il Bulla è stato condannato.

3) Si riparte, allora, dal punto cui si era pervenuti: la pena in esecuzione nei confronti del Bulla, per la sua inammissibilità alla liberazione condizionale, è effettivamente perpetua.

Si tratta, allora, di comparare tale conclusione con altra pronuncia costituzionale, relativa a normativa determinante analogo effetto, di definitiva perpetuità della pena dell'ergastolo, giudicata incostituzionale. Si fa riferimento alla sentenza n. 161 del 2 giugno 1997, che così conclude: «Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.»

Si ritiene conveniente un'ampia citazione della motivazione di tale pronuncia: quanto affermato nella stessa, ai n. 5 e 6 della motivazione in diritto, è essenziale per valutare le questioni poste dal caso in esame in questa procedura.

«Della compatibilità della pena dell'ergastolo con la funzione rieducativa assegnata alla pena in generale dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione, e più in generale della pena dell'ergastolo, questa Corte ebbe ad occuparsi più di una volta».

«Con la sentenza n. 264 del 1974, la Corte, chiamata a riesaminare la legittimità dell'ergastolo, espone, a sostegno della infondatezza della questione vari argomenti, tra i quali assume indubbiamente valore preminente quello incentrato sulla legge 25 novembre 1962, n. 1634 che ammise la liberazione condizionale anche per i condannati a detta pena. Scrisse allora la Corte che “l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 codice penale — modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 — consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile” ... E questa posizione fu rinforzata, nella sentenza stessa, con il dare rilievo alla precedente sentenza n. 204 dello stesso anno 1974, con la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma attributiva della facoltà di concedere la liberazione condizionale al Ministro della giustizia (art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602), conseguentemente attribuendosi la competenza stessa all'autorità giudiziaria «che con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale accerterà se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento».

«Questi motivi furono ripetutamente ripresi in decisioni successive, fra le quali spicca la sentenza n. 274 del 1983, nella quale — a premessa della estensione del già ricordato istituto della riduzione pena, che va sotto il nome di “liberazione anticipata”, ai condannati all'ergastolo — può leggersi che la finalità rieducativa voluta dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce senza ombra di dubbio anche a detti soggetti e che ciò “è fatto palese dalla estensione in loro favore dell'istituto della liberazione condizionale operata dalla legge n. 1634 del 1962”: a proposito della quale — prosegue la sentenza — fu enunciato, nella relazione governativa che accompagnava la presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge, il proposito di «completare ed integrare, con speciale riferimento all'ergastolo, la progressiva umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato».

La recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la possibilità della sua liberazione condizionale, segnava perciò nella nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo: una svolta sottolineata anche da questa Corte, la quale, nel dichiarare, con la ricordata sentenza n. 264 del 1974, non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, della Costituzione, faceva perno, fra l'altro, proprio sulla intervenuta ammissione alla liberazione condizionale, in quanto essa «consente l'effettivo reinserimento dell'ergastolano nel consorzio civile.»

«Alla stregua di queste premesse non può non essere rilevata la illegittimità costituzionale della disposizione che, vietando per i condannati all'ergastolo la riammissione alla liberazione condizionale, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale.»

«La pena dell'ergastolo, per il suo carattere di perpetuità si distingue dalle altre pene restrittive della libertà personale; oltre a comportare, per chi vi è sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, che sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene. Ma questo suo connotato di perpetuità non può legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale. Il mantenimento di questa preclusione nel nostro ordinamento equivrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese contrasto — come già si è visto — con l'art. 27, comma terzo, della Costituzione, la cui valenza è stata più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente.»

«Se la liberazione condizionale è l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale.»

«Certamente, in concreto, il condannato all'ergastolo potrà dalla competente autorità giudiziaria essere ritenuto non meritevole della riammissione al beneficio della liberazione condizionale; e l'autorità stessa potrà graduare anche nei tempi la nuova ammissione, tenuto conto sia della prova data dal detenuto durante la detenzione sia della prova data durante i precedenti periodi trascorsi in libertà vigilata, prendendo ovviamente in considerazione anche la concreta gravità delle violazioni che ebbero a dare luogo alla revoca. Ma questa possibilità di non riammissione o di riammissione dilazionata nel tempo non equivale ad una esclusione totale per divieto di legge.»

Si deve prendere atto che le analogie fra il caso in esame nella presente procedura e quello trattato nella sentenza costituzionale citata sono strettissime: in entrambi i casi, la inammissibilità alla liberazione condizionale — nel caso in esame originaria e non, come nell'altro caso, conseguente ad una prima fruizione, revocata, della liberazione condizionale medesima — determina la perpetuità effettiva della pena dell'ergastolo in esecuzione: in entrambi non è consentito «l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile». E vale ricordare un passo della sentenza costituzionale n. 204/1974, più volte ricordata nell'altra ora ampiamente citata (n. 2 della motivazione in diritto): «Sulla base del precezzo costituzionale (si intende: art. 27, terzo comma, Costituzione: nota di chi scrive) sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo: tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale». In entrambi i casi, risulta dunque in gioco un vero e proprio diritto soggettivo che trova la sua fonte nella Costituzione, diritto a rischio di non fruizione.

Non si può, però, sottacere un problema: nell'art. 4-bis si definisce una inammissibilità ai benefici penitenziari? Si è ragionato in questi termini e si ritiene che siano esatti e corrispondenti alla previsione normativa. E, d'altronde, è proprio di inammissibilità delle istanze che si parla quando non si riscontra l'unico dato che può sbloccare la inammissibilità e consentire la ammissione: che è la collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter. Non si vede come una tale situazione non possa essere considerata di inammissibilità. Per confermarlo, occorrerà chiarire che la collaborazione non può ritenersi obbligata, scelta necessaria nel rapporto giudiziario e penitenziario. La collaborazione resta, invece, una scelta libera, della quale:

quando sarebbe possibile, non possiamo conoscere le ragioni del silenzio;

ma che potrebbe, comunque, essere sovente non possibile per quello che l'interessato non sa (al limite non è da escludere neppure che sia stato condannato ingiustamente) e che non si inquadra in una delle ipotesi in cui la inammissibilità viene temperata in vario modo, per la previsione diretta della legge o la lettura della stessa da parte della giurisprudenza costituzionale.

Si deve, quindi, ribadire che l'art. 4-*bis*, nel testo vigente, sancisce una vera e propria inammissibilità ai benefici penitenziari: le eccezioni possibili non annullano la regola. Ed è questo, d'altronde, che chiarisce la Corte costituzionale, nella sentenza n. 68/1995, quando, sintetizzando la diversa impostazione delle normative restrittive del 1991 e del 1992, osserva: «Si passa, pertanto, da un regime di prova rafforzata per accertare la inesistenza di una condizione negativa (assenza di collegamenti con la criminalità organizzata) ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione)».

A questo punto si ritiene che la questione debba essere posta in questi termini:

le conclusioni cui si è pervenuti alle lettere *a), b) e c)*, all'inizio del n. 2, sono espressioni della volontà normativa effettivamente ricavabile ed applicabile al caso in esame: e, in caso di risposta affermativa, si realizza o meno una situazione di incostituzionalità della normativa?

al contrario è possibile una interpretazione della volontà normativa, una sua lettura, compatibile con i principi costituzionali che si sono indicati?

La questione è esaminata partitamente sotto i tre profili ricordati al n. 2, alle lettere *a), b) e c)*.

4) Sotto il primo profilo, che può essere quello decisivo, la domanda che si pone semplice: la inammissibilità ai benefici penitenziari — in ragione di titoli di reato quale quello per cui è condannato il Bulla — prevista (salvo eccezioni) dall'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, vale anche per la liberazione condizionale?

Il testo attuale dell'art. 4-*bis*, con la inammissibilità indicata, è stato introdotto dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. In questo testo, i benefici cui si riferisce la inammissibilità sono indicati con chiarezza: «l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata». Le misure alternative previste dal Capo VI sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Non vi è alcun dubbio che la liberazione condizionale non sia prevista dalla norma in questione.

Né alcun riferimento alla liberazione condizionale si trova nelle altre norme del testo di legge indicato: la parte penitenziaria dello stesso è contenuta nel titolo IV del testo legislativo, che comprende gli artt. da 14 a 20. In nessuna di tali norme si fa riferimento alla liberazione condizionale.

Senonchè, la domanda posta all'inizio di questo numero si giustifica per i precedenti normativi, che sono, poi, rappresentati dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Era stato questo provvedimento legislativo a introdurre l'art. 4-*bis*, con un contenuto diverso da quello poi modificato nel 1992. Il nuovo articolo e varie modifiche concernenti i tempi di ammissione ai vari benefici penitenziari, erano contenuti nell'art. 1 del provvedimento legislativo, che, all'art. 2, conteneva, per la liberazione condizionale, una estensione della applicazione dell'art. 4-*bis* alla stessa e la modifica dei tempi di ammissione alla medesima.

E, allora, la risposta che si è data (nella giurisprudenza prevalente, compresa quella di merito, come attestato dai ripetuti provvedimenti di inammissibilità pronunciati nei confronti del Bulla) alla domanda iniziale è stata la seguente: se l'art. 4-*bis* è applicabile alla liberazione condizionale secondo la normativa 1991, una volta che tale norma viene modificata con la normativa 1992, anche la nuova normativa modificata è applicabile alla liberazione condizionale.

Su tale interpretazione si possono avanzare serie riserve.

Le scelte delle normative 1991 e 1992 sono profondamente diverse (lo si è già ricordato attraverso la sintesi della analisi fatta dalla sentenza costituzionale n. 68/1995).

La normativa del 1991, una volta individuata una serie di reati di maggiore rilievo con la introduzione dell'art. 4-*bis*, stabilisce per questi, in materia di benefici penitenziari, una disciplina speciale, che si articola in tre punti:

un regime di accertamenti particolari per stabilire l'assenza di collegamenti attuali degli interessati con la criminalità organizzata ed eversiva: comma 1 dell'art. 1;

tempi più lunghi per la ammissione ai singoli benefici penitenziari: normativa questa che doveva, però, valere per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della stessa: commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 e art. 4;

mantenimento della disciplina preesistente in materia di tempi di ammissione ai benefici per coloro che collaborano con la giustizia, previsione contenuta in un nuovo articolo, l'art. 58-*ter*: comma 5 dell'art. 1.

Per la liberazione condizionale, come si è accennato, valeva un apposito articolo, l'art. 2, del d.l.1991, che confermava la linea precedentemente indicata per gli altri benefici:

al comma 1, conteneva il richiamo alle regole dell'art. 4-bis, che, concernevano, come detto, le particolari modalità degli accertamenti sulla assenza di collegamenti attuali degli interessati con la criminalità organizzata;

al comma 2, indicava un tempo maggiore di ammissione alla liberazione condizionale, applicabile, peraltro, per effetto dell'art. 4, solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa;

estendeva alla liberazione condizionale anche l'art. 58-ter, con la sua previsione di una normativa agevolata per coloro che collaborano con la giustizia.

La normativa del 1992 sceglieva una linea diversa, anche se la limitava a un solo gruppo di reati, i più gravi fra quelli indicati dall'art. 4-bis: tale linea, contenuta nello stesso art. 4-bis, era quella di stabilire la inammissibilità ai benefici penitenziari per coloro che erano stati condannati per quel ristretto numero di reati, salvo che gli stessi non avessero collaborato o non collaborassero con la giustizia nei termini di cui all'art. 58-ter.

La nuova disciplina, recante inammissibilità ai benefici, indica nello stesso art. 4-bis, gli stessi benefici già indicati in precedenza dalla stessa norma: lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione di cui al capo VI legge penitenziaria. Nessuna menzione, come detto, della liberazione condizionale, nessun nuovo rimando per la stessa alla disciplina dell'art. 4-bis.

Così inquadrata la riflessione sul quesito posto all'inizio di questo numero (si estende alla liberazione condizionale la inammissibilità stabilita dall'art. 4-bis per gli altri benefici penitenziari specificamente indicati), si possono fare tre osservazioni per una conclusione.

Prima osservazione. La volontà della legge per la liberazione condizionale si è espressa solo e soltanto nell'art. 2 della normativa del 1991 e nel rimando che la stessa faceva alla disciplina del nuovo art. 4-bis, quale prevista dalla stessa normativa del 1991: modalità speciali degli accertamenti sulla attualità dei collegamenti degli interessati con la criminalità organizzata. È solo in questi limiti che deve valere, per la liberazione condizionale, il rinvio alla disciplina dell'art. 4-bis. Le successive modifiche di questo non possono rientrare nel rinvio espresso dall'art. 2 della normativa del 1991, nella volontà normativa resa esplicita dallo stesso.

Seconda osservazione. Si deve dire che la nuova normativa di cui all'art. 4-bis stabilisce una eccezione profonda al sistema. Si vedano, in proposito, le considerazioni fatte nella sentenza costituzionale n. 306/1993 (n. 11 della motivazione in diritto). Ciò che si enuncia nel nuovo testo dell'art. 4-bis è la inammissibilità ai benefici penitenziari essenziali. Proprio per questa sua natura eccezionale, la interpretazione della norma deve attenersi strettamente al contenuto della stessa.

Sotto tale profilo la indicazione dei soli benefici contenuti nella legge penitenziaria appare una scelta netta, che non può agganciare anche la liberazione condizionale attraverso un rinvio, contenuto in una legge precedente, a un testo precedente dell'art. 4-bis, che non aveva alcun contenuto esclusivo di benefici, ma che prevedeva soltanto le modalità speciali di accertamento per la ammissione agli stessi.

Terza osservazione. Nella sentenza 306/1993, ora citata (v. sempre il n. 11 della motivazione in diritto) si rileva che la costituzionalità della normativa sulla inammissibilità ai benefici penitenziari, ai sensi art. 4-bis come modificato nel 1992, è stata salvata dalla esclusione di tale inammissibilità per la liberazione anticipata. Orbene, per il condannato all'ergastolo, la liberazione anticipata non ha alcun effetto se non in funzione della liberazione condizionale. La inammissibilità di questa rende del tutto irrilevante la possibilità di concedere la liberazione anticipata. E la inammissibilità alla liberazione condizionale rende perpetua, effettivamente e definitivamente, la pena dell'ergastolo, realizzando una situazione di incostituzionalità, quale si è individuata ed anticipata al numero precedente.

Così stando le cose, possono essere prospettate due soluzioni: prima soluzione. Vi è una possibilità interpretativa che salva la ammissibilità della liberazione condizionale nei confronti dei condannati all'ergastolo per uno dei delitti di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, casi fra i quali rientra quello di cui alla presente procedura. Si può aggiungere che, se anche apparisse possibile altra interpretazione, quella che consente la ammissibilità si rivela essere conforme ai principi costituzionali ed essere quindi preferibile a qualunque altra.

Il riconoscimento di tale lettura costituzionale della situazione normativa da parte della Corte costituzionale potrebbe evitare una valutazione di incostituzionalità della normativa in esame, che è quella che si propone nella vera e propria eccezione di incostituzionalità della seconda soluzione, che si indicherà fra poco.

Si noti che tale interpretazione non eviterebbe affatto gli speciali accertamenti già previsti dal testo originario (del 1991) dell'art. 4-bis per verificare la assenza di collegamenti attuali degli interessati con la criminalità organizzata o eversiva.

È da supporre che tale soluzione possa essere ritenuta valida anche per i condannati a pene temporanee, ma, ad avviso di chi scrive, la esclusione della liberazione condizionale dal regime di inammissibilità ai benefici penitenziari prevista dal testo vigente dell'art. 4-bis, potrebbe oggi rappresentare un elemento di maggiore certezza ap plicativa in una materia nella quale non sempre è agevole muoversi, nel concreto delle decisioni sui singoli casi, fra le varie eccezioni alla inammissibilità che derivano dalle numerose sentenze costituzionali: difficoltà di scelte decisionali, che si esprimono inevitabilmente in una giurisprudenza concreta notevolmente eterogenea e diseguale. D'altronde va ricordato che la storia della liberazione condizionale, risalente addirittura al codice penale del 1889, è ben distinta da quella della legge penitenziaria e delle misure alternative dalla stessa introdotte. Anche la sua estensione al condannato all'ergastolo (1962) e il suo inquadramento nella visione costituzionale di un diritto soggettivo del condannato (1974), come sopra ricordato, che indubbiamente l'ha avvicinata alle misure alternative di cui alla normativa penitenziaria, non esclude la distinzione dell'un beneficio dagli altri e può, quindi, senza scossoni sismatici ed anzi ridando certezza e ragionevolezza al sistema, consentire la sua esclusione dal regime di inammissibilità riservato agli altri.

Seconda soluzione. È indubbio che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è nel senso di ritenere applicabile l'art. 4-bis, nel testo vigente come modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, anche alla liberazione condizionale e di ritenere, quindi, inammissibile la stessa nei confronti di coloro che, come il Bulla, siano condannati per uno dei delitti di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis. Ed allora, se tale interpretazione deve essere quella con cui la norma ora detta viene applicata e vive concretamente nella nostra legislazione, si deve prendere atto che la applicazione della stessa ha come risultato, nei casi dei condannati all'ergastolo, analoghi a quello del Bulla, di rendere tale pena perpetua in modo effettivo e definitivo.

Se così è, si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 4-bis, primo periodo del primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo vigente, norma introdotta con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, successivamente modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in quanto applicabile anche alla liberazione condizionale nei confronti dei condannati all'ergastolo per i delitti indicati in tale norma, per violazione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione: e questo perché tale normativa determina, stabilendo una inammissibilità ai benefici penitenziari, la perpetuità effettiva e definitiva della pena dell'ergastolo e, quindi, impedisce, in violazione della norma costituzionale citata, la finalizzazione della pena stessa alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.

5) Il riconoscimento di una delle soluzioni indicate al numero precedente (cioè: o una soluzione interpretativa, che escludesse la inammissibilità *ex art. 4-bis* vigente alla liberazione condizionale, o una soluzione che dichiarasse incostituzionale tale inammissibilità) renderebbe superfluo l'esame degli ulteriori profili problematici di costituzionalità indicati all'inizio del numero 2, alle lettere *b*) e *c*).

Gli stessi hanno in comune la verifica della possibilità o impossibilità che il caso del Bulla possa rientrare, accettata la inammissibilità in linea generale *ex art. 4-bis*, fra le eccezioni alla stessa, ricavabili dalla applicazione della giurisprudenza costituzionale in materia.

Nel sintetizzare, nella parte ora indicata — numero 2, lettera *b*) — la situazione dell'interessato, si dava atto: «che non risulta che il Bulla si trovi in una situazione di collaborazione inesigibile equiparabile, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale e in particolare alla sentenza n. 68/1995, alla collaborazione propria prevista dall'art. 58-ter e che non sia, quindi, superabile per tale via la inammissibilità suindicata».

Si crede utile, a questo punto, tornare a citare la lettera già citata del 2 marzo 2000 di questo ufficio alla direzione della Casa di reclusione di Volterra e al Centro servizio sociale adulti di Pisa, nella quale si osservava: «... il Bulla è stato condannato con due distinte sentenze per reati inammissibili ai benefici penitenziari:

sentenza 6 maggio 1980 Corte appello Catania: anni 26 reclusione;

sentenza 1º febbraio 1984 Corte Assise Como: ergastolo.

In effetti, per la prima delle due condanne, per altro correo, Santangelo Filadelfio, questo ufficio ha riconosciuto la ricorrenza della situazione di collaborazione inesigibile con ordinanza 24 aprile 1997.

Per la seconda, invece, non si può rilevare una situazione analoga. Fra l'altro, la sentenza di condanna che riguarda solo tre delle persone coinvolte nella prima, fra cui il Bulla, si muove su una serie di deduzioni logiche da alcuni dati di fatto, decidendo solo sulle tre persone per le quali tali dati di fatto erano emersi, ma certamente non chiarendo complessivamente l'intera vicenda e le persone coinvolte.»

Su questo punto non credo ci sia da aggiungere altro. Non si può affermare la presenza di una situazione di collaborazione inesigibile.

Ci si può, quindi, soffermare su quanto osservato al numero 2, lettera *c*), altra soluzione di possibile superamento della inammissibilità *ex 4-bis* in presenza di una situazione specifica. Si riporta, anche qui quanto si annotava al punto indicato: «... neppure parrebbe superabile tale inammissibilità attraverso la applicazione nei suoi confronti (del Bulla) della giurisprudenza costituzionale di cui alla sentenza n. 445/1997: se è vero che il Bulla, prima della entrata in vigore del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, era avviato da tempo su un percorso riabilitativo, è anche vero che tale percorso, con i fatti del 1993, per i quali il Bulla è stato condannato, ha determinato la interruzione, da quella data, della continuità del percorso di rieducazione nella fase e nel grado già maturato in precedenza».

Questo secondo aspetto di possibile superamento della inammissibilità va messo meglio a fuoco.

Va richiamato, al proposito, uno dei passi centrali della sentenza costituzionale ora citata: è proprio il principio della progressività trattamentale a rappresentare, dunque, il fulcro attorno al quale si è dipanata la giurisprudenza di questa Corte, doverosamente attenta a rimarcare la esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa, non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più generale quadro delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento fornisce. Ogni misura si caratterizza, infatti, per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato. Qualsiasi regresso giustifica, pertanto, un riadeguamento del percorso rieducativo, così come, all'inverso, il maturarsi di positive esperienze non potrà non generare un ulteriore passaggio nella «scala» degli istituti di risocializzazione.»

Si tratta di sapere qui, con riferimento al caso del Bulla, se vi possa essere una applicazione della sentenza costituzionale, che passi attraverso queste due considerazioni:

la prima: una volta avviato il percorso riabilitativo e raggiunto un livello significativo per la fruizione di benefici penitenziari prima della legislazione restrittiva del 1992, quel percorso dovrebbe potere proseguire il suo sviluppo e consentire gli ulteriori passaggi «nella scala degli istituti di risocializzazione»; la interruzione, con la normativa restrittiva, del percorso di riabilitazione avviato, comporterebbe un effetto «ablativo» ripetutamente censurato dalla Corte costituzionale;

la seconda: gli «incidenti di percorso», se così si voglia chiamarli, del cammino di riabilitazione possono essere sottoposti ad un semplice «riadeguamento» (termine che si ricava dal passo ora citato della sentenza Costituzionale n. 445/1995) o, se verificatisi dopo l'8 giugno 1992, determinano una discontinuità con il percorso riabilitativo già avviato e l'inizio di un nuovo percorso, che, successivo alla data indicata, sarà condizionato e sostanzialmente chiuso dalla normativa restrittiva in argomento?

Vi è da dire che la prima considerazione sembra discendere correttamente dalla sentenza costituzionale citata: una volta avviato il percorso riabilitativo attraverso forme trattamentali significative come i permessi premio, il suo svolgimento positivo dovrebbe consentire di salire la «scala» delle opportunità trattamentali previste dalla legge, man mano che ne maturino i tempi di ammissione.

Quanto alla seconda considerazione, la stessa prospetta due soluzioni opposte.

La prima sembra, da un punto di vista sistematico, accettabile, anzi più accettabile dell'altra, in quanto, in un percorso rieducativo e di risocializzazione, lo sviluppo rettilineo e costante di segno positivo è tutt' altro che cenno e prevalente. Ma il problema è qui reso complesso dalla discontinuità normativa. Se il percorso riprende nuovamente, ma quando sono state modificate le regole, la soluzione di applicare alla ripresa del percorso le regole, che erano operative al suo inizio, sembra fuori della giurisprudenza costituzionale, la quale ipotizzava la applicazione delle vecchie regole, ma solo se il percorso si era sviluppato positivamente prima dell'arrivo delle nuove. È questa la seconda soluzione, sfavorevole al Bulla.

Si possono, quindi, tirare le conclusioni per questo numero.

Nessuna risposta favorevole per il Bulla e, quindi, nessuna ammissibilità alla liberazione condizionale sotto il profilo della collaborazione inesigibile.

È possibile solo ipotizzare una applicazione costituzionale della sentenza n. 445/1997, che escluderebbe inammissibilità al beneficio in questione, ma si tratta di una soluzione — la prima delle due indicate poche righe sopra — che non si rivela facile da sostenere.

La conclusione, allora, è che non si riscontra la possibilità di eccezioni alla regola della inammissibilità, eccezioni basate sulla giurisprudenza costituzionale, che non appare applicabile nel caso.

Tutto torna allora alla conclusione cui si era pervenuti alla fine del numero 4.

Se si esclude la possibilità, nel caso, della applicazione all'interessato delle eccezioni alla regola della inammissibilità del beneficio della liberazione condizionale *ex art. 4-bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo vigente, norma introdotta con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, successivamente modificato con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, per i condannati all'ergastolo per i delitti di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo citato, resta ferma la conclusione indicata alla fine del numero 4: non risulta manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale norma perché la stessa determina, stabilendo la inammissibilità ai benefici penitenziari, la effettività e definitività della pena dell'ergastolo come pena perpetua e viola, quindi, l'art. 27, comma 3, Costituzione, in quanto impedisce la finalizzazione di tale pena alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.

È tale conclusione che si sottopone al giudizio della Corte costituzionale.

Viene indicata una eccezione unitaria, che è quella riportata nel dispositivo.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 63 della legge 11 marzo 1953, n. 87:*

a) *Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 4-bis, primo periodo del primo comma, nel testo vigente della legge 26 luglio 1975, n. 354, norma introdotta dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, successivamente modificato col d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in quanta applicabile anche alla liberazione condizionale nei confronti dei condannati all'ergastolo per i delitti indicati in tale norma, per violazione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione: e questo perché tale normativa determina, stabilendo la inammissibilità ai benefici penitenziari, la perpetuità effettiva e definitiva della pena dell'ergastolo e, quindi, impedisce, in violazione della norma costituzionale citata, la finalizzazione della pena stessa alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato: in particolare, poi, quando sia esclusa la applicazione delle eccezioni alla regola predetta della inammissibilità;*

b) *Sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa a Bulla Benito;*

c) *Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;*

d) *Manda la cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

Firenze, addì 5 febbraio 2002.

*Il Presidente estensore: MARGARA*

02C1040

## N. 503

*Ordinanza del 30 marzo 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2002) emessa dal tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Pianeselli Angelica e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilità dell'indebito, assoluta o nei limiti del quarto dell'importo riscosso, per periodi anteriori al 1<sup>o</sup> gennaio 1996, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di importo rispettivamente pari o inferiore a 16 milioni di lire ovvero superiore - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

## IL TRIBUNALE

Letto il ricorso, depositato in data 16 marzo 1999, con cui Pianeselli Angelica chiede dichiararsi irripetibile dall'I.N.P.S. la somma di lire 8.886.150, indebitamente erogata nel periodo 1<sup>o</sup> gennaio 1986 - 31 dicembre 1994, in applicazione degli artt. 80 RDL n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991;

Rilevato che l'I.N.P.S. sostiene essere ripetibile La predetta somma nei limiti dei 3/4 (Lire 6.664.690), in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, in quanto la Pianeselli ha conseguito nel 1995 un reddito superiore a Lire 16.000.000

## O S S E R V A

1. — Il regime dell'indebito di cui all'art. 2033 cc. in materia previdenziale è stato nel tempo derogato dalle norme sopra menzionate;

2. — Il S.C. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata «con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie <indebito> come fatto constitutivo della sola obbligazione *ex lege* restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima» (Cass. SSUU 3 febbraio 1995 n. 1315; Cass. SSUU 22 febbraio 1995 n. 1966);

3. — Recentemente è stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1<sup>o</sup> gennaio 1966 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salvo l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile I.R.P.E.F. per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei dell'indebito per i percettori di reddito superiore a tale limite;

4. — Inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che «L'art. 1 commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1<sup>o</sup> gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatisi prima del 1<sup>o</sup> gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato»;

5. — Tale orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice si è a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale;

6. — Peraltro si è ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle SSUU n. 30 s.u. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale «Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1<sup>o</sup> gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina»;

7. — È pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituito entro il limite temporale suddetto tutta la normativa preesistente;

8. — Così interpretata peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo giudice, a sospetti di incostituzionalità;

9. — La questione di costituzionalità è non manifestamente infondata;

10. — La situazione è invero assai simile a quella già decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13 comma 1º legge n. 412/1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data»;

11. — Ha osservato la Corte che sussiste «una evidente disparità di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di Cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sentenza n. 383 del 1990), è stata sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto più che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 Cost. Né la finalità di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame è ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali»;

12. — Non è chi non veda che anche nel caso di specie v'è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente previdenziale abbia agito per il recupero dell'indebito prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi degli artt. 80 RDL n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali — a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebito, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo — il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge 662/1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai 3/4 dell'indebito; altrettanto evidente è la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi già evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata;

13. — La questione prospettata è altresì rilevante ai fini del decidere;

14. — Come si è premesso, l'indebito di cui si tratta si è formato nel periodo dal 1986 al 1994; sarebbero pertanto applicabili (con riferimento alle singole erogazioni e alle norme vigenti all'epoca di ciascuna di esse) tutte le norme sopra menzionate che escludono o limitano la ripetizione dell'indebito previdenziale;

15. — Orbene, potrà discutersi circa la ripetibilità degli indebiti sorti nel vigore della prima e dell'ultima di tali norme; ma sicuramente non sarebbero ripetibili gli indebiti sorti nel vigore dell'art. 52 legge n. 88 del 1989;

16. — Infatti sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilità «unica condizione richiesta è quella della mancanza di dolo dell'interessato».

17. — Nel caso di specie non è ravvisabile alcun dolo della ricorrente, né l'I.N.P.S. lo contesta;

18. — Il dolo non può consistere nell'aver tacito la titolarità di altra pensione (fatto peraltro noto all'I.N.P.S., trattandosi di Pensione erogata dallo stesso istituto) in quanto il silenzio è stato equiparato al dolo solo dalla legge 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 legge 23 dicembre 1996, n. 662 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; sospende il giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Viterbo, addì 30 marzo 2001.

*Il giudice: PASCOLINI*

02C1041

## N. 504

*Ordinanza del 1<sup>o</sup> luglio 2002 emessa dal T.a.r. per la Sicilia sezione staccata di Catania  
sul ricorso proposto da Rapisarda Vincenzo ed altri contro Università degli studi di Catania ed altri*

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Violazione dei principi di autonomia didattico-scientifica, di tutela del lavoro, di retribuzione adeguata - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Irragionevolezza - Violazione dei principi di tutela del lavoro e di retribuzione adeguata - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97.

**Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

**Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1159/00 proposto dai proff. Rapisarda Vincenzo, Scrofani Alfio, Rampello Liborio, Raffaele Rocco, Lanza Filippo, Di Benedetto Aurelio, Grassi Giuseppe, Pennini Giovanni, Garozzo Rosaria in Sorge, Sorge Giovanni, Biondi Roberto, Pavone Lorenzo, Mazzone Domenico, Virzì Antonio, Calafato Matteo, Furnari Rosaria, Nicoletti Francesco, Corso Emanuele Antonio, Campo Giorgio, Calandra Carmela, Petraia Antonino, Verzì Placido, Motta Mario Salvatore, Bonomo Virgilio, Sorrentino Francesco, Nigro Pasquale, La Rosa Mario, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Mauceri ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Catania, via Conte Ruggero n. 9.

## C O N T R O

L'Università degli studi di Catania, in persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege*.

Il Ministero della sanità in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania domiciliataria *ex lege*;

L'Azienda policlinico dell'Università degli studi di Catania, in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Michele Ali ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Catania, via Crociferi n. 60;

L'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - Currò - Ascoli - Tomaselli, in persona del Direttore generale *pro tempore*, non costituitasi in giudizio.

Per l'annullamento del provvedimento del rettore dell'Università degli studi di Catania, protocollo n. 176/R del 28 febbraio 2000, con il quale i ricorrenti sono stati invitati a comunicare l'opzione di cui all'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 entro il 13 marzo 2000 ed, altresì, avverso tutti gli atti propedeutici e conseguenti volti a modificare ed a comprimere il diritto dei docenti universitari all'esercizio delle attività istituzionali di didattica, di ricerca, di direzione delle strutture assistenziali e di assistenza nonché di quelle libero-professionali secondo l'ordinamento proprio di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Università degli studi di Catania e per il Ministero della sanità e dell'avv. prof. Michele Ali per l'Azienda policlinico universitario di Catania;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la Camera di Consiglio del 4 aprile 2000 il Presidente dott. Luigi Passanisi;

Uditi i difensori delle parti come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 1085/2000;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

#### F A T T O E D I R I T T O

I ricorrenti sono tutti docenti presso l'Università degli studi di Catania e taluni hanno la responsabilità della direzione di strutture assistenziali e tutti esplicano attività didattiche ed assistenziali presso l'Azienda policlinico.

Con l'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre, n. 517, in attuazione della legge di delega 30 novembre 1998 n. 419, il Governo ha equiparato i docenti universitari al personale del Servizio sanitario nazionale limitando l'accesso alla direzione delle strutture ed all'assistenza soltanto a quelli di detti che avessero optato per il rapporto esclusivo e fissando strettissimi margini temporali per l'opzione.

In dipendenza di tale disposizione il rettore dell'Università degli studi di Catania, con la nota innanzi indicata, ha invitato i ricorrenti ad esercitare l'opzione entro il 13 marzo 2000, avvertendo che in difetto sarebbero andati incontro alle conseguenze di legge.

Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario, pur tuttavia questo giudice deve incentrare il proprio esame esclusivamente sull'oggetto di diretta ed immediata lesione, contestata giudizialmente e cioè a dire l'esercizio della detta opzione da parte dei ricorrenti, sanitari universitari, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status*.

In sede di esame dell'istanza cautelare la Sezione ha ritenuto di accordare il chiesto provvedimento di sospensione rinviando a separata ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata opzione per possibile contrasto con gli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

In punto di rilevanza si ricorda l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice abbia disposto, con separato provvedimento la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, (cfr. sentenze nn. 44 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000).

Con riferimento ancora alla rilevanza va evidenziato che la opzione per cui è causa è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517/1999 per cui, dovendosi fare necessariamente applicazione di dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

L'eliminazione di dette disposizioni dal mondo giuridico, poste alla base dell'impugnato provvedimento di opzione concreterebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale dei ricorrenti.

La questione, oltre che rilevante, non appare manifestamente infondata atteso che la Sezione dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni poste a fondamento del provvedimento che intima l'opzione e delle disposizioni alle stesse sottese; ritiene, pertanto, di dover sollevare la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione.

L'art. 5, comma 8, del citato d.lgs n. 517/1999 impone un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 7, il quale stabilisce che i professori e i ricercatori universitari

della facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e secondo tipologie di cui alle lettere *a), b), c) e d)* del comma 2 dello stesso articolo) ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso riferimento alle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

La stretta correlazione e, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattica scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina e chirurgia che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura» che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr: Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134).

Nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del D.M. 31 luglio 1997 che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università - Regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) si da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (cfr. in proposito anche Cons. Stato VI ordinanza 24 marzo 2000, n. 1431).

Tale obbligo dell'amministrazione è correlato al diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett *a*) del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attualità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture non apprendo rilevante sul piano della effettività del diritto stesso la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti.

Appare quindi ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui introduce il censurato termine perentorio per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture ed il comma 7 nella parte in cui rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a), b), c), d)* comma 2, dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità per tale profilo di un ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, per manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà con il sistema normativo in cui si colloca l'art. 3 Cost., inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento Corte Cost. n. 204/1982) nonché con il principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.* Quest'ultimo sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva) non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto gli indicati profili.

La Sezione individua ancora una possibile non conformità, ai principi affermati in Costituzione dall'art. 3, dell'art. 5 commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517/99, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in quanto, all'evidenza, discrimina detto personale rispetto a tutti gli altri docenti universitari delle altre facoltà (giurisprudenza, ingegneria, economia, ecc.) ai quali non è imposta opzione alcuna in ordine all'esercizio «intramurario o extramurario» dell'attività professionale privata. Ciò malgrado la unicità dello *status* di professore universitario.

Il Collegio ritiene, ancora, che potrebbe essere non conforme ai parametri costituzionali dettati dall'art. 33 Cost. l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario in uno con le disposizioni allo stesso sottese, o comunque connesse (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3 *in parte qua*), in quanto sembra porsi *ex se* indipendentemente cioè dal profilo dalla necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture altresì in contrasto con il principio di autonomia universitaria nel perseguitamento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 citato che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

Detta disposizione indubbiamente incide sullo stato giuridico degli interessati, atteso che le conseguenze derivate alla posizione degli stessi (*cfr.* in particolare commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5) con riferimento ai programmi di cui al comma 4 che sono chiaramente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione di detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di competenzialità tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela anche nei principi di autonomia didattico scientifica di cui all'art. 33 della Costituzione.

Ad avviso della sezione anche la opzione stessa per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile ai sensi del comma 10 del medesimo art. 5 (fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi) sembra vulnerare i principi di autonomia didattica scientifica affermati dall'art. 33 della Costituzione.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'Azienda ospedaliera (sia pure d'intesa con il rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cfr.* commi 1, 2, 5, 6 dell'articolo 5 citato); dell'adempimento delle attività assistenziali che pure si integrano con quelle didattiche e di ricerca a norma del comma 2, dell'art. 5, il personale universitario risponde al solo direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito e revocato dal direttore generale sulla base di mera intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'asta dell'art. 3, comma 4).

Da quanto innanzi evidenziato discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria, anche per ciò che riguarda l'attività di programmazione di tali aspetti; la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione, rimessa al direttore generale, ben può incidere, in concreto, sulla libertà di insegnamento.

L'attività di insegnamento appare, all'evidenza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Rivestono, infatti, una posizione marginale, nel sistema normativo in esame, gli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (mediante intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3, comma 4, quale centro di collegamento tra esistenza, didattica e ricerca.

Ancorché tale organismo sia stato concepito in funzione del necessario coordinamento è fuori di dubbio che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica che la Costituzione assegna all'autonomia dell'Università.

Infatti il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo nelle scelte decisionali priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione del disposto dell'art. 6 citato della legge delega laddove si intende assicurare lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca» con inversione quindi del processo logico voluto dal legislatore delegante.

Quanto innanzi mette in dubbio, anche in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende di cui l'art. 3 del decreto legislativo in argomento per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza didattica e ricerca.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme connesse e sottese *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

Non sembra, altresì, che la delega *ex art. 6, lett. c)* contenuta nella legge 30 novembre 1998, n. 419, abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario.

Allorché si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione tra attività didattico scientifica e attività assistenziale, come consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si incide sostanzialmente sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari che costituisce il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (*cfr. Corte cost. n. 134/1997*).

L'art. 6 della legge delega alla lett. *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» tra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca e non ha inteso, ad avviso del Collegio, consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari. Infatti l'oggetto della delega è espressamente definito nella prima parte del comma 1 laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificamente «volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università». Detti limiti appaiono, invece, superati.

Né è riferibile ai professori universitari, per via dell'inequivoco richiamo al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998, il criterio direttivo di cui all'art. 2, lettera *q)* della legge n. 419/1998 in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra quindi che possa configurarsi il contrasto della norma di opzione e delle norme connesse o sottese innanzi specificate anche con l'art. 76 Cost.

Rileva ancora la Sezione che potrebbe configurarsi il contrasto tra l'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 più volte citato con l'art. 35 della Costituzione, atteso che i docenti che optassero per l'esercizio dell'attività extramuraria sarebbero privati di una delle tre attività istituzionali di cui il loro lavoro si compone.

Al Collegio inoltre appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del citato art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 anche con riferimento all'art. 36 della Costituzione avendo riguardo ai consistenti apporti economici di cui sarebbe privato il docente optante per la prestazione «extramuraria» (dimezzamento degli appannaggi e perdita degli incentivi).

Per innanzi esposte considerazioni va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, *in parte qua* per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione.

Dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle innanzi indicate norme.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia — sezione staccata di Catania sezione seconda — dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 7 e 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 Cost. e dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4 aprile 2000.

*Il Presidente estensore: PASSANISI*

02C1042

## N. 505

*Ordinanza del 25 settembre 2002 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Verona  
nel procedimento di conversione della pena pecuniaria nei confronti di Laconi Vincenzo*

**Legge ed atti equiparati - Decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia - Mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alle sanzioni pecuniarie.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, artt. da 235 a 239 e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In via subordinata: reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Attribuzione della competenza al giudice dell'esecuzione - Mancanza di una valida delega a disciplinare la materia delle pene pecuniarie.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, artt. 237, 238 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In via ulteriormente subordinata: reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Attribuzione della competenza al giudice dell'esecuzione - Contrarietà ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge delega.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 76.

**In via ancora subordinata: legge ed atti equiparati - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Omessa indicazione di criteri e di principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate.**

- Legge 8 marzo 1999, n. 50, art. 7.
- Costituzione, art. 76.

**Reati e pene - Conversione delle pene pecuniarie - Attribuzione all'organo giudiziario, cui la legge attribuisce le funzioni di cognizione, anche di competenze e non pertinenti a quella funzione - Mancata applicazione della procedura di cui all'art. 667 (recte: 666), comma 4, cod. proc. pen. - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, artt. 237 e 238, come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 97, primo comma, e 111, comma secondo.

## IL TRIBUNALE DI VERONA

Il giudice, dott. Giorgio Piziali, premesso che in data 20 luglio 2002 a questo ufficio è pervenuto il fascicolo degli atti relativi al procedimento di rateizzazione e conversione della pena pecuniaria aperto presso l'Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Genova nei confronti di Laconi Vincenzo; la trasmissione è avvenuta a seguito del provvedimento del magistrato di sorveglianza di Genova dell'11 luglio 2002, con il quale, investito della richiesta di conversione della pena pecuniaria inflitta a Laconi Vincenzo, il giudice ha così disposto: «visti gli artt. 238, 302 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona in qualità di giudice dell'esecuzione»

## O S S E R V A

*1. L'attuale quadro normativo.*

La determinazione del magistrato di sorveglianza di Genova appare effettivamente corretta alla luce delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 113 del 30 maggio 2002, contestualmente trasfuse nel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, atteso che gli artt. 237 e 238 del testo unico da ultimo richiamato senza alcun dubbio individuano nel giudice dell'esecuzione la competenza alla conversione delle pene pecuniarie: il primo perché stabilisce che il pubblico ministero deve attivare «la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente» e il secondo perché espressamente prevede al comma 6 che «con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti».

È evidente, dunque, che alla luce del nuovo quadro normativo competente per la conversione delle pene pecuniarie sia il giudice dell'esecuzione, che è individuabile in forza della definizione generale di cui all'art. 665 c.p.p.

## 2. La legittimità dell'innovazione introdotta dagli artt. 237 e 238 rispetto alla disciplina previgente.

Posto ciò deve essere tenuto nella necessaria considerazione, per le ragioni che si esporranno di seguito, che in forza dell'art. 678 c.p.p. la conversione delle pene pecuniarie è espressamente indicata tra le materie di competenza del magistrato di sorveglianza, conformemente a quanto già prevedeva anche l'art. 107 della legge n. 689/1981 (norme, per inciso, non abrogate espressamente con il presente intervento normativo, che invece ha abrogato l'art. 660 c.p.p.).

A fronte di ciò, diviene, quindi, necessario porsi il quesito circa la legittimità dell'innovazione che gli artt. 237 e 238 hanno introdotto, posto che il d.lgs. n. 113 del 30 maggio 2002 e il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 sono testi che promanano dal Governo, il quale possiede potestà normativa di rango primario solo negli ambiti limitati di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

E la necessità che l'intervento innovativo della competenza sia effettuato con un atto normativo di rango primario discende, in primo luogo, dal fatto che la materia era già regolata da una legge (la n. 689/1981) e da un atto avente forza di legge (gli artt. 660 e 678 c.p.p.) e poi anche dal fatto che l'art. 25 Cost. pone una riserva di legge ad interventi che incidano sulla competenza, qual è sicuramente anche l'attuale, il quale non solo modifica l'organo che all'interno del medesimo ufficio deve decidere la specifica questione, ma incide anche sull'individuazione dell'ufficio che territorialmente deve procedere, perché in forza dell'art. 678 c.p.p (e dell'art. 107 della legge n. 689/1981) la competenza è del magistrato di sorveglianza del luogo in cui ha la residenza o il domicilio l'interessato, mentre la competenza del giudice dell'esecuzione è raccordata all'originaria competenza sul reato, che non ha come criterio principale quello del luogo di residenza o di domicilio dell'interessato.

## 3. La collocazione del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113 nel sistema delle fonti.

La verifica della natura e della collocazione del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e prima di questo del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113 nel sistema delle fonti è assai complessa (a dispetto della loro origine da leggi di «semplificazione»).

Per cominciare, infatti, occorre chiarire la ragione della triplicazione di fonti in cui si è scomposto l'unitario procedimento di formazione del t.u. n. 115/2002 e per ciò occorre risalire alle origini normative da cui proviene la produzione normativa che qui si dovrebbe applicare.

L'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, nella sua stesura originaria, prevedeva che in alcune materie determinate (si vedrà poi in che modo individuate) il Governo dovesse procedere ad un riordino «mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari» e allo scopo dettava una serie di criteri e principi direttivi per guidare questa attività di semplificazione normativa.

Con l'art. 1 della legge 24 novembre 2000 n. 340 l'art. 7 in questione è stato mutato, per la parte che ora qui interessa, attraverso la previsione che ciascun testo unico dovesse comprendere le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo avrebbe dovuto emanare ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai criteri e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 legge n. 50/1999.

In forza di questa modifica il legislatore ha dunque inteso rendere maggiormente evidente che l'intervento di riordino normativo rimesso all'esecutivo non implicava una mera attività ricognitiva, secondo lo schema dei t.u. cd compilativi, ma di una attività in qualche misura innovativa del tessuto normativo preesistente: a questo scopo, infatti, risponde la previsione che prima siano emanati un decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 400 del 1980 e un regolamento dell'articolo 17, comma 2, della stessa legge e solo dopo che i due testi siano raccolti in un ulteriore t.u. emanato, in forza del comma 4 dell'art. 7 della legge 50 del 1999, con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto legislativo è, infatti, espressione dell'esercizio di una potestà legislativa delegata.

Esattamente, quindi, il fondamento del potere legislativo esercitato deve essere rinvenuto in una delega, come indicato nelle stesse premesse al d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113 (riportate per vero integralmente anche nel d.P.R. n. 115/2002), che indica la fonte del potere normativo esercitato dal Governo nell'art. 76 della Costituzione, ed esattamente nella delega costituita dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere *d*) ed *e*), come pure indicato nelle stesse premesse al d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113.

Per vero, però, parrebbe doversi concludere che tale capacità di innovazione del sistema normativo compete unicamente al testo approvato con decreto legislativo e non al testo unico che ne è seguito, di raccolta delle disposizioni del predetto decreto legislativo e del regolamento contestualmente adottato.

Questa notazione è indispensabile per porre un primo dato di una qualche affidabilità, nel senso che il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è un mero testo unico di natura cd «compilativa», che cioè raccoglie le varie disposizioni che regolano la materia delle spese di giustizia e più precisamente raccoglie le norme del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113, testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia e le norme di altro provvedimento, il n. 114 adottato con d.P.R. emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che contiene le norme regolamentari relative alla medesima materia.

Quel che ne consegue è che il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui contenesse disposizioni di rango legislativo contrastanti o diverse dalle disposizioni di rango legislativo preesistenti alla propria adozione andrebbe semplicemente disapplicato, nel senso che la collocazione subordinata di quel testo nel sistema delle fonti imporrebbe in ogni caso di applicare la disposizione di legge preesistente ad esso, perché non avrebbe la forza necessaria ad abrogarla.

Con l'ovvia accortezza di rilevare che per disposizioni preesistenti si deve intendere quelle del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 113, il quale, al contrario, non può essere considerato un testo unico di natura meramente compilativa, essendo stato emanato in forza di una legge delega, qual è, per quel che si è detto, la legge n. 50 del 1999.

Stando così le cose è, dunque, rispetto a quest'ultimo testo che dovrà essere valutata la sua conformità alla legge delega.

4. Verifica circa l'attribuzione al legislatore delegato della competenza a modificare le norme in materia di conversione delle pene pecuniarie.

A questo proposito due sono i profili rilevabili in relazione alla materia qui in esame, consistente nell'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza a disporre la conversione delle pene pecuniarie.

In primo luogo vi è da valutare se la predetta materia rientrasse o meno nella delega.

Anche a questo proposito la ricostruzione della disciplina non è del tutto semplice, ma pare a questo giudice debba portare ai seguenti risultati.

Di nuovo il punto di riferimento è il citato art. 7 della legge n. 50/1999, come modificato dall'art. 1 legge n. 340/2000, che prevede la possibilità per il Governo di effettuare interventi di riordino tramite la procedura che si è sopra descritta e culminanti con l'adozione di testi unici in relazione «alle materie elencate:

a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge;

d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;

f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

f)-bis da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici».

Questa modalità di indicazione delle materie oggetto di delega, con rinvio ad una pluralità di fonti esterne alla legge delega medesima, lascia ampiamente dubbiosi di una conformità al requisito posto dall'art. 76 Cost., che vorrebbe una delega conferita «per oggetti definiti».

Tanto più quando si rinvie nel rinvio il richiamo a norme che non contengono elenchi di materie, qual è in particolare il richiamo sub a) a norme indicate «nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Disposizione che, infatti, pur dopo gli interventi di modifica apportati dalla legge n. 50/1999 e n. 340/2000, lungi dal contenere un elenco di materie, fa più genericamente riferimento a «norme concernenti procedimenti amministrativi» che possono divenire oggetto di delegificazione a seguito di apposito provvedimento legislativo che delibera tale delegificazione. Con la conseguenza che la lettera a) citata dovrà essere intesa come un generale richiamo alla possibilità di adottare testi unici nelle materie già oggetto di delegificazione, rispetto alle quali, però, viene meno ogni problematica relativa al rango nel sistema delle fonti.

In relazione al testo normativo che ci occupa, tuttavia, la gamma di materie rispetto alle quali il Governo ha ritenuto di esercitare la delega conferita nel modo ora ricostruito è rinvenibile (secondo quanto indicato nelle stesse premesse al d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113) ai numeri 9, 10, 11 e 12 dell'allegato 1 alla legge n. 50/1999.

Il n. 9, infatti, indica il «Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati», seppure facendo riferimento per definirne il contenuto ai seguenti testi normativi «norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; decreto del Ministro di grazia e giustizia, 30 settembre 1989, n. 334; regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25».

Il n. 10 indica il «Procedimento relativo alle spese di giustizia»; seppure facendo riferimento per definirne il contenuto ai seguenti testi normativi «regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700».

Il n. 11 indica i «Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributata e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari», richiamando i seguenti testi «legge 8 agosto 1895, n. 556; regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; legge 21 febbraio 1989, n. 99; testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; legge 3 aprile 1979, n. 103; legge 11 maggio 1971, n. 390; decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; legge 25 aprile 1957, n. 283; legge 29 dicembre 1990, n. 405; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291».

Il n. 12 indica il «Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice», richiamando la «legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11».

A parte l'anomalia per cui nelle premesse al d.lgs. n. 113/2002 e al d.P.R. n. 115/2002 (e nella relazione) risultano richiamati solo i numeri. 9, 10 e 11 dell'allegato 1 alla legge n. 50/1999, quel che è fonte di maggiori incertezze è il fatto che in nessuna delle disposizioni sopra indicate si rinvengono tra le materie oggetto di delega al Governo ad esempio la materia del patrocinio a spese dello Stato, pure disciplinata nel t.u. (con innovazioni anche significative) e soprattutto, per quel che qui rileva, la materia delle pene pecuniarie e della loro conversione in caso di insolvenza del condannato.

Non aiuta a risolvere questo dilemma neppure la relazione ministeriale, che nel capitolo dedicato a «fondamento giuridico e natura del testo unico» fa riferimento solo al conferimento della delega per l'emanazione di testi unici nelle materie di cui ai numeri 9-10-11 dell'allegato 1 alla legge n. 50/1999.

La stessa relazione, peraltro, offre un indizio chiarificatore nella parte in cui trattando dell'«oggetto del testo unico» lo definisce nei termini seguenti: «Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.

Oggetto del testo unico sono le norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo. Sono disciplinate: tutte le voci di spesa; le procedure per il pagamento da parte dell'erario e dei privati; l'annotazione nei registri; la riscossione.

Il testo unico riunisce e coordina anche le norme in tema di patrocinio a spese dello Stato, che si sostanziano in una diversa disciplina delle spese del procedimento.

Infine, il testo unico disciplina la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali».

Da questo passaggio se ne dovrebbe concludere che per la materia delle pene pecuniarie l'attuazione nel testo unico sarebbe derivata dal fatto di costituire materia «comune a quella delle spese processuali» (mentre per il patrocinio a spese dello Stato, di sostanziarsi «in una diversa disciplina delle spese del procedimento»).

Ora, per cominciare, sembra già difforme rispetto al contenuto della legge delega ritener che la materia oggetto di devoluzione al potere esecutivo fosse da individuare sulla base della titolazione delle materie indicate nell'allegato 1 alla legge n. 50/1999 e non invece con riferimento agli specifici atti normativi indicati in quell'allegato, visto che si trattava di delegare la sola semplificazione di procedimenti, come recita esaustivamente anche il titolo del citato allegato 1 alla legge n. 50/1999. Al riguardo non appare casuale che, ad esempio, in materia di «procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati» non siano indicate tra le norme attingibili dal procedimento di semplificazione anche le disposizioni contenute nel corpo del codice di procedura penale, atteso che ciò avrebbe necessariamente inciso anche su previsioni di portata sostanziale e non solo procedimentale.

Ma anche a voler dare prevalenza alla mera e generale indicazione delle titolazioni dei numeri del citato allegato, di certo non è rispondente alla delega, che per forza di imposizione costituzionale (art. 76 Cost.) deve avere «oggetti definiti», attrarre anche materie del tutto eterogenee, com'è sicuramente quella relativa alla disciplina delle pene pecuniarie e con riferimento soprattutto alle determinazioni delle regole processuali e degli organi giurisdizionali competenti alla loro conversione in caso di insolvenza del condannato.

La comunanza tra spese di giustizia e pene pecuniarie, al più, può riguardare il momento della riscossione, ma certo non può spingersi fino ad attrarre momenti e fasi diversi che attingono profili sostanziali, come la tematica della conversione delle pene pecuniarie in relazione alla competenza a provvedervi e al rito.

Per queste ragioni, dunque, in via principale appaiono illegittimi costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost. gli artt. da 235 a 239 del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (e con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alle sanzioni pecuniarie (e di conseguenza l'art. 299 nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.).

In via subordinata appaiono illegittimi costituzionalmente gli artt. 237 e 238 del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (e con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), nella parte in cui attribuiscono la competenza a disporre la conversione delle pene pecuniarie al giudice dell'esecuzione, per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alla disciplina delle regole processuali e degli organi giurisdizionali competenti alla conversione in caso di insolvenza del condannato al pagamento di sanzioni pecuniarie (e di conseguenza l'art. 299 nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.).

##### 5. Il rispetto dei criteri e principi direttivi che avrebbero dovuto guidare il legislatore delegato.

Ma vi è un ulteriore profilo che deve essere valutato.

Anche a volere ritenere che la delega relativa alla materia del procedimento relativo alle spese di giustizia possa in qualche modo attrarre la disciplina delle pene pecuniarie, vi erano nella delega criteri e principi direttivi che avrebbero dovuto guidare il legislatore delegato, espressi nel ricordato art. 7 della legge n. 50/1999.

Quei criteri, per vero, sembrano mostrare una natura anomala rispetto all'elaborazione di principi e criteri direttivi che intende l'art. 76 Cost., perché se quest'ultima disposizione, come è certo, richiede che il legislatore ordinario fissi le direttive entro cui deve muoversi il legislatore delegato nel regolare la materia delegata, operando le scelte fondamentali al riguardo, una lettura dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 7 della legge n. 50/1999 mostra come in questo caso si tratti di tutt'altro, nel senso che, lungi dal fissare i criteri e principi (cioè le scelte fondamentali) che debbono guidare il legislatore delegato nel disciplinare in concreto le materie delegate, sono invece indicate pressoché unicamente regole generali per la realizzazione di una buona attività di normazione, che non si occupano minimamente delle singole materie delegate, lasciando, quindi, su queste ultime apparentemente del tutto libero il legislatore delegato, che tale infatti si è ritenuto nei testi normativi in esame.

Questo elemento, tuttavia, non deve condurre al convincimento che sia la stessa legge delega ad essere inficiata da una illegittimità costituzionale per mancata definizione dei principi e criteri direttivi, perché, in realtà, proprio il contenuto dei criteri e principi direttivi formulati nella legge n. 50/1999 definisce invece con estrema precisione l'ambito materiale della delega conferita all'esecutivo.

A parte, infatti, le regole di buona normazione indicate alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) ed *h*) (la lettera *g*) risulta abrogata dalla legge n. 340/2000) e a parte la lettera *a*), che si occupa del caso in cui intervenga una delegificazione, l'unico criterio capace di definire l'ambito entro cui deve muoversi il legislatore delegato è quello di cui alla lettera *d*), la quale prevede la possibilità di un «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo».

Questo criterio è fondamentale perché mostra — e conferma il contesto normativo in cui la delega è inserita — che quest'ultima non è una delega a riformare le diverse materie individuate (o magari addirittura quelle affini o connesse), ma è semplicemente una delega a realizzare testi unici delle disposizioni già vigenti, con la sola facoltà aggiuntiva, che attribuisce al processo normativo il rango di fonte legislativa primaria (che per l'appunto richiede una delega e che la si attui con decreti legislativi), costituito dalla possibilità di modificare le disposizioni vigenti, ma solo per apportare le «modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa», anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo, nell'ambito di un coordinamento formale del testo.

Questa precisa delimitazione dell'oggetto del potere legislativo attribuito al legislatore delegato spiega l'assenza di criteri e principi direttivi sull'oggetto delle materie delegate, come vorrebbe l'art. 76 Cost., perché le strut-

ture portanti che la disciplina della materia già possiede non possono essere modificate, mentre oggetto di modifica possono essere solo quegli aspetti che servono a semplificare il linguaggio o a garantire coerenza logica e sistematica alla normativa.

A questa precisa delimitazione il legislatore delegato non si è assolutamente attenuto nell'elaborazione dell'intero testo normativo qui esaminato, avendo introdotto una serie innumerevoli di innovazioni radicali della disciplina vigente, con scelte inconciliabili, anche nell'impostazione di fondo, con le norme previgenti.

Proprio nel caso ora all'attenzione ve ne è uno degli esempi più rilevanti, atteso che oltre a non potersi certo qualificare come mero intervento di coordinamento formale del testo oppure di semplificazione del linguaggio normativo, lo spostamento della competenza a gestire il procedimento di conversione delle pene pecuniarie in capo al giudice dell'esecuzione, si vede bene come esso non sia neppure necessario a garantire la coerenza logica e sistematica della normativa. Ma soprattutto si può agevolmente percepire come esso realizzi un'inversione radicale dell'indirizzo cui il legislatore si è orientato fin dal tempo in cui ha individuato la figura della magistratura di sorveglianza, la quale è sempre andata acquistando maggiori competenze nella fase di gestione dell'esecuzione della pena. Inversione analoga solo a quella realizzata con la disciplina del giudice di pace, ma anche in quel caso senza che vi fosse una delega sul punto.

Anche per questo aspetto, dunque, sono illegittimi costituzionalmente per contrasto con l'art. 76 Cost. gli artt. 237 e 238 del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (e con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo) perché contrari ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega (di conseguenza l'art. 299 nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.).

Va da sé che se, invece, si ritenesse la delega idonea a consentire interventi del tutto innovativi del tessuto normativo precedente ad essere illegittimo costituzionalmente per contrasto con l'art. 76 Cost. sarebbe l'art. 7 della legge n. 50/1999, nella parte in cui non detta criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle specifiche materie delegate.

In forza di queste considerazioni si chiede che le relative pronunce, nell'ordine logico in cui sono state esposte, siano adottate dalla Corte costituzionale apparente non manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale di una attività delegata che, riassuntivamente, ha portato il legislatore delegato prima ad estendere l'ambito delle materie delegate sulla base di asserite vicinanze e poi a disattendere il fine di mero riordino che la delega prevedeva per cambiare radicalmente la disciplina della materia, compiendo scelte tecniche e organizzative di enorme rilievo in via del tutto autonoma.

## 6. Il buon andamento del servizio giustizia.

Da ultimo vi è altresì da chiedersi se siano conformi al disposto dell'art. 97 comma 1 Cost. soluzioni organizzative della struttura amministrativa della giustizia che riversino sull'organo della cognizione competenze e incompatibilità ulteriori e diverse da quelle di cognizione.

Non pare possa essere discusso, infatti, che cumulando in capo all'organo che deve esercitare la funzione primaria della giurisdizione penale, che consiste nell'accertamento dell'esistenza di responsabilità per la commissione di reati, anche di una varia congerie di incompatibilità marginali e, in ogni caso, ulteriori rispetto alla funzione primaria, si finisce con il minarne ogni possibilità di efficienza, atteso che naturalmente il cumulo di attività provoca (secondo la più naturale regola organizzativa) sottrazione di risorse alla funzione primaria.

Il tutto a fronte di un drammatico riconoscimento internazionale dell'incapacità dell'organizzazione della giustizia italiana di far fronte all'obbligo di garantire termini ragionevoli alla durata dei processi.

Un valore che oggi è stato appositamente consolidato anche nella nostra Costituzione all'art. 111 Cost., ma il cui perseguitamento effettivo può essere realizzato, in combinazione con quanto già avrebbe consentito l'art. 97 Cost., soprattutto intervenendo sull'organizzazione giudiziaria, intendendo con ciò prima di tutto proprio il piano strutturale e organizzativo, con una distribuzione delle funzioni e delle attività che sia tale da non sottrarre risorse all'esercizio del nucleo centrale della giurisdizione.

Posto ciò, se ne sono condivisibili gli assunti, non potrà non apparire contrario ad essi far convergere sull'organo preposto allo svolgimento della funzione di cognizione anche competenze propriamente dirette a gestire la fase di riscossione dei crediti pecuniarie conseguenti a pene pecuniarie, come l'indagine circa l'esistenza di beni e cespiti, ma anche la gestione del momento della conversione delle pene inadempite, soprattutto considerando che tutte queste attività, dovendosi svolgere applicando la procedura di cui all'art. 666 c.p.p. impongono lo svolgimento di apposite udienze (con impiego di risorse, tempo ed energie alla presenza necessaria (ex art. 666 comma 4 c.p.p.) di difensore e pubblico ministero. Un difensore, fra l'altro, che ove sarà nominato d'ufficio comporterà anche un conseguente ricarico di costi per l'amministrazione della giustizia (da sottrarre ad altri usi), atteso che quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dello Stato ove il suo cliente sia insolvente (art. 116 del testo unico n. 115/2002) ed è per definizione insolvente il soggetto cui viene convertita la pena pecunaria.

In conclusione non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrarietà al combinato disposto degli artt. 97 comma 1 e 111, comma 2 Cost. degli artt. 237 e 238 del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui attribuiscono all'organo giudiziario cui la legge già attribuisce le funzioni di cognizione anche competenze non pertinenti a quella funzione e, in ogni caso, nella parte in cui non prevedono che la conversione sia disposta secondo le modalità di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.

#### 7. La rilevanza della questione.

Quanto alla rilevanza della questione per questo giudice e in questa fase deve essere messo in evidenza che se le nuove norme fossero legittime la loro applicazione imporrebbe di azionare la procedura di cui all'art. 238 provvedendo quindi a fissare udienza *ex art. 666 c.p.p.* per poi disporre in quella sede le predette indagini, attività che questo giudice non ritiene di dover compiere prima che sia accertata la legittimità della norma che le impone, in quanto in caso contrario anche solo attivando le procedure dirette alla fissazione dell'udienza farebbe immediatamente applicazione di norme (ritenute) illegittime costituzionalmente.

Laddove, invece, fosse accolto uno dei profili di illegittimità prospettati gli sbocchi processuali conseguenti sarebbero diversi e non richiederebbero né la fissazione della predetta udienza né tanto meno altre tra quelle indicate nelle norme impugnate.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost. degli artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alle sanzioni pecuniarie;*

*Dichiara in via subordinata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost. dei soli artt. 237, 238 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), nella parte in cui attribuiscono la competenza a disporre la conversione delle pene pecuniarie al giudice dell'esecuzione, per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alla disciplina delle regole processuali e degli organi giurisdizionali competenti alla conversione in caso di insolvenza del condannato al pagamento di sanzioni pecuniarie;*

*Dichiara in via ulteriormente subordinata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost. degli artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002 (con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), per contrarietà ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega;*

*Dichiara in via ancora subordinata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalmente per contrarietà all'art. 76 Cost. dell'art. 7 della legge n. 50/1999, nella parte in cui non detta criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate;*

*Dichiara, infine, non manifestamente infondata per contrarietà al combinato disposto degli artt. 97, comma 1 e 111, comma 2 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 237 e 238 del d.lgs. n. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui attribuiscono all'organo giudiziario cui la legge già attribuisce le funzioni di cognizione anche competenze non pertinenti a quella funzione e, in ogni caso, nella parte in cui non prevedono che la conversione sia disposta secondo le modalità di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.;*

*Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresì notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;*

*Dispone la sospensione del procedimento;*

*Manda la cancelleria per gli adempimenti.*

Verona, addi 23 settembre 2002

*Il giudice per le indagini preliminari: PIZIALI*

02C1043

## N. 506

*Ordinanza del 20 settembre 2002 emessa dal Tribunale di Pistoia  
nel procedimento penale a carico di Barsottelli Eugenio*

**Processo penale - Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni - Ipotesi in cui l'udienza preliminare si sia tenuta e la nuova contestazione riguardi fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - Trasmissione degli atti al pubblico ministero - Mancata previsione - Preclusione per l'imputato al giudizio abbreviato - Mancata equiparazione alla situazione processuale di chi sia stato raggiunto da una nuova contestazione dibattimentale, senza che si sia tenuta l'udienza preliminare per la imputazione originaria.**

- Codice di procedura penale, art. 521-bis, comma 1.

## IL TRIBUNALE

In composizione collegiale, visti gli atti del processo n. 88/2000 nei confronti di Barsottelli Eugenio;

Rilevato che è stato disposto il giudizio all'esito dell'udienza preliminare in ordine alla imputazione di bancarotta semplice (tenuta della contabilità in maniera incompleta ed omessa annotazione di operazioni attive, specificate con il riportare nel decreto anche l'altro reato per cui era stata esercitata l'azione penale, quello tributario di omessa annotazione di fatture per operazioni commerciali compiute);

Rilevato che nel corso del giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, all'udienza 7 giugno 2001, il p.m., dopo l'assunzione di due prove testimoniali, ha modificato l'imputazione, da bancarotta semplice a bancarotta fraudolenta documentale (216.2 n. 2 legge fall.), ed ha contestato come reato concorrente quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale in ordine alla distrazione di somme di denaro, fatto, questo, già risultante dagli atti di indagine;

Rilevato che alla successiva udienza il giudice a norma dell'art. 33-*septies* c.p.p., avendo correttamente applicato i criteri di attribuzione dei processi al collegio, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale e che, quindi, all'udienza 12 giugno 2002 il difensore si doleva non fosse stata disposta la trasmissione degli atti al p.m. per una nuova udienza preliminare, nel quale l'imputato avrebbe potuto avvalersi di riti alternativi ed il p.m. sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 33-*septies* nel parte in cui non prevede, nei casi di cui si tratta, la trasmissione degli atti allo stesso ufficio del p.m. per consentire l'udienza preliminare sulle imputazioni modificate e sulle imputazioni suppletive, per le quali sia prevista la attribuzione al tribunale in composizione collegiale;

Rilevato che, più correttamente, la questione può porsi, non tanto per l'art. 33-*septies* — che regola il caso in cui sia stata rilevata la erronea assegnazione del processo, ferma la imputazione, o al giudice monocratico (quando doveva essere attribuito al collegio) o al giudice collegiale (quando doveva essere attribuito al tribunale monocratico) — quanto per l'art. 521-bis c.p.p. — che regola appunto i casi di modifica o contestazione suppletiva cui seguiva la diversa assegnazione al collegio, anziché al giudice monocratico secondo la originaria imputazione, e che prevede appunto in tali casi la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l'udienza preliminare per i reati risultanti dalla modifica della imputazione o dalla contestazione del reato concorrente sia necessaria l'udienza preliminare e questa non sia stata tenuta;

Rilevato come la disposizione di legge originariamente (art. 189, d.lgs. n. 51, del 1998) aveva una formulazione ampia («il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero») e non prevedeva quella limitazione («e questa (l'udienza preliminare) non si è tenuta») aggiunta nel corpo dell'art. 521-bis dall'art. 47.7 della legge n. 479 del 1999, per un chiaro scopo di economia processuale (non vi sarebbe ragione di far regredire il procedimento alla fase dell'udienza preliminare quando, comunque, per l'imputazione originaria tale udienza era stata tenuta, essendo già il reato originariamente contestato compresi tra quelli per cui è previsto il procedimento più garantito);

Rilevato che, in sostanza, il difensore ed il p.m. contesta la legittimità della disposizione perché, restringendosi i casi di trasmissione degli atti al p.m. alle sole ipotesi di giudizi con citazione diretta, si finisce con il limitare la possibilità dell'imputato ad accedere ai riti alternativi, in particolare al giudizio abbreviato, posto che, almeno nel caso, ricorrerebbero le condizioni astratte per richiedere un patteggiamento (art. 516 e 517 e Sentenza Corte cost. n. 265, del 30 giugno 1994), anche quando, come accade nel caso di specie, il rito più garantito si è tenuto solo perché connesso al procedimento per l'imputazione poi modificata era altro procedimento definito senza rinvio a giudizio (nel caso l'imputazione per la contravvenzione tributaria); ciò posto,

*Osserva quanto segue*

Si deve ritenere come giurisprudenza dominante quella secondo cui la modifica della imputazione e la contestazione del reato concorrente o di circostanze aggravanti non debba necessariamente fondarsi sulle acquisizioni probatorie nel dibattimento, bensì possa fondarsi anche sul risultato degli atti di indagine, male apprezzati dal p.m. nella formulazione della imputazione e valorizzati solo successivamente nel corso del dibattimento (in tal senso Cass. S.U. 28 ottobre 1998 Barbagallo cui peraltro si oppongono alcune decisioni anche posteriori, le quali, significativamente, evidenziano che la interpretazione più lata preclude all'imputato, a causa dell'inerzia o l'errore di valutazione del p.m. non emendato nemmeno durante l'udienza preliminare, l'accesso al giudizio abbreviato per le nuove e più gravi imputazioni); nel caso di specie, poi, per quanto può accadere, si è verificato proprio un caso del genere, così come si desume da un provvedimento del giudice monocratico, il quale subito dopo la modifica della imputazione e la contestazione suppletiva, per eliminare ogni dubbio di ammissibilità, fondandosi le attività del p.m. sulle acquisizioni delle indagini, ha richiamato proprio quell'autorevole principio interpretativo sviluppato dalle Sezioni unite della cassazione;

D'altra parte la questione della legittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui precludono il giudizio abbreviato per le nuove contestazioni dibattimentali, è stata risolta negativamente dalla Corte costituzionale con la stessa sentenza con cui, invece, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere allo stesso giudice del dibattimento l'applicazione della pena, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato al dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava agli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando lo stesso imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di patteggiamento in ordine all'originaria imputazione;

La ragione della diversità nell'accesso ai due riti alternativi per le nuove contestazioni può così essere sintetizzata: ragioni di economia processuale e ragioni di assunzione dei rischi processuali per l'imputato che accetti il dibattimento giustificano la preclusione dei riti alternativi per le modifiche della imputazione e le nuove contestazioni dibattimentali, trattandosi di sviluppi processuali «non infrequenti nell'attuale sistema processuale penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova», e, quindi, le questioni possono porsi solo per i casi in cui si verifichi una qualche «anomalia» processuale, dovuta alla condotta del p.m. che ha omesso di considerare in modo completo o non ha correttamente valutato i risultati delle indagini; in questi casi è irrazionale — sotto il profilo degli artt. 3 e 24 Cost. — precludere all'imputato il patteggiamento sulla pena, posto che, per tale rito, «non sussistono ostacoli di carattere logico-sistematico a che il giudice ... Si pronunci, se del caso previa separazione dei procedimenti, sulla eventuale richiesta di applicazione di pena concordata che le parti abbiano avanzato relativamente alla nuova contestazione»; al contrario, poiché il giudizio abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria procedura, inconciliabile con quella dibattimentale», la pur esistente anomalia non potrebbe essere sanata mediante l'adozione di una scelta costituzionalmente obbligata che consenta la trasformazione del rito: sul punto la Corte dopo avere premesso che nessuna soluzione obbligata vi era «allo stato dell'ordinamento processuale», evidenziava la opinabilità delle varie soluzioni, tra quella estrema che precludesse al p.m. la nuova contestazione con conseguente trasmissione degli atti al suo ufficio e quella opposta di ammissione del giudizio abbreviato nel corso del giudizio ordinario (con ogni ulteriore problema quanto alla utilizzabilità delle eventuali prove assunte); da ciò quindi la declaratoria di ammissibilità della questione di legittimità sollevata;

Tale motivazione può essere ora rivista in relazione al caso concreto giacché la anomalia processuale — pure rilevata ed obiettivamente grave perché così si accollano all'imputato i risultati di una incompleta valutazione del p.m. — può ben essere risolta solo che si preveda che la trasmissione degli atti al p.m. avvenga sempre,

quando, a seguito delle nuove contestazioni, l'organo giudicante debba mutare (da monocratico a collegiale) e ciò a prescindere dall'essere stato seguito il rito più garantito per la imputazione originaria, così come, del resto, era previsto dall'art. 189, del d.lgs. n. 51, del 1998 (prima formulazione dell'art. 521-bis c.p.p.); in effetti sarebbe giustificata e razionale la scelta legislativa se le nuove contestazioni si fondassero solo su nuove emergenze probatorie del dibattimento (se cioè si applicassero gli artt. 516 e 517 nel loro significato letterale: «se nel corso dell'istruzione dibattimentale ... ») perché, allora, si dovrebbe considerare l'accettazione del rischio processuale di nuove emergenze di prova negative da parte dell'imputato che, pur potendo ricorrere al giudizio abbreviato dinanzi al g.u.p., non abbia chiesto tale forma di giudizio, ma, quando, invece, le nuove contestazioni possono fondarsi anche sugli stessi elementi di prova raccolti nelle indagini, l'inerzia dell'imputato all'udienza preliminare non può essergli addebitata, essendo soverchiante l'anomala condotta processuale del p.m. che impone una nuova globale valutazione difensiva, anche quando ricorre l'ipotesi dell'art. 517 c.p.p., sulla nuova contestazione, quindi, e sulla originaria, stante il nesso della connessione tra i due procedimenti *ex art. 12.1, lettera b), c.p.p.*;

In definitiva la questione, e la soluzione costituzionalmente obbligata, a giudizio di questo collegio, si pone quindi per i casi in cui l'udienza preliminare si sia tenuta per l'originaria imputazione (nel caso diverso è già prevista dall'art. 521-bis c.p.p. la trasmissione degli atti al p.m. per un nuovo esercizio dell'azione penale) quando la nuova imputazione comporti la attribuzione del processo al giudice collegiale e, quindi, anche il rito più garantito e la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale; in sostanza ricorrendo quest'ultima condizione si tratta di equiparare la situazione processuale di chi sia stato raggiunto da una nuova contestazione dibattimentale, senza che si sia tenuta l'udienza preliminare per la imputazione originaria a quella di chi, raggiunto da analoga contestazione, sia stato rinviato a giudizio per la imputazione originaria all'esito dell'udienza preliminare;

La questione sollevata dal p.m. è rilevante a prescindere dal fatto che l'imputato o il suo difensore in forza di procura speciale abbia chiesto o meno in questa sede il giudizio abbreviato per le nuove contestazioni, poiché in questa sede è certo che nessuna richiesta di tal genere sarebbe ammissibile: si tratta di consentire all'imputato l'esercizio del suo diritto processuale al rito alternativo — cui segue l'effetto sostanziale della riduzione della pena in caso di condanna — nella sede appropriata e in relazione alla complessiva corretta imputazione;

*P. Q. M.*

*Il Tribunale di Pistoia, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis, primo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede, anche quando l'udienza preliminare si è tenuta, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, nel caso che la contestazione prevista dagli artt. 516, commi 1-bis e 1-ter, e 517, comma 1-bis c.p.p., riguarda fatti che già risultavano dagli atti d'indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale;*

*Sospende il processo;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Pistoia, addì 20 settembre 2002

*Il Presidente del collegio: SIGNORELLI*

02C1044

## N. 507

*Ordinanza del 10 luglio 2002 emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile  
vertente tra Bibini Luigi e Prefettura di Ancona*

**Circolazione stradale - Contestazione delle violazioni del codice della strada - Casi di materiale impossibilità della contestazione immediata - Inclusione dell'ipotesi in cui l'apparecchiatura di rilevazione della velocità consenta la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la regola legislativa che garantisce la possibilità del contraddittorio nell'immediatezza del fatto.**

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera e).
- Costituzione, art. 24, comma secondo; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1.

## IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 213 del ruolo generale dell'anno 2001 di questo ufficio e premesso in fatto che:

con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 7 aprile 2001 il sig. Bibini Luigi proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Prefetto di Ancona n. 4110 in data 5 dicembre 2000 che respingeva il ricorso da lui proposto in data 10 agosto 2000 avverso la violazione all'art. 142, comma ottavo, cod. strad., e, previa sospensione, chiedeva l'annullamento del predetto verbale;

dichiarava il ricorrente che era «mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico, nello specifico trattandosi di strada fuori dai centri abitati» e pur ricorrendone i presupposti dal momento che l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione (autovelox mod. 104/C2) consentiva «l'immediato rilievo del veicolo contravventore» e, pertanto, anche secondo una giurisprudenza di legittimità che il ricorrente citava, si doveva procedere alla immediata contestazione, pena la legittimità e l'annullabilità della «contravvenzione»;

con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 21 giugno 2001 si costituiva la Prefettura di Ancona contestando tutte le affermazioni e le considerazioni giuridiche del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Questo giudice di pace, con provvedimento in data 11 aprile 2001 sospendeva (ex art. 22 legge n. 689/1981) l'esenzione del provvedimento impugnato e nel corso della fase probatoria del procedimento di opposizione, assunta prova testimoniale di uno degli agenti che avevano rilevato l'infrazione, all'udienza del 19 aprile 2002 questo giudicante si riservava di decidere.

## OSSERVA IN DIRITTO

Sullo specifico argomento, le disposizioni verso le quali va rivolto l'esame sono quelle contenute nei primi commi degli artt. 200 e 201 cod. strad., n. E 384, del relativo regolamento.

La prima di tali di tali norme recita che «La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta».

Dalla lettura della norma già emerge chiaramente che con la sua nuova formulazione (rispetto a quella dell'art. 140 del precedente codice) il legislatore ha inteso accentuare lo strumento della contestazione immediata (pur lasciando permanere la possibilità di ricorrere alla notifica della violazione qualora la stessa non possa essere contestata immediatamente e, pertanto, correttamente prevedendo che nel verbale siano indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata: art. 201, comma primo, cod. strad.). Siffatta prescrizione, d'altra parte e come puntualmente osservato dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 6123/1999, è funzionalmente collegata alla piena applicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione viene contestata.

Il quadro legislativo si completa con la disposizione regolamentare contenuta nell'art. 384 il quale (espressamente richiamandosi al citato art. 201 del codice) elenca i casi in cui, per legge, deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata.

Nel caso oggetto del presente procedimento di opposizione la violazione non è stata immediatamente contestata all'interessato avendo gli agenti accertatori fatto ricorso, appunto, alla richiamata disposizione regolamentare ed espressamente dichiarato che non era stato «possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto lo strumento di rilevazione, preventivamente verificato, ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art. 384, lettera e) del Regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

Tale circostanza, d'altra parte, è stata confermata in sede di istruzione probatoria del teste assunto il quale ha dichiarato che l'apparecchiatura utilizzata in quell'occasione (autovelox 104/C2) consentiva di rilevare e fissare la velocità (in modo chiaro e accettabile, secondo la formula legislativa contenuta nell'art. 345 del regolamento del codice della strada) quando il veicolo del ricorrente si trovava già a distanza dal posto di accertamento.

L'uso del secondo aggettivo nella riferita formula legislativa, d'altra parte, altro non può significare se non che la velocità (oltre ad essere rilevata e visualizzata da parte degli agenti accertatori) deve anche essere — per così dire — fissata in relazione ad un determinato veicolo in modo che possa essere appunto, accettabile successivamente (ovviamente anche ai fini di una più trasparente garanzia del diritto di difesa, attività che richiede lo sviluppo — peraltro non istantaneo — di una fotografia).

I riferiti elementi di fatto giustificano l'utilizzo della modalità della notificazione della violazione dal momento che (essendosi l'illecito determinato in modo accettabile, nel senso in precedenza specificato, solo quando il veicolo del ricorrente si trovava già a distanza dal luogo dell'accertamento), si è realizzata quella che la più recente e condivisibile giurisprudenza definisce una ipotesi «tipizzata senza alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata» ovvero un caso nel quale (come è avvenuto in quello di specie) la sua indicazione nel verbale di accertamento notificato implica, di per sé, l'affermazione *ex lege* dell'impossibilità di contestazione» (Cass. 14 dicembre 2000/21 febbraio 2001), così implicitamente ritenendo che l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata della violazione è data per scontata dallo stesso legislatore allorquando nel citato art. 384 ha elencato i casi in cui sussiste la materiale impossibilità della contestazione immediata.

D'altra parte, ritiene questo giudicante che il ricorso alla notifica della infrazione abbia costituito, nel caso di specie, una violazione del diritto di difesa dal momento che la citata modalità non ha assicurato la effettiva possibilità del contraddittorio tra le parti nell'immediatezza del fatto (contraddittorio costituito dalle dichiarazioni ed eventuali contestazioni dell'interessato) quale espressione del diritto di difesa che il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione garantisce in ogni stato e grado del procedimento, diritto alla difesa che, da un lato, è garantito e favorito dalla citata disposizione dell'art. 200 del codice della strada e, dall'altro, è negato dai numerosi casi di materiale impossibilità di contestazione immediata contenuti nella disposizione regolamentare dell'art. 384. L'evidenziato contrasto tra le due citate disposizioni, a giudizio dello scrivente, può essere eliminato con una dichiarazione di incostituzionalità della norma regolamentare che, stante la sua sistematica, preordinata (per le modalità con cui il servizio di rilevazione viene predisposto) e generalizzata applicazione, di fatto non consente l'applicazione dell'art. 200 cod. strad., che, nell'accentuazione dello strumento della contestazione immediata, esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito per tutte, le violazioni del codice della strada.

Con riguardo alla rilevanza nel presente procedimento di opposizione, infine, la invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale va limitata alla lettera e) della richiamata disposizione regolamentare dal momento che tale caso è stato addotto dagli accertatori a sostegno della materiale impossibilità della contestazione immediata della violazione all'odierno ricorrente.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio solleva questione di legittimità Costituzionale dell'art. 384, lettera e), del regolamento per l'esecuzione, del codice della strada nella parte in cui — in evidente contrasto con l'art. 200, comma primo, stesso codice e 24, comma secondo, Cost. — tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, prevede quello in cui l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.*

*Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Osimo, addì 6 luglio 2002

*Il giudice di pace coordinatore: LOIODICE*

**02C21045**

N. 508

*Ordinanza del 25 giugno 2002 emessa dal giudice di pace di Osimo  
nel procedimento civile vertente tra Calderoni Angelo e prefettura di Ancona*

**Circolazione stradale - Contestazione delle violazioni del codice della strada - Casi di materiale impossibilità della contestazione immediata - Inclusione dell'ipotesi in cui l'apparecchiatura di rilevazione della velocità consenta la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la regola legislativa che garantisce la possibilità del contraddittorio nell'immediatezza del fatto.**

- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lettera e).
- Costituzione, art. 24, comma secondo; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 200, comma 1.

IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 363 del ruolo generale dell'anno 2000 di questo ufficio e premesso in fatto che:

con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 12 agosto 2000 il sig. Calderoni Angelo proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. ATX 0000019288 elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Ancona in data 1º luglio 2000 (notificatagli in data 29 luglio 2000) per la violazione di cui all'art. 142, comma ottavo, del codice stradale, e previa sospensione, chiedeva che venisse dichiarata la sua nullità;

il ricorrente contestava la nullità dell'avvenuta contestazione della violazione in quanto effettuata in violazione degli artt. 201 cod. strad., e 384 del relativo regolamento e non nella immediatezza dell'accertamento, pur ricorrendone i presupposti, e come sarebbe dovuto avvenire ove fossero state osservate le norme in precedenza citate, dal momento che l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione (autovelox mod. 104/C2) consentiva la lettura immediata della velocità;

con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 3 novembre 2000 si costituiva la Prefettura di Ancona contestando tutte le affermazioni e le considerazioni giuridiche del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, questo giudice di pace, con provvedimento in data 19 agosto 2000 suspendeva (ex art. 22 legge 689/1981) l'esecuzione del provvedimento impugnato e nel corso del procedimento di opposizione, assunta prova testimoniale degli agenti che avevano rilevato l'infrazione, all'udienza del 9 marzo 2002 questo giudicante si riservava di decidere.

## OSSERVA IN DIRITTO

Sullo specifico argomento, le disposizioni verso le quali va rivolto l'esame sono quelle contenute nei primi commi dell'art. 200 cod. strad., e 384 del relativo regolamento.

La prima di tali di tali norme recita che «La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta».

Dalla lettura della norma già emerge chiaramente che con la sua nuova formulazione (rispetto a quella dell'art. 140 del precedente codice) il legislatore ha inteso accentuare lo strumento della contestazione immediata (pur lasciando permanere la possibilità di ricorrere alla notifica della violazione qualora la stessa non possa essere contestata immediatamente e pur correttamente prevedendo che nel verbale siano indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art. 201, comma primo, cod. strad.). Siffatta prescrizione, d'altra parte e come puntualmente osservato dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 6123/1999, è funzionalmente collegata alla piena applicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione viene contestata.

Il quadro legislativo si completa con la richiamata disposizione regolamentare contenuta nell'art. 384 il quale (espressamente richiamandosi al citato art. 201 del codice) elenca i casi in cui, per legge, deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata.

Nel caso oggetto del presente procedimento di opposizione la violazione non è stata immediatamente contestata all'interessato avendo gli agenti accertatori fatto ricorso, appunto, alla richiamata disposizione regolamentare ed espressamente dichiarato che non era stato «possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari».

Tale circostanza, d'altra parte, è stata confermata in sede di istruzione probatoria del teste assunto il quale ha dichiarato che l'apparecchiatura utilizzata in quell'occasione (autovelox mod. 104/C2) consentiva di rilevare e fissare la velocità (in modo chiaro e accettabile, secondo la formula legislativa contenuta nell'art. 345 del regolamento del codice della strada) quando il veicolo del ricorrente si trovava ad una distanza di circa 16 metri dalla postazione dove si trovavano gli agenti.

L'uso del secondo aggettivo nella riferita formula legislativa, d'altra parte, altro non può significare se non che la velocità (oltre ad essere rilevata e visualizzata da parte degli agenti accertatori) deve anche essere — per così dire — fissata in relazione ad un determinato veicolo in modo che possa essere appunto, accettabile successivamente (ovviamente anche ai fini di una più trasparente garanzia del diritto di difesa, attività che richiede lo sviluppo — peraltro non istantaneo — di una fotografia).

I riferiti elementi di fatto giustificano l'utilizzo della modalità della notificazione della violazione dal momento che (essendosi l'illecito determinato in modo accettabile, nel senso in precedenza specificato, solo quando il veicolo del ricorrente si trovava già a distanza dal luogo dell'accertamento) si è realizzata quella che la più recente e condivisibile giurisprudenza definisce una ipotesi «tipizzata senza alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata» ovvero un caso nel quale (come è avvenuto in quello di specie) la sua «indicazione nel verbale di accertamento notificato implica, di per sé, l'affermazione *ex lege* dell'impossibilità di contestazione» (Cass. 14 dicembre 2000/21 febbraio 2001, n. 2494), così implicitamente ritenendo che l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata della violazione è data per scontata dallo stesso legislatore allorquando nel citato art. 384 ha elencato i casi in cui sussiste la materiale impossibilità della contestazione immediata.

D'altra parte, ritiene questo giudicante che il ricorso alla notifica della infrazione abbia costituito, nel caso di specie, una violazione del diritto di difesa dal momento che la citata modalità non ha assicurato la effettiva possibilità del contraddittorio tra le parti nell'immediatezza del fatto (contraddittorio costituito dalle dichiarazioni ed eventuali contestazioni dell'interessato) quale espressione del diritto di difesa che il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione garantisce in ogni stato e grado del procedimento, diritto alla difesa che, da un lato, è garantito e favorito dalla citata disposizione dell'art. 200 del codice della strada e, dall'altro, è negato dai numerosi casi di materiale impossibilità di contestazione immediata contenuti nella disposizione regolamentare dell'art. 384. L'evidenziato contrasto tra le due citate disposizioni, a giudizio dello scrivente, può essere eliminato con una dichiara-

zione di incostituzionalità della norma regolamentare che, stante la sua sistematica, preordinata (per le modalità con cui il servizio di rilevazione viene predisposto) e generalizzata applicazione, di fatto non consente l'applicazione dell'art. 200 cod. strad., che, nell'accentuazione dello strumento della contestazione immediata esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito per tutte le violazioni del codice della strada.

Con riguardo alla rilevanza nel presente procedimento di opposizione, infine, la invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale va limitata alla lett. e) della richiamata disposizione regolamentare dal momento che tale caso è stato addotto dagli accertatori a sostegno della materiale impossibilità della contestazione immediata della violazione all'odierno ricorrente.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio solleva questione di legittimità Costituzionale dell'art. 384 lett. e) del regolamento per l'esecuzione del codice della strada nella parte in cui — in evidente contrasto con l'art. 200, comma primo, stesso codice e 24, comma secondo, Cost. — tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, prevede quello in cui l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.*

*Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.*

*Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Osimo, addì 25 giugno 2002

*Il giudice di pace coordinatore: LOIODICE*

02C21046

N. 509

*Ordinanza del 6 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 2002) emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Piangerelli Giancarlo e Prefettura di Ancona.*

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 269/2001 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che, con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 4 maggio 2001, il sig. Giancarlo Piangerelli proponeva opposizione avverso i verbali nn. 279702 P e 279703 P elevati nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Macerata in data 29 aprile 2001, rispettivamente per le violazioni di cui agli artt. 142, comma nono, e 186, comma secondo, del codice stradale; entrambe le violazioni contestate al ricorrente prescrivono anche l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; il ricorrente contestava e chiedeva l'annullamento sia delle sanzioni principali che di quelle accessorie contenute nei predetti verbali di contestazione ritenendo (quanto alla violazione ex art. 142 c.d.s.) che ricorrevano motivi di urgenza, (consistiti nella necessità

— in qualità di medico — di prestare soccorso ad un proprio congiunto) e (quanto alla violazione ex art. 186 c.d.s.) che dovevano ritenersi non idonee e malfunzionanti le apparecchiature spilometriche in dotazione della pattuglia accertatrice; con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 26 luglio 2001 si costituiva la Prefettura di Ancona contestando tutte le affermazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso; questo giudice di pace con provvedimento in data 4 maggio 2001 suspendeva (ex art. 22 legge 689/1981) l'esecuzione del provvedimento impugnato, relativamente alle sanzioni (principale ed accessoria) conseguenti alla contestata violazione ex art. 142 cod. strad.; all'udienza di prima comparizione del 28 settembre 2001 il ricorrente chiedeva la sospensione del presente procedimento (in attesa della definizione di quello penale) mentre la resistente Prefettura si rimetteva alla decisione di questo giudicante il quale si riservava di decidere

#### OSSERVA IN DIRITTO

Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va osservato schematicamente che:

l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce chi guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce più grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni;

all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno), a prescindere dalla pur proposta opposizione alla contestata violazione dell'art. 142 cod. strad. (che — prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria della sospensione della patente di guida — devolve l'opposizione alla esclusiva competenza del giudice di pace, ex art. 22-bis introdotto nella legge n. 689/1981 dall'art. 98 del decreto legislativo n. 507 del 1999) questo giudicante deve pronunziarsi, altresì, sulla proposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal comma secondo dell'art. 186 cod.strad. e comminata all'odierno ricorrente con il richiamato verbale di contestazione n. 279703 P del 29 aprile 2001, dal quale risulta che il predetto documento di guida veniva ritirato dagli agenti accertatori «per essere inviata alla Prefettura di Ancona»;

non ritiene questo giudice di pace che — alla stregua delle vigenti disposizioni — possono esservi dubbi circa l'ammissibilità della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimità del ricorso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dei verbali di contestazione (sent. nn. 255 e 311 del 1994); la precedente possibilità ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e 218 cod.strad, dalla cui lettura chiaramente emerge la proponibilità dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa è stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purché non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12.2.1996);

il presente provvedimento è finalizzato a sottoporre al giudizio di legittimità della Corte in via diretta (nei limiti e per le motivazioni di seguito enunciate) il quinto comma dell'art. 218 cod.strad. e solo in via indiretta il comma secondo, dell'art. 186 stesso codice (e, comunque, sotto un profilo diverso da quello proposto dal tribunale di Firenze con le ordinanze nn. 784 e 785 del 3 luglio 2001, nelle quali viene individuata una illogica disparità di trattamento effettuata dal legislatore il quale — diversamente dalla violazione di guida senza aver conseguito la relativa patente, ex art. 116 cod.strad. — non ha esteso la depenalizzazione anche alla guida in stato di ebbrezza);

d'altra parte, soluzioni alternative a quella della verifica della costituzionalità della citata disposizione legislativa o non sono praticabili o parimenti si prestano a rilievi di legittimità costituzionale.

Non è, invero, praticabile la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale ove si fonda siffatta richiesta sulla connessione tra un reato e una violazione amministrativa (ex art. 24, comma primo, legge n. 689/1981) dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di una violazione non costituente reato, bensì di una sanzione amministrativa che è accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo alcun rapporto di pregiudizialità né l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di quella.

Ad avviso di questo giudicante, d'altra parte, ulteriori possibilità di sospensione fondate sull'art. 20, comma secondo, legge n. 689/1981 (che prevede l'impossibilità di applicare le sanzioni amministrative accessorie fino a quando è pendente il giudizio di opposizione) ovvero sull'art. 186, comma primo, cod.strad. (che legittima l'appli-

cazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida solo ad avvenuto accertamento del reato) non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale. In effetti, il quadro legislativo va doverosamente completato con le norme che sono rivolte a privilegiare l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente di guida (artt. 205 e 218 cod.strad.), possibilità divenuta di più estesa applicazione anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 31/1996 in precedenza citata; a prescindere dal contrasto individuato nelle disposizioni in precedenza citate, ad avviso di questo giudice di pace le norme contenute negli artt. 218 e 186 cod.-strad. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione che, rispettivamente, garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono — nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che è il criterio che, di norma, dovrebbe essere presente nelle scelte del legislatore) — nelle disposizioni legislative in precedenza citate che creano, appunto, una irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle citate disposizioni.

*P.Q.M.*

*Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge il marzo 1953, n. 87; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio solleva questione di legittimità costituzionale dell'art 218, comma quinto, cod. strad., nella parte in cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente.*

*Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.*

Osimo, addì 30 ottobre 2001

*Il giudice di pace coordinatore: LOIODICE*

02C1047

**N. 510**

*Ordinanza dell'8 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 2002) emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Gismondi Franca e Prefettura di Macerata.*

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

**IL GIUDICE DI PACE**

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 495/2000 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 10 novembre 2000 la sig.ra Gismondi Franca proponeva opposizione avverso il verbale n. 274667 P elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Macerata in data 6 novembre 2000 per la violazione di cui all'art. 186, comma secondo, del codice stradale;

la violazione contestata al ricorrente prescrive anche l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;

il ricorrente deduceva la nullità assoluta del verbale di contestazione in quanto non assolutamente rispondente a verità quanto in esso riportato sia con riferimento al linguaggio tenuto nella circostanza dalla sig.ra Gismondi (che in quel momento si trovava in uno stato psicologico disturbato perché profondamente turbata da gravi problemi personali) sia relativamente ai valori ottenuti con l'Alcotest (dal momento che la ricorrente era risultata positiva al test, per aver assunto la medesima quantità di sostanze alcoliche della propria amica, sig.ra Ilari, la quale, invece, era risultata negativa all'accertamento) sia sotto il profilo della *ratio* della norma contestata (dal momento che la ricorrente non aveva provocato alcun incidente stradale ma era stata fermata solo per un controllo) sia, infine, sotto il profilo della lesione del diritto di difesa (dal momento che, non essendo stato possibile esaminare nell'immediatazza del fatto i risultati dell'etilometro, nel caso di specie erano venute meno le garanzie difensive che un controllo immediato o tempestivo avrebbe, invece, assicurato);

con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 21 aprile 2001, si costituiva la Prefettura di Macerata eccependo l'incompetenza territoriale di questo giudice di pace, essendo stato l'illecito penale commesso in territorio del comune di Loreto;

questo giudice di pace con provvedimento in data 15 novembre 2000 sospendeva (ex art. 22 legge n. 689/1981) l'esecuzione della procedura relativamente alla sanzione accessoria e disponeva la provvisoria restituzione della patente di guida; all'udienza di prima comparizione del 28 settembre 2001 il ricorrente si opponeva alla proposta eccezione di incompetenza, insisteva sulla competenza di questa autorità giudiziaria e, in subordine, chiedeva la sospensione del presente procedimento, in attesa della definizione di quello penale. Alla predetta udienza questo giudice di pace si riservava di decidere.

#### OSSERVA IN DIRITTO

Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va osservato schematicamente che:

l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce chi guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce più grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni;

all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno), nel presente procedimento questo giudicante è chiamato a pronunciarsi sulla poposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal comma secondo dell'art. 186 cod. strad. e comminata all'odierno ricorrente con il richiamato verbale di contestazione n. 274667 P del 6 novembre 2000 dal quale risulta che il predetto documento di guida veniva ritirato dagli agenti accertatori ed inviato alla Prefettura di Macerata;

non ritiene questo giudice di pace che — alla stregua delle vigenti disposizioni — possono esservi dubbi circa l'ammissibilità della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimità del ricorso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dei verbali di contestazione (sent. nn. 255 e 311 del 1994); la precedente possibilità ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e 218 cod.strad, dalla cui lettura chiaramente emerge la proponibilità dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa è stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purché non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996);

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 509/2002).*

**02C1048**

## N. 511

*Ordinanza dell'11 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 2002) emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Bamonti Francesco e prefettura di Ancona*

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

## IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 5/2001 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che:

con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 5 gennaio 2001 il sig. Bamonti Francesco proponeva opposizione avverso il verbale n. 272623 P elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Macerata — distaccamento di Porto Recanati — in data 28 dicembre 2000 per la violazione di cui all'art. 186, comma secondo, del codice stradale, per guida in stato di ebbrezza;

la violazione contestata al ricorrente prescrive anche l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;

il ricorrente chiedeva la revoca dei provvedimenti consequenziali al predetto verbale e, in via preliminare, la sospensione della sanzione accessoria e del provvedimento di ritiro della patente di guida sia perché la descrizione dei fatti e dei comportamenti riportati nel verbale erano frutto di interpretazione soggettiva dei verbalizzanti e non corrispondevano alla realtà (dal momento che esso ricorrente, in presenza di nebbia fittissima, percorreva la strada provinciale tenendosi vicino al centro strada al fine di seguire la linea tratteggiata) sia perché era perfettamente lucido (anche se ammetteva di aver bevuto un paio di bicchierini in compagnia di amici), come dimostravano le attività attuate da esso ricorrente successivamente alla contestazione (al fine di risolvere la situazione in cui era venuto a trovarsi) sia, infine, perché esercitava la professione di ingegnere (che richiedeva continui spostamenti) e perché doveva prestare assistenza alla propria madre, che era stata riconosciuta invalida civile (come da contrassegno esposto sull'auto del ricorrente).

Con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 7 maggio 2001 si costituiva la Prefettura di Ancona contestando tutte le affermazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Questo giudice di pace con provvedimento in data 5 gennaio 2001 sospendeva (ex art. 22 legge n. 689/1981) l'esecuzione del provvedimento impugnato.

All'udienza di prima comparizione del 25 maggio 2001 il ricorrente produceva documentazione medica e chiedeva un rinvio dell'udienza, rinvio richiesto (sempre previo deposito di certificazione medica) anche alla successiva udienza del 23 novembre 2001 e al quale la resistente Prefettura si rimetteva alla decisione di questo giudicante il quale si riservava di decidere.

## OSSERVA IN DIRITTO

Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va osservato schematicamente che:

l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce chi guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce più grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire due milioni;

all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno prevista dal comma secondo dell'art. 186 cod. strad. e comminata all'odierno ricorrente con il richiamato verbale di contestazione n. 272623 P del 28 dicembre 2000 nel quale risulta che il predetto documento di guida veniva ritirato dagli agenti accertatori;

non ritiene, questo giudice di pace che — alla stregua delle vigenti disposizioni — possono esservi dubbi circa l'ammissibilità della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimità del ricorso alla

tutela giurisdizionale anche nei confronti dei verbali di contestazione (sent. numeri 318 e 473 del 1995); la precedente possibilità ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli articoli 205 e 218 cod. strad., dalla cui lettura chiaramente emerge la proponibilità dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa è stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purché non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996);

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 509/2002).*

**02C1049**

**N. 512**

*Ordinanza del 3 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 2002)  
emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Carletti Maurizio e Prefettura di Ancona*

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

#### IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 709/2001 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che:

con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 13 novembre 2001 il sig. Carletti Maurizio proponeva opposizione avverso il verbale n. 287846 P elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Macerata distaccamento di Civitanova Marche in data 9 novembre 2001 per la violazione di cui all'art. 186, comma secondo, del codice stradale e, previa sospensione della sanzione accessoria della patente di guida, ne chiedeva l'annullamento deducendo che:

la violazione contestata prescriveva anche l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;

la sanzione andava applicata solo al caso in cui il soggetto guidava in stato di ebbrezza mentre, al momento dell'accertamento, il sig. Carletti si trovava a bordo dell'autovettura che era parcheggiata lungo la via F.lli Brancondi;

l'odierno ricorrente, proprio in considerazione delle circostanze di fatto in precedenza evidenziate, aveva proposto di essere sottoposto a prelievo ematico;

il ricorrente con la teorica possibilità di patteggiare la pena a seguito dell'avviato procedimento penale a suo carico, si potrebbe vedere applicata una sanzione superiore (e comunque diversa) da quella che in seguito dovrà verosimilmente sopportare.

Con comparsa in data 1° febbraio 2002 si costituiva la Prefettura di Ancona chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto dal momento che gli agenti accertatori avevano visto il ricorrente alla guida del veicolo immediatamente prima della contestazione ed inoltre il tasso alcolico riscontrato era superiore alla norma.

Questo giudice di pace con provvedimento in data 13 novembre 2001 sospendeva (ex art. 22, legge n. 689/1981) l'esecuzione della procedura relativamente alla sanzione accessoria e disponeva la provvisoria restituzione della patente di guida e all'udienza di prima comparizione del 15 febbraio 2002 si riservava di decidere.

## OSSERVA IN DIRITTO

Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va osservato schematicamente che:

l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce chi guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce più grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni;

all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno);

nel presente procedimento questo giudicante è chiamato a pronunciarsi sulla proposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal comma secondo dell'art. 186 cod. strad. e comminata all'odierno ricorrente con il richiamato verbale di contestazione n. 287846 P del 9 novembre 2001 dal quale risulta che il predetto documento di guida veniva ritirato dagli agenti accertatori ed inviato alla Prefettura di Macerata;

non ritiene questo giudice di pace che — alla stregua delle vigenti disposizioni — possono esservi dubbi circa l'ammissibilità della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimità del ricorso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dei verbali di contestazione (sent. nn. 255 e 311 del 1994); la precedente possibilità ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e 218 cod. strad, dalla cui lettura chiaramente emerge la proponibilità dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa è stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purché non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996);

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 509/2002).*

**02C1050**

**N. 513**

*Ordinanza del 27 settembre 2002 emessa dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto da Fiore Umberto ed altra*

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Trattazione dell'udienza preliminare - Annullamento in dibattimento del decreto che dispone il giudizio - Incompatibilità del giudice ad assumere nuovamente la funzione di giudice dell'udienza preliminare nei confronti degli stessi imputati e per i medesimi fatti - Mancata previsione - Violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice.**

- Codice di procedura penale, art. 34.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Fiore Umberto e Fusco Giuseppina, avverso l'ordinanza della corte d'appello di Roma, che il 26 novembre 2001 ha dichiarato inammissibili le dichiarazioni di ricusazione da loro proposte nei confronti del magistrato Luisanna Figliolia;

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

O S S E R V A

Il 22 novembre 2001 Umberto Fiore e Giuseppina Fusco ricusavano il giudice Luisanna Figliolia, perché aveva assunto la funzione di giudice dell'udienza preliminare tenuta nei loro confronti per i medesimi fatti per i quali in precedenza lo stesso magistrato aveva già disposto il rinvio a giudizio con decreto, successivamente annullato.

Il 26 novembre 2001 la corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibili le dichiarazioni di ricusaziane, osservando che l'ipotesi attuale non rientra tra i casi di ricusazione normativamente previsti, che sono tassativi e suscettibili soltanto d'interpretazione letterale, con esclusione di quella analogica o anche estensiva.

Ricorrono i succitati Fiore e Fusco, proponendo questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 nella parte in cui non prevede la fattispecie in esame, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto anche nel caso di specie sussisterebbe una evidente compromissione dell'imparzialità del giudice, per la «forza di prevenzione» esercitata nella rinnovata fase processuale, dalle valutazioni precedentemente

Reputa il collegio che la questione vada nuovamente sottoposta alla valutazione della Corte costituzionale, esclusivamente alla luce dell'art. 111 della Carta fondamentale.

Con l'ordinanza n. 112 del 2001 la Corte ha esaminato proprio, questo tema ed è pervenuta alla declaratoria di manifesta infondatezza, in quanto non ha potuto valutare la disposizione dell'art. 34 alla luce delle innovazioni nel frattempo apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale ha attribuito al giudice di quell'udienza il potere di compiere apprezzamenti sul merito dell'accusa, idonei a pregiudicare la terzietà e l'imparzialità del medesimo giudice, una volta chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di rinvio a giudizio. Queste modifiche legislative, infatti, non erano ancora operanti nel momento in cui i giudici per l'udienza preliminare avevano pronunciato i decreti nei procedimenti sottoposti al vaglio della Corte costituzionale. Successivamente con la sentenza n. 224 del 2001 la Corte si è occupata di una specifica fattispecie, ossia quella del giudice che, avendo pronunciato o concorso a pronunciare sentenza di primo grado, sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice dell'udienza preliminare nel medesimo processo per effetto di una vicenda regresiva consequenziale all'annullamento della decisione da parte del giudice di appello.

Il comma 2 dell'art. 34 cod. proc. pen.— ha rilevato la Corte al riguardo — stabilisce che non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, ma non prevede l'incompatibilità nell'evenienza inversa. Ha precisato, inoltre, che per il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilità non è possibile estendere analogicamente questa disposizione a casi diversi da quelli in esse considerati.

In particolare con la decisione menzionata la Corte ha ricordato che le norme sulla incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzietà e dell'imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate:

*a)* da un lato ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire incondizionata dalla «forza della prevenzione» — ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto — scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda*;

*b)* dall'altro ad impedire che un giudizio inteso nel senso sostanziale dei suoi contenuti ed in ogni sequenza del procedimento — anche diversa dal giudizio dibattimentale — la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività «pregiudicante», implichia una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali.

In quell'occasione la Corte ha constatato che, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri relativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare.

Ha ricordato:

1) L'esigenza di completezza delle indagini preliminari (v. sentenza n. 115 del 2001) ora significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare, al cui giudice è attribuito il potere di disporre l'integrazione delle indagini stesse (art. 421-bis cod. proc. pen.);

2) l'analogo potere di integrazione concernente i mezzi di prova, a fronte del quale il giudice può assumere anche d'ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 cod. proc. pen.);

3) le nuove cadenze delle indagini difensive — introdotte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 — ed il conseguente ampliamento del tema decisorio, non più limitato al materiale raccolto dall'organo dell'accusa.

Ha altresì, evidenziato che questi sono tutti elementi di novità che postulano, all'interno della udienza preliminare, da un lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e, dall'altro, un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde — quanto alla decisione finale — un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di «sommarietà» che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo «stato degli atti».

La Corte ha anche considerato i nuovi «contenuti» che può assumere la decisione con la quale il giudice è chiamato a definire l'udienza preliminare:

nel caso di rinvio a giudizio il giudice deve valutare la sufficienza, non contraddittorietà e, comunque, idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio;

nel caso contrario, deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere, che può conseguire anche all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della conseguente disciplina del bilanciamento, di cui all'art. 69 cod. pen.;

nel caso di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (ora consentita, quando non ne consegna l'applicazione di una misura di sicurezza) del pari il giudice adotta statuzioni che incidono sul merito della causa, in quanto per giungere a tale pronunzia deve compiere «il necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto reato» (v. sentenza n. 41 del 1993).

L'alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell'udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del merito della accusa ormai non più distinguibile — quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo — da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo «pregiudicanti», ma anche «pregiudicabili», ai fini della sussistenza della incompatibilità.

Ne deriva, a parere del collegio, che la dedotta questione è rilevante e non manifestamente infondata, poiché, nel caso d'annullamento del decreto che dispone il giudizio, appaiono ricorrere tutte le anzidette condizioni d'incompatibilità.

Questa Corte, però, per il principio di tassatività delle cause d'incompatibilità, reputa che non è possibile estendere la norma in esame, andando oltre il suo significato letterale, come ha richiesto il procuratore generale presso la Cassazione, dovendo essere, invece, invocato l'intervento adeguatore della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 111 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha pronunziato il decreto che dispone il giudizio, successivamente annullato, ad assumere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare nei confronti degli stessi imputati e per i medesimi fatti;*

*Sospende il presente procedimento e manda alla cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953.*

Roma, addì 9 luglio 2002

*Il Presidente: FANTACCHIOTTI*

02C1051

## N. 514

*Ordinanza del 10 luglio 2002 emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di F. F.*

**Misure di sicurezza - Proscioglimento per infermità psichica di scarsa pericolosità sociale - Ricovero in casa di cura e di custodia - Mancata previsione - Applicabilità della libertà vigilata - Mancata previsione - Lamentato accertamento della pericolosità in base alla presunzione di maggiore pericolosità dei soggetti affetti da vizio totale di mente (per i quali è prevista la misura del ricovero in manicomio giudiziario) rispetto a quelli affetti da vizio parziale (per i quali sono previste le misure del ricovero in casa di cura e di custodia e della libertà vigilata).**

- Codice penale, art. 219, commi primo e terzo.
- Costituzione, art. 3.

**Misure di sicurezza - Imputato incapace per infermità mentale - Ricovero in manicomio giudiziario - Applicabilità della libertà vigilata - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'imputato minorenne non imputabile - Inadeguatezza della misura prevista ai fini della tutela della collettività.**

- Codice penale, art. 222.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

## IL TRIBUNALE

Il giudice dr. Anna Ivaldi, rilevato che F. F., imputato dei reati di cui agli art. 56, 609 bis, 609 ter e 582 cp, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e la richiesta è stata accolta;

che nel corso delle indagini preliminari era stata effettuata perizia psichiatrica nelle forme dell'incidente probatorio e che il perito aveva concluso affermando la totale incapacità di intendere e di volere dell'imputato, da ritenersi non socialmente pericoloso «se ricoverato in una comunità per psicotici»;

che all'odierna udienza la difesa di F. F. ha sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost.

dell'art. 219 comma 1 c.p., nella parte in cui non prevede il ricovero in casa di cura e di custodia anche per chi sia prosciolto per infermità psichica, ma di scarsa pericolosità sociale;

dell'art. 219 comma 3 c.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di applicare la libertà vigilata anche per chi sia prosciolto per infermità psichica, ma di scarsa pericolosità sociale;

L'eccezione, che non si ritiene manifestamente infondata, si basa sul rilievo che la disciplina complessivamente dettata dal codice per l'applicazione della misura di sicurezza alle persone affette da disturbi psichici ancora la decisione a criteri (la gravità del reato) che attribuiscono alla misura funzione retributiva anziché di prevenzione speciale; soprattutto, fa dipendere il giudizio sulla pericolosità (e quindi la scelta «obbligata» dell'una o dell'altra misura) non dall'accertamento in concreto, ma da una presunzione di maggiore pericolosità dei soggetti affetti da vizio totale (per i quali è prevista soltanto la misura segregante del ricovero in manicomio giudiziario) rispetto ai soggetti affetti da vizio parziale (per i quali sono previste le misure della casa di cura e di custodia e della libertà vigilata). Tale presunzione non appare confortata da alcun supporto scientifico;

Ugualmente non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale, anch'essa sollevata all'odierna udienza dal p.m., dell'art. 222 c.p., per contrasto con gli art. 3 e 32 Cost. nella parte in cui non prevede che il giudice possa applicare all'imputato maggiorenne incapace per infermità mentale la misura di sicurezza della libertà vigilata (con eventuali prescrizioni). In proposito, si osserva che, mentre per il minore non imputabile del quale sia accertata la pericolosità gli art. 224, 232 comma 1 e 2 c.p., prevedono (anche) la misura di sicurezza della libertà vigilata o il ricovero in casa di cura e di custodia, non vi è un'analogia previsione per il maggiorenne non imputabile. Le situazioni presentano spiccate note di identità: in entrambi i casi vi è la necessità di difendere la collettività dalle possibili azioni criminose di un soggetto al tempo stesso pericoloso e penalmente irresponsabile. Ma la misura non segregante prevista per il minore non può essere disposta per l'adulto, nonostante l'evoluzione della psichiatria e della farmacologia negli oltre settanta anni decorsi dalla data in cui vennero

sancite le norme ora in questione, evoluzione che consentirebbe ora, in casi come quello in esame, di garantire la tutela della collettività attraverso il ricorso alla misura della libertà vigilata, con risultati terapeutici prevedibilmente più soddisfacenti;

Atteso l'esito della perizia psichiatrica effettuata su F. F., il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale; la rigidità dei criteri imposti per l'adozione della misura di sicurezza nel caso di maggiorenne incapace e pericoloso e l'impossibilità di ricorrere alla più articolata disciplina prevista per le identiche situazioni del seminfermo pericoloso e del minore incapace e pericoloso, preclude l'individuazione di soluzioni coerenti con le valutazioni medico-legali; ove fosse possibile applicare tale più articolata disciplina, potrebbe essere mantenuto il regime di cura cui F. è attualmente sottoposto, regime che viene ritenuto adeguato ai fini di tutela della collettività e corretto sul piano terapeutico; l'inserimento in comunità, rimesso ora esclusivamente alla volontà di F., potrebbe essere rafforzato mediante le prescrizioni connesse alla libertà vigilata, con la possibilità di ricorrere a misure segreganti, qualora venisse meno la volontà dell'imputato di sottoporsi alle cure necessarie (art. 228 comma 2 e 3).

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione art. 219 comma 1 e comma 3 c.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e in relazione all'art. 222 c.p., per contrasto con gli art. 3 e 32 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Genova, addì 10 luglio 2002

*Il giudice: IVALDI*

02C1052

N. 515

*Ordinanza del 25 luglio 2002 emessa dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto da I.N.A.I.L. contro Tec Flam Fonderie riunite S.r.l.*

**Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori in mobilità assunti con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Benefici contributivi per il datore di lavoro - Inapplicabilità, stabilità con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai premi INAIL - Lesione dei principi di ragionevolezza e di egualianza, di certezza del diritto e di affidamento del cittadino.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, n. 6.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettrivamente domiciliato; in Roma via IV Novembre 144, rappresentato e difeso dagli avvocati Quaranta Franco, Muccio Saverio, Rossi Pasquale, giusta delega in atti; ricorrente.

Contro Tec Flam Fonderie Riunite S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettrivamente domiciliato in Roma via Barnaba Oriani n. 85, presso lo studio dell'avvocato Giulia Trabalza, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati David Maria Santoro, Gian Paolo Sassi, giusta delega in atti; controricorrente.

Avverso la sentenza n. 209/1999 del Tribunale di Busto Arsizio, depositata il 20 febbraio 1999 - R.G.N. 21/1998;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2002 dal Consigliere dott. Rafaële Foglia;

Udito l'avvocato Muccio;

Udito l'avvocato Sassi;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Carlo Destro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 23 febbraio 1998 al pretore di Busto Arsizio la soc. r.l. Tec Flam Fonderie riunite conveniva in giudizio l'Inail esponendo di aver assunto neali anni 1994/1995, 27 lavoratori a tempo determinato attingendoli dalle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, trasformando poi i rispettivi rapporti a tempo indeterminato. Avendo versato per detti lavoratori i prescritti contributi al predetto Istituto, con riserva di recupero in virtù del disposto dell'art. 8 della medesima legge, la società ricorrente chiedeva nei confronti dell'Inail la restituzione della somma complessiva di L. 156.724.892 oltre accessori.

L'istituto convenuto resisteva sostenendo che i benefici contributivi di cui al citato art. 8 non erano riferibili ai premi Inail.

Il pretore accoglieva la domanda con sentenza del 13 maggio 1998 ritualmente impugnata dall'Istituto preventenziale.

Costituitosi nuovamente il contraddittorio, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 20 febbraio 1999, confermava la pronunzia di primo grado, osservando che nessun rilievo aveva la circostanza che il citato art. 8 faccia riferimento a «contributi» e non a «premi» essendo comune la *ratio* della disposizione di favorire comunque il reinserimento del lavoratore nel processo produttivo, anche mantenendo in vita quelle imprese che vengono travolte da procedure concorsuali, sgravando di tutti gli oneri il datore di lavoro che vede così incentivata la finalità perseguita dallo Stato.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inail articolando un unico motivo: cui replica con controricorso la società intimata.

In prossimità dell'udienza l'istituto ha depositato memoria illustrativa, ex art. 378 c.p.c.

#### OSSERVA IL COLLEGIO

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'art. 21, lett. *a*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l'Inail assume che la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere che i premi assicurativi dovuti dal datore di lavoro, in relazione ai lavoratori collocati in mobilità ed assunti ex legge n. 223/1991 debbano essere calcolati secondo il regime contributivo previsto per apprendisti dalla legge n. 25/1955.

La questione è stata già affrontata e risolta da questa Corte con le sentenze nn. 2202/1998 e 3445/1999, in senso contrario a quanto sostenuto dal ricorrente e dalle ragioni esposte nelle suindicate pronunzie la Corte non ritiene di discostarsi.

Senonché, con la memoria illustrativa l'istituto ricorrente ha invocato l'art. 68, comma 6 della sopravvenuta legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale «l'art. 8, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223 si interpreta nel senso che il beneficio contributivo non si applica ai premi Inail».

L'applicazione della disposizione appena citata, quale *ius superveniens* imporrebbe, dunque, l'accoglimento del ricorso.

La società intimata, peraltro, resiste sollevando eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 68, comma 6 nei termini già condivisi dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 28 gennaio 2002 resa in causa INAIL, contro ILVA S.p.a (R.G. 25511/99).

Ad avviso del Collegio — scontata la rilevanza della questione sollevata con riferimento ad una norma che ha una evidente e diretta incidenza sulla soluzione della controversia presente — il dubbio di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondato.

Si ripropone la tematica delle leggi di interpretazione autentica, per loro natura retroattive, rispetto alla quale esiste un antico dibattito il quale ha preso le mosse dall'art. 11 delle preleggi (secondo il quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha valore retroattivo») soffermandosi sull'art. 25, comma 2 Cost. il quale vieta espressamente le leggi retroattive in materia penale.

Come noto, si è proposto di estendere questo divieto alle leggi non penali, richiamandosi talvolta il principio di irragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost., talvolta quello di divisione dei poteri, con l'esclusiva potesta degli organi giurisdizionali di decidere sull'efficacia degli atti normativi, o il principio di egualianza. Talvolta si è affermata l'incostituzionalità della retroattività non adeguatamente giustificata e talaltra si è voluto imporre a chi sostiene l'incostituzionalità l'onere di provare la violazione, determinata, appunto, dalla retroattività, di una certa norma costituzionale, pervenendosi comunque alla conclusione — comunemente condivisa — che al di fuori delle leggi penali non esiste alcun divieto assoluto di retroattività, e che non può dunque escludersi la necessità — valutata dal legislatore secondo una discrezionalità insindacabile dalla giurisdizione costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87, di imporre l'efficacia retroattiva di una legge.

I problemi che si pongono in sede giurisdizionale — più frequentemente con riferimento alle leggi di interpretazione autentici retroattive per definizione, come quella richiamata nel motivo di ricorso — concernono, appunto, i limiti di questa discrezionalità.

In proposito la Corte costituzionale ha in varie occasioni affermato che il divieto di retroattività pur non sancito in termini generali dalla legge fondamentale, «rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salvo una effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (sent. 4 aprile 1990, n. 155).

Non sempre è necessario, peraltro, ai fini della legittimità della norma di interpretazione autentica, che essa a dirima un contrasto ermeneutico, cioè che importa e che la scelta imposta dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varanti di senso del testo originario con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore entro questo limite, e sempre che non risulti l'intenzione di incidere direttamente su concrete fattispecie *sub iudice* (il che aprirebbe l'adito a possibili interferenze con i principi enunciati dagli artt. 101, 102 e 104 Cost.) non è contestabile la legittimità del ricorso a tal forma di produzione giuridica da parte del legislatore anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, istituzionalmente investita del potere nomofilattico (*cfr.* le sentenze della Corte costituzionale nn. 311 del 1995, 397 del 1994 e l'ordinanza n. 480 del 1992 in precedenza, *cfr.* sentenze nn. 390 del 1990, 455 del 1992 e 39 del 1993).

Anche la più recente giurisprudenza del giudice delle leggi ha ribadito l'avviso che non contrasta di per sé con precetti costituzionali l'emanazione di una legge di interpretazione, anche se approvata in assenza di pronunce discordanti, a meno che l'interpretazione «non collida con il generale principio di ragionevolezza» (Corte cost. nn. 29 del 2002; 525 del 2000 e 229 del 1999), sicché può dirsi che lo scrutinio di costituzionalità della norma impugnata si sostanzia nella valutazione riguardo alla sua compatibilità con il tenore della norma interpretata, alla ragionevolezza della opzione ermeneutica imposta ed al rispetto dei limiti di retroattività delle norme extra-penali individuati dalla giurisprudenza costituzionale sent. n. 29 del 2002 cit.).

L'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie riguarda, pertanto, non già la natura (interpretativa o meno) della legge, ma solo i limiti che essa incontra quanto alla sua portata retroattiva, con particolare riferimento al «valore costituzionale» dell'affidamento della certezza dei rapporti giuridici e dei propri diritti e doveri.

Come è stato già sottolineato da questa Corte in riferimento ad altra disposizione contenuta nel medesimo art. 68 della legge n. 388 del 2000 (*cfr.* ordinanza del 20 giugno 2001, n. 8454, concernente il precedente comma 5), anche nel caso di specie, viene in rilievo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da una disciplina legislativa precedente pacificamente intesa (Corte cost. sentenze nn. 525 del 2000; 416 del 1999; 211 del 1997; 155 del 1990; 822 del 1988; 349 del 1985).

Né la finalità della contrazione della spesa pubblica, sottesa alla disposizione in esame, pare ragione sufficiente a giustificare le prospettive volazioni dei suddetti principi costituzionali.

La norma impugnata fornisce una interpretazione del citato art. 8 della legge n. 223 del 1991 che non era tra quelle accolte in sede giudiziale, oltre ad essere nettamente minoritaria in dottrina.

Come già ricordato, in analoghe circostanze la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma interpretativa che interveniva su una applicazione prolungata ed incontrovertibile della norma «interpretata», considerando questo un elemento rilevatore di concreta irrazionalità (v. Corte cost. n. 283 del 1989: nonché n. 155 del 1990).

Orbene, nel caso di specie, non può sottacersi che l'interpretazione dettata dal legislatore anche per il passato è intervenuta a distanza di oltre nove anni dall'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, a fronte di una disposizione che sia per la sua formulazione testuale, sia per la sua operatività in concreto, ha trovato una lettura univoca nella giurisprudenza di questa Corte per tutto questo periodo. Sotto questo profilo, l'intervento del legislatore è oggettivamente destabilizzante rispetto ad un assetto di rapporti che la stessa Corte costituzionale definisce comunemente quale «diritto vivente».

In particolare, va rilevato che il comma 2 dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 — su cui interviene la legge n. 388 del 2000 — prevedendo la possibilità di assumere lavoratori in mobilità con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, stabilisce che «la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955 e successive modificazioni». Tale beneficio contributivo può essere prolungato per un massimo di altri 12 mesi per l'ipotesi di successiva trasformazione del predetto contratto a termine in contratto o tempo indeterminato.

Confermando un orientamento già condiviso dai giudici di merito, questa Corte ha, in più occasioni precisato che la «quota di contribuzione» anzidetta comprende anche i versamenti dovuti all'Inail, a nulla rilevando la circostanza che, a differenza dei contributi destinati all'Inps, quelli dovuti all'Inail sono ad esclusivo carico del datore di lavoro (ex art. 27 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124) dovendosi piuttosto ritenere che nell'espressione anzidetta il termine «quota» è usato col sinonimo di «ammontare» o «importo» e non già nel senso (proprio) di parte di una somma globale dovuta o che spetta secondo una determinata ripartizione (Cass., 27 febbraio 1998, n. 2202; Cass., 8 aprile 1999, n. 3445 già citate).

Del resto, l'unitarietà della nozione non solo corrisponde alla comune finalità — perseguita dall'art. 8, comma 2 — di favorire la rioccupazione dei lavoratori, ma si trae anche dal fatto che essa equipara la «quota» contributiva del datore di lavoro del personale in mobilità assunto a tempo determinato per un periodo inferiore a dodici mesi alla «quota», prevista per i datori di lavoro degli apprendisti secondo la legge 10 gennaio 1955 n. 25 sebbene questa non preveda alcuna ripartizione dell'onere assicurativo, giacché tale onere — espressamente comprensivo anche dell'assicurazione Inail (art. 21) — è ad esclusivo carico del datore di lavoro (art. 22).

Negli stessi termini questa Corte si è pronunziata in ordine agli sgravi previsti dal decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181 (in materia di risanamento del settore siderurgico) ritenuti specificamente applicabili sia ai contributi Inps che a quelli dovuti all'Inail (Cass. 5 maggio 2000, n. 5628).

In sostanza, l'intervento del legislatore del 2000, escludendo dai benefici della decontribuzione i premi Inail, introduce una inedita dissociazione all'interno della contribuzione, a seconda degli enti di destinazione, in tal modo ponendo a carico dei datori di lavoro, con effetto retroattivo, maggiori oneri contributivi non previsti, né prevedibili — sulla base del «diritto vivente all'epoca» — nei rispettivi piani di investimento o di produzione, con possibili distorsioni sul piano della concorrenza, rispetto ad altri datori di lavoro che — pur stipulando, nei medesimi periodi, contratti di lavoro a termine con lavoratori già iscritti nelle liste di mobilità — abbiano avuto la definizione della vertenza contributiva con l'istituto prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore della nuova legge.

È legittimo il dubbio che la suindicata dissociazione sia ingiustificata.

Ad avviso del Collegio, infatti, appare plausibile il sospetto che la volontà di chiarire il senso dell'anzidetto art. 8 comma 2 della legge n. 223 del 1991 e le eventuali, pur legittime, considerazioni di convenienza del legislatore abbiano travalicato il limite della ragionevolezza nella parte in cui lo stesso legislatore ha disposto l'applicabilità, anche per il passato della nuova disciplina, perché in tal modo è stato frustrato l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative esistenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, e si è introdotto un elemento di distorsione nel trattamento riservato, per il periodo 1992/2000, ai medesimi soggetti, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente costituzionali.

Tale esigenza di garanzia si arresta, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 525 del 22 novembre 2000, solo nel momento in cui la norma interpretativa sia entrata in vigore, sicché non si ravvisa alcuna ragione per fornire una interpretazione di una norma non più in vigore.

Deve, conclusivamente, ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, n. 6 della legge 23 dicembre n. 388, in relazione all'art. 3, comma 1 della Costituzione.*

*Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2002.

*Il Presidente: SENESE*

*Il consigliere relatore: FOGLIA*

**02C1053**

---

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

---

(5651621/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O**

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	<b>ALTAMURA (BA)</b>	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	<b>ANGRI (SA)</b>	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	<b>BARI</b>	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	<b>BENEVENTO</b>	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	<b>CALTANISSETTA</b>	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	<b>CASERTA</b>	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	<b>CAVA DEI TIRRENI (SA)</b>	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	<b>COSENZA</b>	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	<b>GALLARATE (VA)</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.zza V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	<b>PERUGIA</b>	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	<b>ROMA</b>	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	<b>SALERNO</b>	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	<b>TORINO</b>	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili*

	Euro		Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale .....	271,00		
- semestrale .....	154,00		
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale .....	222,00		
- semestrale .....	123,00		
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale .....	61,00		
- semestrale .....	36,00		
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale .....	57,00		
- semestrale .....	37,00		
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale .....	145,00		
- semestrale .....	80,00		
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale .....	56,00		
- semestrale .....	35,00		
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale .....	142,00		
- semestrale .....	77,00		
<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale .....	586,00		
- semestrale .....	316,00		
<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale .....	524,00		
- semestrale .....	277,00		

*Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00
Abbonamento semestrale .....	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00
Volume separato .....	17,50

### TARIFFE INSERZIONI

*(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/rima, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)*

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. **16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.*

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 1 1 2 7 \*

€ 7,20